

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

## ANALISI DI 320 SENTENZE SULLA LESIONE DELLA PERSONALITÀ RESE DAL TRIBUNALE DI ROMA

**SOMMARIO:** 1. Metodologia e dati complessivi. — 2. Gli importi liquidati. — 3. I beneficiari. — 4. I percorsi. — 5. I criteri utilizzati. — 6. La pubblicazione della sentenza. — 7. Riparazione pecuniaria. — 8. Le spese legali. — 9. La tutela dei dati personali. — 10. Gli altri aspetti della personalità.

### I. METODOLOGIA E DATI COMPLESSIVI.

La presente ricerca è la quarta in ordine di tempo effettuata sul *quantum* risarcitorio nelle cause per lesione dei diritti della personalità decise dal Tribunale civile di Roma.

Rispetto alle precedenti rilevazioni si deve segnalare che le 320 sentenze analizzate costituiscono un campione di quelle effettivamente rese. Per ragioni organizzative, infatti, non è stato possibile attingere, come per gli anni precedenti alla base di dati del CED della Corte d'Appello di Roma, e si è quindi dovuto ricorrere ad un reperimento casuale presso l'Ufficio Copie del Tribunale.

Si tratta, peraltro, di un campione estremamente ampio, ben 321 sentenze nell'arco di sei anni, con una media, quindi, di circa 60 sentenze l'anno, pari a quella della rilevazione precedente.

L'attendibilità del campione appare dunque elevata, anche alla luce del raffronto con le decisioni di rigetto — anch'esse individuate a campione — che assommano a 549.

Già questi dati iniziali offrono lo spunto ad alcune considerazioni.

SENTENZE ESAMINATE (2003-2008)

	Totale	Accoglimento	Rigetto
Sentenze reperite . . . . .	869	320	549
Lesione reputazione . . . . .	762	283	479
Lesione dati personali . . . . .	39	10	29
Lesione altri aspetti personali . . . . .	68	27	41

\* La sintesi delle sentenze e le tabelle riepilogatrici sono state realizzate dalla dr.ssa Simona Florio, cui va un sentito ringraziamento per l'impegno profuso.

Le precedenti rilevazioni sono state pubblicate su questa *Rivista* 1995, 701; 1998, 823; e 2002, 109.

Delle 549 sentenze di rigetto, 39 si fermano a questioni preliminari (soltanto competenza territoriale), e le restanti 510 decidono nel merito negando l'illecito.

Si coglie dunque un primo significativo mutamento rispetto alla precedente rilevazione, nella quale le sentenze di accoglimento risultavano attorno il 60%. Peraltro si evidenziava come questo dato fosse incerto per il mancato reperimento di oltre un centinaio di sentenze che, se presumibilmente di rigetto, avrebbero invertito il rapporto fra accoglimento e rigetto.

La nuova rilevazione invece fornisce i seguenti dati:

Rigetto:	63%
di cui: su questioni preliminari	4%
nel merito	58%
Accoglimento:	37%

La distribuzione nel corso degli anni è rappresentata dalla seguente tabella:

#### RIGETTO NEL MERITO/ QUESTIONI PRELIMINARI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Tot. 2003-2008
Rigetto . . . . .	53	110	96	53	125	73	510
Questioni preliminari	3	9	9	4	11	3	39
Tot. per anno . . . . .	56	119	105	57	136	76	549

#### ACCOGLIMENTO

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Tot. 2003-2008
Accoglimento . . . . .	45	68	67	39	62	39	320

La scomposizione per anno indica una graduale tendenza verso la decrescita dei casi di accoglimento: 45% nel 2003, 36% nel 2004, 39% nel 2005, 41% nel 2006, 31% nel 2007, 34% nel 2008.

In sintesi: nelle controversie aventi ad oggetto la lesione della personalità nella grande maggioranza dei casi (quasi i due terzi) il successo arride ai convenuti. Tale dato potrebbe essere considerato ancora più vistoso tenendo presente che nella presente rilevazione si sono inserite come sentenze di accoglimento anche quelle contenenti un parziale rigetto nei confronti di taluni convenuti.

## 2. GLI IMPORTI LIQUIDATI.

Rispetto alle precedenti rilevazioni questa è la prima dopo l'introduzione dell'euro, e dunque serve a verificare se anche in sede giudiziaria si sia verificato quel fenomeno inflattivo cui si è assistito in molti altri settori in Italia.

Gli importi vanno da un minimo di € 2.000 (19 gennaio 2004, *Errani c. Grassi*; 21 ottobre 2005, *Di Battista c. D'Autilia*; 2 ottobre 2008, *Porto Romano c. Baldi*) agli € 800.000 liquidati all'ex procuratore antimafia Cordova (12 dicembre 2003) per una delle tante esternazioni televisive del-

l'on. Sgarbi. Si tratta della somma più alta mai liquidata nel nostro paese per danno non patrimoniale alla reputazione.

A ciò si aggiunga la liquidazione di € 600.000 a favore di una società (30 giugno 2008, *MG Advertising c. Il Messaggero*).

Peraltro vi sono diverse decisioni (25 febbraio 2005, *Cassa Ragionieri c. Borsa Sette Editoria*; 16 ottobre 2006, *Castelli c. Unità*; 22 giugno 2007, *Mezzetti c. Previti*; 3 settembre 2007, *Pallavicini c. Semenzato*; 29 ottobre 2007, *Cofrancesco c. Bonetti*) nelle quali la domanda di risarcimento per equivalente monetario viene rigettata, e si dispone solo la pubblicazione della sentenza, cui si attribuisce una funzione integralmente riparatrice.

L'importo complessivo risarcito è di circa € 11.416.000, che diviso per 348 soggetti risarciti corrisponde a circa € 32.800 a testa. Se però dall'importo totale si defalcano i due importi massimi sopra indicati (pari a € 1.4 milioni) la media scende a circa € 29.000.

Nella precedente rilevazione la media (depurata dagli importi massimi) era di L. 52,7 milioni, pari a € 27.200. Dunque non vi sono stati significative variazioni nella media degli importi liquidati.

### 3. I BENEFICIARI.

Nelle precedenti rilevazioni si erano distinti i beneficiari in relazione alla loro qualifica professionale, uno dei criteri solitamente utilizzati dalla giurisprudenza per graduare il *quantum*.

Poiché peraltro le precedenti rilevazioni erano relative a periodi anteriori all'introduzione dell'euro, era interessante verificare se anche con riguardo alle liquidazioni si fosse verificato un fenomeno inflattivo simile a quanto verificatosi con riguardo ai prezzi al consumo.

In primo luogo si constata che il gruppo più numeroso è rappresentato dai professionisti (*in primis* avvocati e medici) e dalle persone comuni (entrambe 49). Seguono i magistrati (41), le persone giuridiche (39), i dipendenti pubblici (34), gli imprenditori (26), i politici (25), i personaggi dell'arte, dello spettacolo e dello sport (20), i giornalisti (14), gli appartenenti alle forze armate e di polizia (8).

La tabella riassuntiva è la seguente (tra parentesi il dato della precedente rilevazione):

	Numero attori	Importo complessivo (000)	Importo pro capite (000)
Professionisti . . . . .	49	1268	25,8 (20,6)
Persone comuni. . . . .	49	1054	21,5 (12,9)
Magistrati. . . . .	41	2128	51,9 (35,6)
Persone giuridiche . . . . .	39	1921	49,2 (24,1)
Dipendenti pubblici . . . . .	34	674	19,8 (29,4)
Imprenditori. . . . .	26	621	23,9 (25,2)
Politici. . . . .	25	763	30,5 (25,2)
Artisti, attori, sportivi . . . . .	20	475	23,7 (22,7)
Giornalisti . . . . .	14	367	26,2 (41,2)
Militari e Polizia . . . . .	8	275	34,4 (46,4)

Se la media per i magistrati svetta, occorre tuttavia sottolineare che quando l'importo è depurato dalla liquidazione *monstre* (€ 800.000) del

caso Cordova esso si riduce sensibilmente ad una media di € 33.200, inferiore rispetto agli € 35.600 della rilevazione precedente.

Il secondo dato medio più elevato (€ 49.200), quello per le persone giuridiche, va anch'esso depurato della liquidazione estrema nei casi *MG Advertising* e *Porto di Lavagna* (€ 300.000 a carico di ciascun convenuto). La liquidazione pro capite scende così drasticamente a € 27.500.

Messe da parte le liquidazioni decisamente fuori media, ciò che si nota è una sostanziale riduzione della « forchetta » delle medie avuto riguardo alla qualifica professionale. Mentre nella precedente rilevazione si andava dai € 46.200 per militari e polizia ai € 12.900 delle persone comuni, in questa ultima il divario si è notevolmente ridotto passando da un massimo di € 33.200 dei magistrati ad un minimo di € 19.800 dei dipendenti pubblici. Non è possibile verificare se la riduzione nel divario sia frutto delle numerose campagne di stampa (soprattutto da parte degli organi di informazione maggiormente colpiti) contro un supposto *favor* dei giudici nei confronti del « collega ».

In ogni caso nel confrontare tali medie occorre evidenziare con forza che esse non sono in grado di riflettere gli altri fattori della liquidazione, ed in particolare la gravità e la diffusione dell'addebito. Né ci dicono quale percentuale vi sia, per qualifica professionale, fra domande accolte e domande respinte.

#### 4. I PERCOSSI.

Nella maggior parte dei casi, come è normale nelle cause per diffamazione, i convenuti condannati sono imprese di comunicazione di massa, in prevalenza editoriali.

La tabella di confronto con la precedente rilevazione ci fornisce i seguenti dati (tra parentesi il dato precedente, ove sussistente):

	Condanne	Importo complessivo (000)	Media
Espresso/Repubblica	45	1933 (1380)	42,9
Il Messaggero	48	1902 (993)	39,6
RTI (Mediaset)	12	1505	125,4
RAI	13	890 (443)	68,4
Il Giornale	6	545	90,8
Il Tempo	10	295	29,5
Dagospia	3	270	90
Libero	8	260	32,5
RCS	6	193 (190)	32,1
Mondadori	8	192	24
L'Unità	7	139	19,8

Alcune notazioni vanno fatte: il quotidiano *La Repubblica* ed il settimanale *L'Espresso* sono stati accomunati perché editi dallo stesso gruppo editoriale che in definitiva è il percorso effettivo. Anche depurati dai dati estremi si constata che gli editori televisivi sono, mediamente più colpiti di quelli tradizionali, verosimilmente in relazione alla maggiore diffusione dell'addebito.

Entra poi in graduatoria un nuovo soggetto, il sito telematico di Gossip « Dagospia », accessibile solo attraverso la rete.

A tali importi liquidati per il risarcimento del danno vanno aggiunti, per quanto attiene il Gruppo Editoriale l'Espresso, € 76.000 a titolo di riparazione pecuniaria e € 253.000 a titolo di spese legali.

Per quanto attiene al *Messaggero* vanno aggiunti € 169.000 per riparazione pecuniaria e € 253.000 per spese legali.

## 5. I CRITERI UTILIZZATI.

Anche in questa rilevazione si avverte la paucità di elementi obiettivi in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno. Non si incontrano decisioni come quella Trib. Venezia 8 marzo 2006 (in questa *Rivista* 2008, 503) volta ad offrire dei criteri omogenei per tutti i mezzi di diffusione, tenendo conto, in modo particolare, del valore dello spazio pubblicitario equivalente.

In genere si fa riferimento a criteri standardizzati, ma assai generici e non misurati o misurabili come la gravità dell'offesa, la grande o piccola diffusione, la prominenza della notizia, la personalità del soggetto leso.

Purtuttavia meritano di essere segnalate una serie di decisioni:

a) nei casi *Azzocchi* (27 giugno 2005), *Il Velino* (2 settembre 2007), *Mandino* (9.1 febbraio 2007) e *MG Advertising* (30 giugno 2008) viene liquidato il danno patrimoniale. Nel primo caso la perdita di clientela e le spese di contro-informazione sostenute; nel secondo la diminuzione degli abbonamenti; nel terzo le spese mediche di psicoterapia; nel quarto — e decisamente più rilevante (€ 600.000) caso — il confronto fra i fatturati.

b) In alcuni casi (*Bruni*, 2 luglio 2004; *Cuzzocrea*, 29 agosto 2005; *Dettori*, 3 gennaio 2006) si fa riferimento al dato numerico della diffusione (copie stampate, lettori, telespettatori). Trattandosi di casi isolati, tuttavia, non è possibile fare un confronto con altre liquidazioni.

c) Cresce il rilievo della riduzione del danno in forma specifica, sotto forma di pubblicazione della rettifica o di precisazioni o addirittura di scuse: *Fulgeri* (28 agosto 2003); *De Angelis* (29.1 febbraio 2003); *Fallica* (4 giugno 2004); *Confalonieri* (5 aprile 2005); *Palumbo* (20 luglio 2005); *Alicino* (27 gennaio 2006); *eredi Fachini* (28 ottobre 2006); *Mair* (12 gennaio 2007); *A.S. Roma* (26 aprile 2007); *De Lorenzo* (28 maggio 2007); *Gatti* (7 marzo 2008).

d) Talvolta si applica, sia pure non citandolo espressamente, il secondo comma dell'art. 1227 c.c. sul danno evitabile, riducendo la liquidazione per non avere il soggetto leso chiesto la rettifica: *Tarantino* (9 settembre 2003); *Ormanni* (6 ottobre 2004).

e) In alcune sentenze si tiene conto di condotte di aggravamento del danno da parte dei convenuti: la mancata pubblicazione della rettifica (*Tironi*, 20 gennaio 2003); la reiterazione delle accuse (*Cordova*, 12 dicembre 2003; *Bianchi*, 16 ottobre 2006).

## 6. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

In 51 casi è stata disposta la pubblicazione della sentenza di condanna. Il dato in sé non è indicativo perché essa può essere disposta solo ad istanza della parte offesa, il che non sempre avviene.

Piuttosto meritano di essere segnalati i casi *Cassa Previdenza Ragionieri c. Borsa Sette* (25 febbraio 2005), *Castelli c. Unità* (16 ottobre

2006), *Mezzetti c. Previti* (22 giugno 2007), *Pallavicini c. Casa d'Aste Semenzato* (22 giugno 2007), *Cofrancesco c. Bonetti* (29 ottobre 2007) nei quali la pubblicazione della sentenza viene ritenuta idonea a risarcire l'intero danno, e dunque senza ricorrere a liquidazione monetaria.

#### 7. RIPARAZIONE PECUNIARIA.

La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47 continua ad essere scarsamente utilizzata nell'apparato sanzionatorio. In questa rilevazione viene concessa in 67 casi per complessivi € 530.000, pari dunque a circa un ventesimo del danno liquidato. Solitamente si aggira su importi modestissimi e solo in alcuni casi assume una certa consistenza come in quelli *Bruni et al c. Messaggero* (2 luglio 2004); *Di Clemente c. Messaggero* (18 ottobre 2005); *Dettori c. RAI* (3 gennaio 2006); *Pilati c. Unità* (12 ottobre 2007) in cui ammonta a € 20.000 e nel caso *Viola c. L'Espresso* (28 settembre 2007) in cui si arriva a € 30.000.

Va segnalato che nel caso *Bruni et al.* il rapporto fra risarcimento e riparazione è pari al 40% (rispettivamente € 50.000 e € 20.000) mentre nel caso *Pilati* è del 33% (€ 60.000 e € 20.000), il che ne rafforza la funzione sanzionatoria.

#### 8. LE SPESE LEGALI.

Le sentenze analizzate in generale applicano il principio della soccombenza condannando i convenuti alle spese legali. I casi di compensazione sono rari. Tuttavia gli importi sono nel complesso modesti. Con riguardo ai due maggiori percossi, *Il Messaggero* e il Gruppo Editoriale *L'Espresso*, la media è di circa € 6.000 a causa, e dunque all'interno della tariffa professionale.

#### 9. LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

L'indagine registra una decina di casi di risarcimento del danno per non corretto trattamento dei personali. Va ricordato che ai sensi dell'art. 18 L. 675/96, ribadito nell'art. 15 D.Lgs. 196/03 (il Codice della *privacy*) la responsabilità per illecito trattamento è presunta per via del collegamento con l'art. 2050 c.c. ed il risarcimento del danno non patrimoniale è automatico senza necessità che vi sia un reato.

Vi è una vasta oscillazione degli importi — dai € 50.000 della sentenza 20 ottobre 2007 (*B. c. Il Messaggero*) ai € 3.500 della sentenza 20 febbraio 2007 (*B, C. c. Banca di Roma*) senza che vi sia una indicazione dei criteri. In un identico caso — rivelazione del nome e dell'indirizzo della vittima di un furto di appartamento — nei confronti della stessa testata (*Il Messaggero*), una volta si liquidano € 5.000, l'altra cinque volte tanto.

#### 10. GLI ALTRI ASPETTI DELLA PERSONALITÀ.

Vi sono altri 28 casi che hanno per oggetto la violazione di altri aspetti della personalità, in prevalenza il diritto all'immagine, ma anche il diritto

morale d'autore e lo sfruttamento della notorietà. I casi sono molto diversi fra di loro, anche per la varietà dei convenuti, che, invece, nelle cause per diffamazione sono in assoluta prevalenza organi di informazione. È difficile dunque stabilire una « tariffa » per il mancato consenso.

Per quanto riguarda l'immagine si va dai € 70.000 nel caso *Estrada c. Actors Studio* (29 aprile 2005) ai € 1.500 nei casi *Olunati c. Centro Rivedell* (29 dicembre 2003, *Garsia c. CTS* (29 novembre 2004), *Laurenzi c. Messaggero* (2 novembre 2005).

L'importo maggiore è però quello di € 100.000 liquidati nel caso *Celli c. Gruppo l'Espresso* per l'indebita utilizzazione di una intervista in una reclame pubblicitaria.

ALLEGATO I.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VICENDE, DEI MOTIVI E DEI CRITERI LIQUIDATIVI  
NELLE DECISIONI IN MATERIA DI LESIONE DELLA REPUTAZIONE

(a cura di Simona Florio)

1) *Sent. 9 gennaio 2003, Lani, Lo Prato c. Thiery, Verdecchia, Maccarini, Salerno, Polidori, De Meo.*

FATTO. In data 28 giugno 1999, sul sito web *tiscalinet.it* appariva un articolo contenente pesanti apprezzamenti sull'operato delle attrici all'interno del Centro Caritas di Roma; in particolare veniva loro contestato di aver utilizzato la loro posizione di responsabili del centro al solo fine di trarne vantaggi per una futura carriera nelle organizzazioni internazionali.

MOTIVAZIONE. Nonostante gli autori dello scritto abbiano inteso diffondere alcune deficienze nella organizzazione e conduzione della attività del centro Caritas, tuttavia le affermazioni sono dirette a coinvolgere nominativamente le responsabili del centro, con espressioni ed apprezzamenti gratuiti miranti a porre in cattiva luce le medesime.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) mezzo di diffusione; 2) personalità delle attrici.

2) *Sent. 20 gennaio 2003, Tironi c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Il giorno 30 settembre 1998 il quotidiano *Il Messaggero* dava notizia del ferimento dell'attore, avvenuto in seguito a un regolamento di conti in ambito malavitoso e alludendo in più parti a una sua appartenenza a tali ambienti.

MOTIVAZIONE. Il difetto del requisito della forma corretta e della verità dei fatti non rende applicabile l'esimente del diritto di cronaca e pertanto la fattispecie risulta diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) personalità dell'offeso; 2) gravità delle accuse; 3) rilievo (pagina interna alla cronaca di Roma); 4) mancanza di prove circa le gravi affermazioni sul conto dell'attore; 5) mancata pubblicazione della rettifica.

3) *Sent. 19 maggio 2003, D.P. Zingone, Z. Zingone c. Fini, Perina.*

FATTO. Sul quotidiano *Il Secolo d'Italia* si riportava più volte, nel corso dell'anno 2000, la notizia dell'apertura nei confronti delle attrici di un'indagine giudiziaria in Nicaragua per una pluralità di illeciti.

MOTIVAZIONE. La fattispecie va considerata diffamatoria per il mancato rispetto dei limiti della verità della notizia e della contenenza della forma.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) personalità delle persone offese; 2) gravità dei fatti addebitati; 3) rilievo degli articoli; 4) ripetizione dei fatti diffamatori.

4) *Sent. 19 maggio 2003, Picchione c. Vaccari.*

Decisione sul solo quantum di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Danni patrimoniali: 1) media degli introiti degli anni precedenti. Danni non patrimoniali: 1) personalità della parte offesa; 2) sede in cui le espressioni diffamatorie sono state pronunciate.

5) *Sent. 20 giugno 2003, Ariosto c. International Press Coop. a r.l., Lucianelli, Scanni, Rattini, Lavitola, Demarcus.*

FATTO. In data 11 gennaio 1998, su un inserto del quotidiano *L'Avanti*, erano stati pubblicati più articoli a proposito di un possibile coinvolgimento dell'attrice con i servizi segreti; nello specifico, l'attrice avrebbe avuto l'incarico di depistare le indagini e deviare il corso di importanti procedimenti penali, affermazioni basate su fatti poi rivelatisi falsi.

MOTIVAZIONE. I fatti riportati non rispettano il criterio della verità intesa come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali della magistratura. La peculiarità della cronaca giudiziaria esige poi che il giornalista che riferisca notizie apprese in via confidenziale e non risultanti dagli atti ufficiali abbia l'onere di verificare direttamente le notizie ricevute e di dimostrarne la pubblica rilevanza. L'articolo ha pertanto carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione sociale dell'attrice; 2) rilievo assunto dalla vicenda.

6) *Sent. 24 giugno 2003, Porraccini c. Talotta, Costagliola.*

FATTO. Durante la seduta del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali del 20 novembre 2001, i convenuti depositavano e illustravano un dattiloscritto in cui si accusava la Porraccini, Presidente del suddetto Consiglio, di aver abusivamente modificato un atto pubblico. Le accuse venivano giustificate sulla base di presunte difformità tra le minute redatte in occasione delle singole sedute e i verbali risultanti dagli atti finali della riunione.

MOTIVAZIONE. La domanda deve essere accolta in quanto le affermazioni dei convenuti non sono state supportate da alcun riscontro probatorio, a tale scopo non essendo sufficiente la difformità dei verbali rispetto alle minute, le quali possono subire legittime elaborazioni.

7) *Sent. 27 giugno 2003, S.A.O. (Servizi Ambientali Orvieto) S.p.A. c. Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Viola.*

FATTO. In un articolo pubblicato nell'edizione del 19 febbraio 1999, il quotidiano *Il Messaggero* dava notizia dell'avvenuto sequestro di una discarica presso cui operava la società attrice per il reato di abbandono di rifiuti. Veniva inoltre stampata ed esposta nelle edicole una locandina dal titolo « Tonnellate di rifiuti tossici in discarica: guai per l'A.S.M. e la S.A.O. ».

MOTIVAZIONE. In merito ai fatti esposti nell'articolo, non è possibile individuare un caso di diffamazione in quanto i fatti vengono riportati con espressioni dubitative che si avvalgono di dati obiettivi e verificabili. Al contrario, nella locandina l'uso di un'espressione univoca per indicare la responsabilità della società attrice configura un uso illecito della libertà di informazione a mezzo della stampa e realizza sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato di diffamazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitata diffusione locale della locandina; 2) agevole fruibilità della locandina anche da parte di soggetti non lettori del quotidiano.

8) *Sent. 1 luglio 2003, Mattioli c. Regoli, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nel corso dell'estate del 1995 il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava più articoli a firma della Regoli, in cui si fornivano dettagli circa il coinvolgimento del Mattioli nel traffico internazionale di cocaina facente capo al clan Buondonno, affermando l'esistenza di prove schiaccianti a suo carico e commentando la preoccupazione dell'attore per gli esiti della sua carriera. Veniva inoltre divulgata la notizia della sottoposizione dell'attore alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

MOTIVAZIONE. Le notizie sono proposte in maniera suggestiva e con toni esasperati, riferendosi in termini di certezza a fatti che all'epoca erano mero oggetto di indagini giudiziarie. Pertanto, considerando la non corrispondenza al vero delle notizie divulgate, la pubblicazione assume carattere diffamatorio nei confronti dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dei fatti; 2) notorietà della vittima; 3) reiterazione della condotta.

9) *Sent. 3 luglio 2003, Vacondio Marzotto c. Finegil Editoriale S.p.A., erede Saviane.*

FATTO. In data 31 agosto 1999 il quotidiano *Il Mattino* di Padova pubblicava un articolo dal titolo « Qui Saviane », in cui si riportava la notizia dell'avvenuto trasferimento all'estero dell'attrice per il solo fine di evadere le tasse dello stato italiano.

MOTIVAZIONE. La notizia non rispetta il criterio della verità, che esclude l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca e pertanto la fattispecie è diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tiratura e diffusione locale della pubblicazione; 2) obiettiva gravità delle affermazioni; 3) modesto risalto dato alla notizia; 4) qualità della persona offesa (personaggio di pubblica notorietà).

10) *Sent. 18 luglio 2003, Ratini c. ANSA, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Editrice Romana S.p.A., Geraldini, Il Messaggero S.p.A., Venturini, Rossi.*

FATTO. L'agenzia ANSA e i quotidiani *Il Messaggero* e *La Repubblica* fornivano la notizia di indagini condotte nei confronti di una società esterna a quella gestita dall'attore, ma che con

la stessa condivideva i locali dell'attività, suggerendo un coinvolgimento dell'attore in indagini giudiziarie per intercettazioni illecite a danno di privati.

**MOTIVAZIONE.** Nell'ambito della cronaca giudiziaria l'elemento della verità della notizia va valutato in relazione alla corrispondenza agli atti giudiziari. Nel caso di specie, gli atti della magistratura mostrano chiaramente l'estraneità dell'attore alla vicenda giudiziaria e pertanto la pubblicazione assume carattere diffamatorio.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** Danno patrimoniale: 1) entità dei crediti vantati dalla società dell'attore; 2) considerazione del bilancio annuo della società.

11) *Sent. 25 luglio 2003, Macedonio c. Orefice, Il Messaggero S.p.A.*

**FATTO.** In data 21 aprile 1996, il quotidiano *Il Messaggero* riportava la notizia di un incontro a fini elettorali tra l'onorevole Mancuso e l'attore, il quale viene identificato come « il pregiudicato » per dei procedimenti penali, terminati rispettivamente con un'oblazione e un'assoluzione.

**MOTIVAZIONE.** La portata diffamatoria dell'articolo è limitata, poiché i fatti riportati solo parzialmente non corrispondono a verità, posta l'avvenuta conclusione di uno dei due procedimenti penali del quale se ne riferisce invece la pendenza.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE.** 1) tiratura e diffusione della pubblicazione; 2) obiettiva gravità delle affermazioni; 3) risalto dato alla notizia; 4) qualità della persona offesa.

12) *Sent. 6 agosto 2003, Russo c. Editrice La Stampa S.p.A., Mauro.*

**FATTO.** Nel corso del 1995, il quotidiano « *La Stampa* » pubblicava più articoli circa il coinvolgimento dell'attore in fatti di estorsione e corruzione nella provincia di Bari, presentando i fatti come certi anziché come mere ipotesi accusatorie e non tenendo conto degli esiti giudiziari della vicenda. Veniva inoltre espresso un forte giudizio negativo sulla persona morale dell'attore.

**MOTIVAZIONE.** I riferimenti all'attore travalicano il lecito esercizio del diritto di cronaca e critica poiché trascendono a valutazioni della persona morale dell'attore e omettono di richiamare l'esito positivo per l'attore della vicenda giudiziaria, mancando di fedeltà al contenuto degli atti giudiziari.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) attività del soggetto danneggiato; 2) qualità e diffusione nazionale del quotidiano; 3) tenore del fatto diffamatorio.

13) *Sent. 28 agosto 2003, Fulgeri c. ANSA s.r.l., Magnaschi.*

**FATTO.** Un comunicato della società convenuta, diffuso il 5 giugno 2000, riportava la notizia delle richieste di rinvio a giudizio del P.M. di Salerno relativamente a un procedimento penale nei confronti di giudici e altre persone collusi con la camorra, includendo il nome dell'attore tra i soggetti per i quali sarebbe stata richiesta la condanna a un anno di reclusione.

**MOTIVAZIONE.** L'articolo ha carattere diffamatorio in quanto il diritto di cronaca non può operare quale scriminante ove manchi il presupposto della verità della notizia.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) comportamento della parte convenuta inteso a limitare i danni con rettifica.

14) *Sent. 9 settembre 2003, Tarantino c. Colonna 2000 S.p.A., Bordicchia.*

**FATTO.** Sull'edizione regionale del quotidiano *Il Tempo*, veniva pubblicato in data 22 ottobre 1996 un articolo avente ad oggetto i fatti contenuti nella denuncia presentata nei confronti dell'attore da un pensionato INPS. Nella denuncia si esponeva che l'attore avrebbe richiesto delle tangenti nello svolgimento della sua attività professionale di medico alle dipendenze dell'INPS, fatti per i quali veniva successivamente assolto dal Tribunale di Civitavecchia.

**MOTIVAZIONE.** Il caso rientra nella fattispecie diffamatoria per difetto dei requisiti di verità e contenenza, essenziali per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca. La giornalista riporta infatti il contenuto della denuncia utilizzando una forma affermativa non ipotetica e aggiungendo commenti personali alla notizia, così rappresentando in maniera incompleta e distorta i fatti.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) attività professionale del soggetto danneggiato (medico); 2) tenore della notizia di cronaca; 3) qualità e diffusione della testata; 4) destinazione limitata della cronaca regionale; 5) assenza di una richiesta di rettifica immediata da parte del danneggiato; 6) pubblicazione tempestiva dell'esito processuale.

15) *Sent. 20 settembre 2003, Associazione Istituto S. Cecilia, eredi Lelli c. Federazione Sanità CISAS, Editrice Romana S.p.A., Trezzino.*

FATTO. In data 10 aprile 2000 veniva pubblicato sul quotidiano *Il Tempo* un articolo vertente su abusi e vessazioni psicologiche inflitti dalle parti attrici nei confronti di dipendenti, talvolta culminati anche nel licenziamento.

MOTIVAZIONE. La fattispecie risulta diffamatoria in quanto carente dei requisiti della verità e della correttezza formale dell'esposizione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) attività istituzionale dei soggetti danneggiati all'epoca della pubblicazione; 2) tenore delle affermazioni diffamatorie; 3) qualità e diffusione locale del quotidiano.

16) *Sent. 20 settembre 2003, Bonino c. Pioselli, Ippolito, Buffa, Editoriale Nord soc. coop. a r.l., Marchi.*

FATTO. In data 14 ottobre 1998 il quotidiano *La Padania* pubblicava un articolo dal titolo «The Vatican Watergate», in cui si riportava la notizia di un coinvolgimento dell'attore nell'attività di intercettazione illecita di tutti i telefoni del Vaticano, per avere lo stesso rilasciato un nulla-osta all'effettuazione di controlli della linea fax della *Peregrinatio ad Petri Sedem* in quanto amministratore dell'istituzione.

MOTIVAZIONE. La notizia della commissione da parte dell'attore di fatti illeciti non corrisponde al vero e pertanto va riconosciuto il carattere diffamatorio della pubblicazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) indubbia gravità delle attribuzioni offensive delle qualità personali e professionali del soggetto; 2) notevole risalto topografico dato alla notizia; 3) natura di organo partitico del quotidiano e diffusione limitata al nord Italia; 4) toni abbastanza contenuti della critica.

17) *Sent. 23 settembre 2003, Di Fabio c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava un articolo, in data 31 maggio 1996, circa presunti traffici illeciti che coinvolgerebbero uomini politici, magistrati, carabinieri e boss della malavita, dove il nome dell'attore veniva riportato in quanto componente dell'arma propenso ad agevolare i delitti commessi.

MOTIVAZIONE. L'accostamento operato dal giornalista tra la persona dell'attore e gli illeciti commessi è scorretto e suggestivo, non riportando con completezza e precisione i fatti accertati da sentenza penale. Va pertanto riconosciuta la fattispecie diffamatoria per carenza del requisito della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

18) *Sent. 26 settembre 2003, Di Raimondo c. Il Messaggero S.p.A., Calabrese.*

FATTO. Il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava più articoli nel corso del 1996, nei quali l'attore viene presentato come indagato e imputato per il reato di distruzione di bellezze naturali in merito alla vicenda del danneggiamento della «Tartaruga di roccia», fatti ai quali l'attore fu presente in quanto il colpevole era a bordo della sua imbarcazione.

MOTIVAZIONE. La fattispecie ha carattere diffamatorio in quanto difetta del requisito della verità della notizia, non avendo la convenuta adempiuto all'onere probatorio di cui è gravata neppure in merito alla verità putativa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ampia diffusione della testata giornalistica; 2) effettivo collegamento dell'attore alla vicenda in questione (egli era presente ai fatti, nonché proprietario dell'imbarcazione che ospitava il colpevole e padre del coimputato).

19) *Sent. 26 settembre 2003, Friz c. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Grimaldi.*

FATTO. Il TG3-Ambiente trasmetteva in data 15 giugno 1995 un servizio televisivo sui maltrattamenti agli animali, in cui l'attrice, veterinaria impegnata in favore di associazioni animaliste, veniva descritta come persona dedita a traffici illeciti di cani e gatti destinati alla vivisezione o alla macellazione.

MOTIVAZIONE. La scriminante del diritto di cronaca non risulta applicabile per difetto del presupposto della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese; 2) posizione sociale della parte lesa; 3) diffusione nazionale della trasmissione in questione.

20) *Sent. 29 settembre 2003, Basso c. Il Messaggero S.p.A., Stocco, Graldi.*

FATTO. Un articolo del quotidiano *Il Messaggero* del 13 agosto 2003 riportava la notizia di una denuncia a carico dell'attore da parte di un mediatore di affari, il quale, in uno stato di prostrazione per una gravissima malattia, si sarebbe visto costretto dal Basso a sottoscrivere un atto di nomina di fiduciario per l'espletamento di un mandato relativo ai proventi di un remunerativo incarico per la vendita di opere d'arte.

MOTIVAZIONE. La giornalista riporta con particolare drammaticità e amplificazione le accuse contenute nella denuncia, in difformità rispetto al contenuto della stessa e in contrasto con l'esito processuale della vicenda. Difettando del requisito della verità della notizia e della continenza espressiva, la fattispecie integra gli estremi della diffamazione.

21) *Sent. 3 ottobre 2003, Di Tella c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Ragone.*

Decisione sul solo quantum risarcitorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) presumibile diffusione dell'edizione del giornale; 2) natura dei fatti addebitati all'attore; 3) risalto modesto della notizia (non rileva il fatto che il trafiletto che la contiene sia stato inserito in un articolo di ben più ampio risalto topografico).

22) *Sent. 6 ottobre 2003, E.A.L.L. s.r.l. — Energia Ambiente Litorale Laziale c. Editrice Romana S.p.A., Cresci, Amata.*

FATTO. In un articolo pubblicato nell'edizione del 27 ottobre 1999 del quotidiano *Il Tempo*, era riportata la notizia di un coinvolgimento della società attrice in vicende di infiltrazioni camorristiche nei lavori di realizzazione di un termocombustore, accusa giustificata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Amata, quale capogruppo provinciale di un partito politico.

MOTIVAZIONE. Si riconosce l'ipotesi diffamatoria in quanto il giornalista riporta dichiarazioni altrui contenenti accuse diffamatorie senza una preventiva verifica di attendibilità della notizia; ne consegue una responsabilità per la fattispecie diffamatoria per l'assenza del presupposto della verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità delle notizie diffuse; 2) portata altamente disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione della parte offesa.

23) *Sent. 10 ottobre 2003, Grandolfo c. Codacons, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Mediaset S.p.A., Greggio.*

FATTO. Nel novembre 1998 il Codacons denunciava l'esistenza di presunte irregolarità nella gestione del laboratorio di fisica dell'Istituto Superiore di Sanità, presso il quale l'attore era incaricato, in qualità di dirigente, di controllare la nocività delle onde elettromagnetiche. Si sottolineava che l'attore esercitava anche funzioni direttive all'interno di un'associazione privata finanziata da una nota ditta di telefonini. La notizia veniva divulgata sul sito del Codacons e durante più trasmissioni televisive, quali « Il grande fratello » e « Striscia la notizia ».

MOTIVAZIONE. Nel divulgare le notizie, il Codacons omette di segnalare che il comportamento dell'attore era stato giudicato lecito a seguito di indagini giudiziarie, pertanto segnalando notizie parziali e non più attuali, in violazione di un generico dovere di correttezza e completezza dell'informazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tempo in cui si è protratto il mancato aggiornamento della notizia; 2) agevole possibilità di prendere visione di quanto pubblicato nel sito; 3) notorie sofferenze patite a causa del disagio e delle difficoltà nei rapporti interpersonali.

24) *Sent. 10 ottobre 2003, Cacchione c. Barberi, Quotidiano « Il Centro ».*

FATTO. In data 17 gennaio 1990 il quotidiano *Il Centro*, sulla cronaca di Avezzano, pubblicava un articolo non firmato dal titolo « Esposto in procura contro il sindaco di San Benedetto », riprodotto una presunta denuncia — rivelatesi poi una lettera anonima — per reati in materia urbanistica addebitati all'attore, sindaco della città.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria dell'articolo va desunta dalla consapevolezza dell'articolista circa la natura anonima delle dichiarazioni, per di più presentate in maniera alterata, in palese violazione del requisito della verità della notizia per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle accuse mosse; 2) ufficio pubblico ricoperto dalla parte lesa; 3) non notevole diffusione del quotidiano (diffusione locale).

25) *Sent. 10 ottobre 2003, Vecchia c. Codacons, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Mediaset S.p.A., Greggio.*

FATTO. Il sito del Codacons riportava la notizia che l'attore, dirigente di un laboratorio di fisica dell'Istituto Superiore di Sanità, non svolgeva con correttezza e imparzialità il compito di controllare la nocività delle onde elettromagnetiche in quanto dirigente anche di un'associazione privata, finanziata da una grande società produttrice di telefonini. Inoltre il sito non riportava l'avvenuta chiusura delle indagini a carico dell'attore; la notizia acquisiva maggiore risalto in quanto oggetto di dibattito all'interno di più trasmissioni televisive.

MOTIVAZIONE. L'attività di informazione deve rispondere ai canoni di massima correttezza e completezza e pertanto essa è abusiva nel momento in cui le notizie riportate sono parziali e non più attuali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tempo in cui si è protratto il mancato aggiornamento della notizia; 2) agevole possibilità di prendere visione di quanto pubblicato nel sito; 3) notorie sofferenze patite a causa del disagio e delle difficoltà dei rapporti interpersonali.

26) *Sent. 14 ottobre 2003, Nizzola c. Undici s.r.l., Teotino.*

FATTO. Il settimanale di calcio « Rigore » pubblicava più articoli a proposito della vicenda relativa ai regali natalizi donati da società calcistiche a vari esponenti della compagine arbitrale italiana; in particolare, viene divulgata la notizia della conoscenza dei fatti illeciti da parte dell'attore, allora presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e della sua conseguente colpevole inerzia.

MOTIVAZIONE. Gli articoli pubblicati difettano del requisito della veridicità e della continenza, per aver presentato come certa la conoscenza dell'attore degli illeciti commessi all'interno della Federazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione sociale dell'attore in quanto persona nota; 2) dubbi conseguenti sulla sua correttezza e moralità; 3) diffusione delle notizie in ambiente sportivo, prontamente riprese da altri organi di stampa; 4) clamore suscitato dalla pubblicazione.

27) *Sent. 22 ottobre 2003, Penninpede c. Fregni.*

FATTO. La convenuta, in una serie di denunce presentate tra il 1994 e il 1996, accusava l'attore dei reati di abuso di ufficio, di rivelazione di segreti di ufficio, di falso e altre accuse aggiunte in occasione di procedimenti penali, così da generare l'avvio di diverse indagini e processi a carico dell'attore.

MOTIVAZIONE. La presentazione di denunce è fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. laddove le accuse siano false giacché non basate su fatti che siano stati putativamente ritenuti veri in base a concrete circostanze di fatto. Le stesse integrano i delitti di diffamazione e calunnia per avere la convenuta denunciato l'attore nella colpevolezza della sua innocenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle accuse mosse dalla convenuta nelle denunce; 2) numerosi procedimenti penali cui l'attore è stato sottoposto; 3) discredito verosimilmente subito nell'ambito lavorativo e non.

28) *Sent. 12 novembre 2003, Abatiello c. Editoriale Corriere s.r.l., Fabozzo, Pascarella.*

FATTO. In data 2 dicembre 1999 il quotidiano Corriere di Caserta pubblicava un articolo dal titolo « Tentò di uccidere un viados a sprangate, preso », in cui l'attore veniva descritto come un violento aggressore, in difformità rispetto al contenuto degli atti giudiziari.

MOTIVAZIONE. L'articolo pubblicato difetta del requisito della veridicità della notizia e pertanto costituisce un esercizio abusivo del diritto di cronaca e critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) sofferenza per essere stato esposto all'attenzione del pubblico per fatti non veri; 2) diffusione limitata del quotidiano in ambito meramente locale.

29) *Sent. 12 novembre 2003, Giordano c. Vancini.*

FATTO. Il convenuto presentava una denuncia per presunti abusi sessuali compiuti dall'attore in danno di una minore, fatti sui quali si era poi pronunciato il Tribunale di Roma accertando la palese infondatezza delle accuse.

MOTIVAZIONE. La fattispecie ha carattere diffamatorio per l'incontestabile infondatezza delle accuse contenute nella denuncia, così come accertato anche in sede penale.

30) *Sent. 28 novembre 2003, Baldi, Consultorio Genetica s.r.l. c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro.*

FATTO. Sul quotidiano La Repubblica dell'11 febbraio 2000 veniva pubblicato un articolo dal titolo « U.S.A., proposta indecente a Stanford — 200 milioni per un ovulo d'atleta », a corredo

del quale veniva collocata l'immagine della dott.ssa Baldi, facilmente identificabile e dunque associabile all'istituto presso il quale svolgeva attività professionale.

**MOTIVAZIONE.** La divulgazione dell'immagine avviene senza un consenso espresso dell'attrice, in violazione della normativa sul diritto all'immagine e alla tutela dei dati personali. La pubblicazione integra inoltre gli estremi della diffamazione, poiché rende possibile l'identificazione delle parti attrici, generando un accostamento suggestionante un coinvolgimento nelle vicende narrate dall'articolo e pertanto senza il rispetto dei requisiti della continenza e della verità della notizia, essenziali nel diritto di cronaca.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) ampia diffusione del quotidiano.

31) *Sent. 28 novembre 2003, Caria, Nappi c. Di Martino.*

**FATTO.** Nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente su un caso di fallimento il convenuto, esecutore testamentario, depositava una memoria difensiva nella quale i due attori, magistrati, venivano accusati di parzialità nello svolgimento del loro operato professionale.

**MOTIVAZIONE.** Il contenuto della memoria è diffamatorio poiché le espressioni utilizzate esulano dal diritto di critica, che deve mantenersi nei limiti della correttezza anche attraverso l'uso di espressioni forti e aggressive, ma senza spingersi fino all'attribuzione di fatti riprovevoli con attacchi personali e gratuiti all'onorabilità delle persone.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità dell'estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese.

32) *Sent. 6 dicembre 2003, Juvara c. Il Messaggero S.p.A., Graldi, Bassi, Mangani.*

**FATTO.** In data 11 luglio 2000 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo a proposito del furto al caveau del Palazzo di Giustizia a Roma, fornendo la notizia della sottoposizione dell'attore alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di esercizio della professione forense. **MOTIVAZIONE.** Le notizie pubblicate differiscono dall'atto giudiziario fonte della notizia e pertanto non rispettano il criterio della verità, integrando gli estremi del delitto di diffamazione.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) diffusione territoriale del quotidiano; 2) non particolare gravità dell'offesa; 3) successivo aggravarsi della posizione penale dell'attore così da rendere veridiche le informazioni prima inesatte; 4) stringatezza del contenuto delle notizie riguardanti l'attore con riferimento al più ampio contesto dell'articolo.

33) *Sent. 12 dicembre 2003, Petrilli, Pepe c. Anselmi, Martinelli, Marra.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) diffusione della testata giornalistica; 2) reiterazione della condotta delittuosa ripetutasi in due distinti episodi; 3) risalto dato alla notizia in relazione alla accertata falsità della stessa; 4) natura delle affermazioni riguardanti gli attori (idonee a ledere la dignità umana anche per la eventuale rilevanza penale della condotta).

34) *Sent. 12 dicembre 2003, Cordova c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Sgarbi.*

**FATTO.** All'interno della trasmissione satirica «Sgarbi quotidiani», condotta dal convenuto Sgarbi, il convenuto rende oggetto di scherno la persona dell'attore e la sua attività di magistrato.

**MOTIVAZIONE.** Il contenuto delle dichiarazioni travalica il limite della civile esposizione, in quanto svincolato da ogni legame funzionale con la finalità informativa, costituendo pertanto un illegittimo esercizio del diritto di satira.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) particolare efficacia diffusiva del mezzo di comunicazione utilizzato; 2) natura delle affermazioni riguardanti l'attore, idonee ad attribuire allo stesso una condotta penalmente rilevante; 3) gravità delle accuse in relazione alla personalità dell'attore e alla funzione giurisdizionale esercitata; 4) particolare violenza delle espressioni utilizzate; 5) insistente reiterazione dell'azione diffamatoria.

35) *Sent. 12 dicembre 2003, Spalvieri c. Sagliano.*

**FATTO.** Durante una riunione condominiale svoltasi in data 1 giugno 1999 il convenuto poneva in essere una condotta ingiuriosa nei confronti dell'attore, proferendo nei suoi confronti insulti e minacce alla presenza degli altri condomini.

**MOTIVAZIONE.** I fatti accertati sulla base delle testimonianze degli altri condomini integrano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato di ingiuria aggravata.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) forma aggravata del reato commesso alla presenza di più persone; 2) limitatezza dell'ambito nel quale si è consumata la condotta; 3) specificità del ruolo

della persona offesa (amministratore di condominio); 4) lesione del rapporto fiduciario intrattenuto con gli spettatori della vicenda.

36) *Sent. 14 dicembre 2003, Italferr S.p.A. c. Il Messaggero S.p.A., Graldi, Martinelli.*

FATTO. In data 6 novembre 1999 il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava un articolo dal titolo « Appalti: le FS regalano 8 miliardi », a firma del giornalista Martinelli, vertente su presunte irregolarità e parzialità nella gestione degli appalti delle Ferrovie dello Stato.

MOTIVAZIONE. La notizia è inveritiera e fuorviante per i lettori, avendo l'articolaista presentato come notizia di cronaca ciò che è esclusivamente una sua opinione personale, in violazione del dovere di veridicità, integrità e completezza della notizia e pertanto integrando gli estremi del reato di diffamazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE. 1) risalto della notizia; 2) diffusione della testata.

37) *Sent. 16 dicembre 2003, Vido c. Il Messaggero S.p.A., Graldi, Martinelli.*

FATTO. In data 6 novembre 1999 il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava un articolo dal titolo « Appalti: le FS regalano 8 miliardi », a firma del giornalista Martinelli, vertente su presunte irregolarità e parzialità nella gestione degli appalti delle Ferrovie dello Stato.

MOTIVAZIONE. La notizia è inveritiera e fuorviante per i lettori, avendo l'articolaista presentato come notizia di cronaca ciò che è esclusivamente una sua opinione personale, in violazione del dovere di veridicità, integrità e completezza della notizia e pertanto integrando gli estremi del reato di diffamazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) risalto della notizia; 2) diffusione della testata; 3) minore valenza diffamatoria nei confronti dell'attore per il lungo tempo trascorso dall'evento dannoso.

38) *Sent. 29 dicembre 2003, De Angelis c. R.C.S. Editori S.p.A., De Bortoli, Bongini.*

FATTO. Su varie edizioni dell'agosto del 1996 il quotidiano *Il Corriere della Sera* indicava l'attore quale colpevole di gravi reati, tra cui un omicidio, per un caso di omonimia con il vero autore degli stessi. A corredo degli articoli divulgava anche immagini raffiguranti l'attore.

MOTIVAZIONE. La prova dell'errore scusabile incombeva sul giornalista, il quale non ha svolto le dovute verifiche circa l'attendibilità delle notizie e la riferibilità delle foto all'effettivo protagonista dei fatti di cronaca. Non esistendo pertanto l'esimente del diritto di cronaca, la fattispecie risulta diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione sociale del danneggiato; 2) collocazione economica e professionale dell'attore (solo genericamente enunciata e non specificatamente provata); 3) sofferenza per essere stato esposto all'attenzione del pubblico per fatti non veri; 4) tempestiva rettifica da parte del quotidiano.

39) *Sent. 9 gennaio 2004, Zucconi Galli Fonseca c. Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Martinelli.*

FATTO. In più articoli pubblicati sul quotidiano *Il Messaggero* veniva diffusa la notizia di una collusione dell'attore, all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con la banda della Magliana. La notizia veniva giustificata sulla base del ritrovamento del numero telefonico dell'attore accanto al cadavere di un pregiudicato, aggiungendo ulteriori informazioni provenienti da un presunto mandato di cattura nei confronti dell'attore, dalle risultanze di un pubblico dibattimento con alcuni pentiti e dall'esito di un'interrogazione parlamentare.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate negli articoli risultano diffamatorie in quanto in manifesta violazione del requisito della verità, per mancata corrispondenza agli accertamenti della polizia giudiziaria e alle risultanze delle indagini e inchieste svolte sui fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità e reiterazione delle accuse; 2) posizione sociale e ufficio pubblico ricoperto dalla parte lesa; 3) alta tiratura del quotidiano.

40) *Sent. 9 gennaio 2004, Mursia c. De Gregorio, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Il quotidiano *La Repubblica* pubblicava un articolo dal titolo « Nel supercentralino dei vip cambia l'agenda dei potenti » sull'edizione del 13 giugno 2001, in cui si affermava che la nomina dell'attrice al Consiglio di amministrazione della RAI era stata frutto di un errore di persona, in quanto i Presidenti delle Camere avrebbero designato la madre dell'attrice. La notizia era stata esplicitamente smentita da un comunicato-stampa dei due Presidenti.

MOTIVAZIONE. La notizia difetta del requisito della verità e pertanto costituisce una lesione dell'onore e della reputazione dell'attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) natura delle offese proferite; 2) incarichi pubblici ricoperti dalla parte lesa e sua notorietà; 3) notevole diffusione del quotidiano.

41) *Sent. 12 gennaio 2004, Agecontrol S.p.A. c. Bassoli, Vigne, Il Giornale d'Italia.*

FATTO. Il quotidiano Il Giornale d'Italia pubblicava più articoli nel corso del 2002 nei quali si affermava l'inefficienza della società attrice nell'effettuazione di controlli alla stessa delegati su prodotti alimentari, in quanto agenzia per i controlli e le azioni comunitarie, e la conseguente revoca della delega allo svolgimento delle suddette verifiche.

MOTIVAZIONE. Le notizie difettano del requisito della verità e pertanto la pubblicazione costituisce ipotesi diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità del ruolo rivestito dalla danneggiata e conseguenti ripercussioni professionali e sociali.

42) *Sent. 19 gennaio 2004, Muolo c. Esedra Società Editrice s.r.l., Bassoli, Spezzaferro, Baldasserini, Alexis.*

FATTO. Nel corso dell'anno 2000 Il Giornale d'Italia pubblicava più articoli e vignette satiriche, in cui si indicava l'attrice quale soggetto che indebitamente percepiva un doppio stipendio, abusando della propria posizione istituzionale e omettendo di svolgere i propri doveri di ufficio, il tutto al fine di soddisfare le proprie aspirazioni personali e politiche.

MOTIVAZIONE. Il contenuto degli articoli esula da una critica civile e costruttiva risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria non supportata da elementi oggettivi di rilievo, ma fondata su opinioni personali di carattere denigratorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non provata veridicità delle ipotesi-notizie diffuse; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

43) *Sent. 19 gennaio 2004, Errani c. Grassi.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) *pretium doloris* per il danno *in re ipsa* subito.

44) *Sent. 23 gennaio 2004, Tana c. RAI — Radio Televisione Italiana S.p.A., Rizzo Nervo, Lagostena Bassi.*

FATTO. Nel 1992 l'attore era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria, in seguito a una denuncia della moglie divorziata con l'accusa di abusi sessuali in pregiudizio della figlia minore, imputazione dal quale era stato assolto per insussistenza dei fatti. In data 18 giugno 2000 Il Telegiornale dell'emittente RAI Tre mandava in onda un servizio sulla pubblicazione di un libro intitolato « Carolina T. la bugiarda — la violenza di un padre, la violenza della legge », di cui è attrice la figlia minore dell'attore, facilmente identificabile dalla descrizione della vicenda e dall'inserimento di dati personali; nel corso del servizio venivano presentati i fatti posti alla base della narrazione in un'ottica contraria a quanto accertato dalla magistratura, presentando l'attore come responsabile dell'accaduto e omettendo il riferimento all'esito giudiziario della vicenda.

MOTIVAZIONE. Il servizio espone i fatti in modo da instillare nel pubblico la certezza della colpevolezza dell'attore, in violazione del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione.

45) *Sent. 23 gennaio 2004, Comanducci c. Anselmi, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 2 agosto 2001, il settimanale L'Espresso pubblicava un articolo dal titolo « Un Sabato da miliardari », dove si criticavano le scelte economiche dell'attore nella gestione di alcune trasmissioni della RAI, alludendo anche alla percezione di tangenti.

MOTIVAZIONE. L'articolo presenta carattere diffamatorio in quanto carente del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese proferite; 2) importanti incarichi ricoperti dalla parte lesa; 3) notevole diffusione del settimanale.

46) *Sent. 23 gennaio 2004, Zdenka c. Sinagra.*

FATTO. In data 11 aprile 2001 il convenuto inviava un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel quale descrive l'attrice come « un'anziana e incolta croata, proveniente dall'entroterra fiumano che sconosce del tutto la lingua italiana ».

MOTIVAZIONE. La frase utilizzata dal convenuto ha portata obiettivamente ingiuriosa che non si giustifica con il contesto dell'esposto.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitatezza dell'ambito di destinazione dell'esposto.

47) *Sent. 24 gennaio 2004, Di Vito c. Calajò, Quadrirai Editore Associazione.*

FATTO. Il periodico Quadrirai, nell'edizione gennaio-agosto 2000, pubblicava un articolo dal titolo « Rai senior nella bufera », in cui si insinuava che l'attore, presidente dell'Associazione Rai Senior, avesse agito in mala fede per assicurarsi la rielezione in occasione del rinnovo degli organi sociali.

MOTIVAZIONE. La notizia manca del requisito della veridicità della notizia, presupposto per un legittimo diritto di cronaca o critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) intensità del dolo; 3) grado di colpa.

48) *Sent. 30 gennaio 2004, Santoro, Cardente c. Venturini, Il Messaggero S.p.A., Agenzia Nazionale Stampa Associata s.r.l.*

FATTO. Le due società convenute avevano ripetutamente diffuso notizie in merito a una pretesa attività dell'Agenzia Axel, di proprietà della Cardente e gestita dal Santoro, di illecita intercettazione nelle comunicazioni telefoniche a danno di aziende, professionisti ed esponenti del mondo politico. Veniva inoltre riportata la notizia di precedenti condanne per diffamazione a carico del Santoro e dell'esito positivo di reiterate perquisizioni domiciliari disposte nei confronti dello stesso.

MOTIVAZIONE. Le notizie hanno carattere diffamatorio per il mancato rispetto del requisito della verità, perché viene riportata una realtà distorta e molto più grave di quella delineatasi nel corso delle indagini e del giudizio penale a carico del Santoro.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto; 2) qualità della persona offesa; 3) diffusione locale degli articoli.

49) *Sent. 2 febbraio 2004, Masi c. Esedra Società Editrice s.r.l., Bassoli, Licastro, Taccini, Alexis.*

FATTO. Il quotidiano Il Giornale d'Italia pubblicava più articoli a partire dal 5 maggio 2000 a proposito delle cariche ricoperte dall'attore, per l'esattezza riferendosi alla dirigenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla docenza universitaria e alla posizione di commissario straordinario SIAE. L'attore viene ripetutamente accusato di non svolgere i propri doveri di ufficio, di abusare della propria posizione istituzionale, di percepire una pluralità di compensi e il tutto al fine di soddisfare le proprie aspirazione personali e politiche.

MOTIVAZIONE. Il contenuto degli articoli esula da una critica civile e costruttiva risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria non supportata da elementi oggettivi di rilievo, ma fondata su opinioni personali di carattere denigratorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non provata veridicità delle ipotesi-notizie diffuse; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

50) *Sent. 10 febbraio 2004, Masi c. Esedra Società Editrice s.r.l., Bassoli, Licastro, Di Ciommo, Alexis.*

FATTO. Il quotidiano Il Giornale d'Italia pubblicava più articoli, a partire dal 7 giugno 2000, a proposito delle molteplici cariche ricoperte dall'attore, per l'esattezza riferendosi alla dirigenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla docenza universitaria e alla posizione di commissario straordinario SIAE. L'attore viene ripetutamente accusato di non svolgere i propri doveri di ufficio, di abusare della propria posizione istituzionale, di percepire una pluralità di compensi e il tutto al fine di soddisfare le proprie aspirazione personali e politiche.

MOTIVAZIONE. Il contenuto degli articoli esula da una critica civile e costruttiva risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria non supportata da elementi oggettivi di rilievo, ma fondata su opinioni personali di carattere denigratorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non provata veridicità delle ipotesi-notizie diffuse; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

51) *Sent. 13 febbraio 2004, Marabelli c. Giordano, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Sull'edizione del 11 gennaio 2002 dell'inserto Il Venerdì del quotidiano La Repubblica veniva pubblicato un articolo dal titolo « Mucca pazza (quel che resta della grande paura) », in cui si accusa l'attore, dirigente ministeriale, di aver disatteso i propri doveri in merito al controllo degli animali circolanti sul territorio italiano.

MOTIVAZIONE. L'articolo ha gravemente travisato i fatti, così ledendo l'onore e la reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) natura delle offese proferite; 2) incarichi pubblici ricoperti dalla parte lesa; 3) notevole diffusione del quotidiano e del suo inserto.

52) *Sent. 16 febbraio 2004, Curcio c. Editoriale Corriere s.r.l., Clemente, Fabozzo, Pelagalli.*

FATTO. Il quotidiano Il Corriere di Caserta pubblicava più articoli a partire dal 22 maggio 1998 circa la sussistenza di una presunta indagine penale instaurata dalla Procura di Salerno nei confronti dell'attore, magistrato operante nell'antimafia del Tribunale di Napoli, per asserite omissioni in una particolare indagine nei confronti di imprenditori e politici.

MOTIVAZIONE. Gli articoli difettano del requisito della verità della notizia ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca e pertanto la pubblicazione assume carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) grave tenore delle affermazioni diffamatorie concernenti l'attività professionale del soggetto danneggiato; 2) divulgazione in un ambito territoriale nel quale l'attore aveva esercitato le proprie funzioni; 3) qualità e diffusione meramente locale del quotidiano; 4) pubblicazione in epoca di molto successiva al trasferimento dell'attore dalla Procura.

53) *Sent. 17 febbraio 2004, Lombardo c. L'Editrice Romana S.p.A., eredi Cresci.*

FATTO. In data 24 ottobre 1998 il quotidiano Il Tempo riportava un articolo dal titolo « I dipendenti denunciano la direttrice della casa di riposo », in cui si alludeva a presunte indagini nei confronti dell'attrice per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per sperpero di denaro pubblico, poiché la Lombardo avrebbe utilizzato la casa di riposo esclusivamente per interessi personali.

MOTIVAZIONE. Non essendo stata presentata alcuna denuncia a carico dell'attrice, l'articolo difetta dei requisiti della verità della notizia e della continenza formale per le espressioni utilizzate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo di informazione.

54) *Sent. 20 febbraio 2004, Fiore, Forza Nuova, Canu c. MRC s.r.l., Gagliardi.*

FATTO. Il quotidiano Liberazione pubblicava più articoli nel corso dell'anno 2000, in cui al partito Forza Nuova si attribuisce un'ispirazione neonazista. È riportata inoltre la notizia dell'arresto e successiva condanna dei principali esponenti del partito per associazione sovversiva, rapina e banda armata, in relazione alla strage di Bologna, e per altri atti violenti di stampo antisionista.

MOTIVAZIONE. Le notizie difettano del requisito della verità e per questo motivo hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) intensità del dolo; 3) qualità personali del danneggiato; 4) divulgazione della notizia.

55) *Sent. 24 febbraio 2004, Farinelli c. Pressello A., Pressello L.*

FATTO. In due episodi avvenuti tra aprile e maggio del 1991, i due convenuti ripetutamente ingiuriavano l'attore, oltre che aggredirlo con pugni e calci al corpo e al viso, in seguito a dverbi familiari per la separazione personale in corso tra l'attore e la sorella dei Pressello.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) difficile frangente familiare in cui si inserisce la discussione.

56) *Sent. 2 marzo 2004, Antonio Merloni S.p.A. c. Finegil Editoriale, Del Giudice, Di Brino, Poillucci.*

FATTO. In data 29 giugno 2000 il quotidiano Il Centro pubblicava un articolo intitolato « WTS, no di Morese alla sperimentazione — condannata la commercializzazione selvaggia dei serbatoi GPL. Prossimo confronto con gli altri 11 ministri l'11 luglio », in cui si riportava un'intervista

al direttore generale della WTS, società concorrente della Merloni, il quale accusava quest'ultima di corruzione di alcuni funzionari pubblici al fine di ottenere una deregolamentazione illegittima per l'installazione dei depositi di GPL.

MOTIVAZIONE. Nel caso di pubblicazione di un'intervista, non intercorre responsabilità del giornalista e del giornale, laddove il contenuto della stessa sia fedele alle affermazioni dell'intervistato, senza l'aggiunta di commenti personali, pertanto rispettando i canoni della verità della notizia e della continenza espositiva. Per questi motivi, la responsabilità diffamatoria nel caso di specie ricade esclusivamente sulla persona dell'intervistato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ambito locale di diffusione del giornale; 2) collocazione ed ampiezza tipografica non particolarmente rilevante dell'articolo.

57) *Sent. 10 marzo 2004 Foti c. Manfredi, Di Giovacchino, Anselmi, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Il 17 e 18 luglio 1995 il quotidiano Il Messaggero riportava la notizia dell'arresto dell'attore per collusione con la mafia nell'esercizio della sua attività di magistrato, riportando il contenuto di atti giudiziari riservati e presentandoli altresì in maniera distorta e incompleta, con illazioni personali del giornalista circa le possibili conseguenze legali delle indagini in corso.

MOTIVAZIONE. Nonostante il nucleo dei fatti narrati corrisponda a verità, anche per ciò che concerne la cronaca giudiziaria, non è consentito al giornalista aggiungere circostanze inventate che rafforzano il giudizio negativo sulla personalità del soggetto colpito dal provvedimento giudiziario insinuando l'esistenza di altri provvedimenti, anche *in fieri*.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DAL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) intensità del dolo; 3) qualità personali del danneggiato; 4) divulgazione della notizia.

58) *Sent. 10 marzo 2004, IPI — Impresa Pulizie industriali s.r.l. c. Nordest Comunicazione s.r.l., Commisso.*

FATTO. Sull'edizione del 17 maggio 2002 del giornale «Il Nordest» veniva divulgata la notizia del coinvolgimento della società attrice in illeciti di natura penale per smaltimento di rifiuti urbani.

MOTIVAZIONE. La portata diffamatoria dell'articolo discende dalla carenza del requisito della verità della notizia ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità del ruolo rivestito dalla società danneggiata; 2) ripercussioni nell'ambiente sociale e di lavoro.

59) *Sent. 12 marzo 2004, Rienzi c. De Russis.*

FATTO. Il convenuto in più occasioni accusava l'attore di essersi indebitamente appropriato dei risarcimenti ottenuti dalla Codacons, di cui il Rienzi è Presidente, a seguito di transazioni con la SIP e l'AUSTEL. Per l'esattezza, il convenuto divulgava una cartolina tra i giudici del Consiglio di Stato riportando le suddette notizie diffamanti, nonché di un documento all'interno di una riunione del CRUC.

MOTIVAZIONE. Non è consentito diffondere notizie potenzialmente lesive dell'immagine di un professionista al di fuori delle sedi in cui il dibattito politico può legittimamente svolgersi. Pertanto, la comunicazione assume carattere diffamatorio nei confronti dell'attore in quanto le notizie non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità della parte lesa.

60) *Sent. 12 marzo 2004, Figorilli c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Il quotidiano Il Messaggero pubblicava più articoli nel corso del 1999 contenenti la notizia del coinvolgimento dell'attore, il quale veniva identificato con l'inserimento di dati personali, in un'indagine per spaccio di droga ed estorsione, per l'esattezza riferendosi a un presunto avviso di garanzia per il Figorilli e all'espletamento di successivi interrogatori nei suoi confronti.

MOTIVAZIONE. La stampa si deve limitare a riportare quanto a sua conoscenza mantenendosi strettamente entro i limiti della obiettività informativa ed in particolare senza dare per scontato ciò che è invece ancora oggetto di indagini. Per tale motivo, il contenuto degli articoli in esame difetta dei requisiti della verità della notizia e della forma civile dell'esposizione.

Inoltre, la pubblicazione di dati personali non essenziali ai fini della narrazione dell'evento è contraria alla normativa in materia di trattamento di dati personali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) notorietà della parte attrice (direttore di banca di una piccola città); 2) risalto dato alla notizia; 3) diffusione del giornale.

61) *Sent. 12 marzo 2004, Cardinali G., Cardinali E., Capri, Iacopino c. Il Messaggero S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 4 aprile 1997 i quotidiani La Repubblica e il Messaggero riportavano la notizia di indagini a carico degli attori per i reati di associazione a delinquere, usura, usura impropria, estorsione, danneggiamento ed istigazione al suicidio, senza riferire dell'intervento di provvedimenti giudiziari favorevoli agli attori per il rigetto delle richieste di applicazione di misure cautelari nei loro confronti.

MOTIVAZIONE. Gli articoli difettano del requisito della verità della notizia, perché trattandosi di cronaca giudiziaria, i giornalisti avevano il dovere di controllare le fonti di informazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DAL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione, (tiratura, collocazione e ampiezza tipografica data alla notizia, la rilevanza esclusivamente privata delle notizie fornite sugli interessati).

62) *Sent. 12 marzo 2004, Cristaldi c. Piccinno.*

FATTO. Il convenuto, in qualità di preside dell'istituto presso il quale l'attore svolge la professione di insegnante, inviava in data 15 ottobre 1993 una relazione al Provveditorato agli Studi di Roma contenente insulti gratuiti e superflui verso la persona dell'attore, il cui carattere diffamatorio era già stato accertato da sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) natura delle offese proferite; 2) procurata diffusione nello stesso ambiente lavorativo della parte lesa.

63) *Sent. 13 marzo 2004, Foti c. L'Unità Editrice Multimediale S.p.A., Mennella, Varano.*

FATTO. Il quotidiano L'Unità pubblicava più articoli nel corso del luglio 1995 in cui, prendendo spunto dall'arresto dell'attore, aveva riportato il contenuto di atti giudiziari riservati, presentandoli altresì in maniera distorta, suggestiva e incompleta; in particolare, si attribuivano all'attore comportamenti favorevoli ad associazioni di stampo mafioso e si aggiungevano illazioni personali del giornalista circa le possibili conseguenze legali delle indagini in corso.

MOTIVAZIONE. Nonostante il nucleo dei fatti narrati corrisponda a verità, anche per ciò che concerne la cronaca giudiziaria, non è consentito al giornalista aggiungere circostanze inveritiere che rafforzano il giudizio negativo sulla personalità del soggetto colpito dal provvedimento giudiziario insinuando l'esistenza di altri provvedimenti, anche *in fieri*.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DAL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) intensità del dolo; 3) qualità personali del danneggiato; 4) divulgazione della notizia.

64) *Sent. 18 marzo 2004, Malpica, Di Cesare c. Il Messaggero S.p.A., Mangani.*

FATTO. In data 6 agosto 2000 veniva pubblicato un articolo sul quotidiano Il Messaggero dal titolo «Anni d'indagini tra dubbi e bluff — le ventinove coltellate, firma di un raptus sospetto», nel quale si avanzavano nuove ipotesi sull'omicidio di Simonetta Cesaroni avvenuto nell'agosto 1990, in particolare coinvolgendo gli attori — all'epoca dirigente del SISDE e segretario nazionale dell'associazione degli Ostelli della Gioventù, ente per cui lavorava la Cesaroni — nello sviamento delle indagini e nella commissione dello stesso delitto.

MOTIVAZIONE. Non essendo stata presentata alcuna prova circa l'ingresso del Malpica e del Di Cesare nelle indagini giudiziarie, la giornalista ha elaborato *ex novo* coinvolgimenti personali degli attori senza un fondamento in atti giudiziari, in palese violazione del requisito della verità della notizia. Pertanto, la fattispecie costituisce ipotesi diffamatoria poiché non applicabile la scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) attività del soggetto danneggiato all'epoca della pubblicazione; 2) tenore della notizia di cronaca; 3) qualità e diffusione del quotidiano.

65) *Sent. 22 marzo 2004, Linee Lziali S.p.A., Cavalieri, Bottini, Ziccardi, Roggi, Ponzi, Pompei, Di Michele c. Il Messaggero S.p.A., Graldi, Martinelli.*

FATTO. L'edizione del 22 aprile 2000 del quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo intitolato «Bus d'oro indagati dirigenti Cotral», in cui si dava la notizia delle indagini a carico degli attori per il reato di abuso di ufficio, a causa dell'eccessiva spesa sostenuta dall'azienda per l'acquisto di nuove vetture. Per contro, non viene fatta menzione dell'intercorsa archiviazione e conseguente chiusura del procedimento.

MOTIVAZIONE. La notizia appare inveritiera e incompleta, pertanto presenta carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) possibili ripercussioni negative nell'ambito familiare e lavorativo; 2) circostanza che la notizia è stata riportata per la sola cronaca di Roma.

66) *Sent. 28 marzo 2004, Viola c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Giustolisi, Rinaldi Tufi.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) clamore provocato dalla pubblicazione; 2) diffusione in ambito nazionale del settimanale; 3) posizione di notevole rilievo dell'attore all'epoca dei fatti (Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria); 4) perdita di considerazione tra i colleghi che egli è stato costretto a subire con l'attribuzione della condotta evidenziata nell'articolo; 5) pregiudizio alla vita familiare e vita di relazione in generale.

67) *Sent. 28 marzo 2004, Pontorieri c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Giustolisi, Rinaldi Tufi.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) clamore provocato dalla pubblicazione; 2) diffusione in ambito nazionale del settimanale; 3) posizione di notevole rilievo dell'attore all'epoca dei fatti (Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria); 4) perdita di considerazione tra i colleghi che egli è stato costretto a subire con l'attribuzione della condotta evidenziata nell'articolo; 5) pregiudizio alla vita familiare e vita di relazione in generale.

68) *Sent. 8 aprile 2004, Tecce c. Mottola.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione, 2) personalità della parte lesa; 3) qualità del veicolo d'informazione.

69) *Sent. 14 aprile 2004, Conzo, D'Alessio c. Edizioni del Roma S.p.A., Paolo, Gazzilli, Clemente.*

FATTO. Nel 1999 l'emittente televisiva TNC trasmetteva due interviste al Clemente, direttore del quotidiano La Nuova Gazzetta di Caserta, in merito alle perquisizioni eseguite presso la redazione del quotidiano e presso l'abitazione di un giornalista; il Clemente riportava affermazioni diffamanti nei confronti della magistratura responsabile del provvedimento, in particolare per le modalità di esecuzione dello stesso, alludendo a giudizi di incompetenza professionale, ignoranza e abuso della propria posizione per fini personali.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dell'articolo integra gli estremi della diffamazione poiché difetta del requisito della continenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) posizione sociale e professionale degli attori; 3) scarsa diffusione del mezzo divulgativo utilizzato (limitato a un ambito strettamente locale).

70) *Sent. 16 aprile 2004, Infortunistica Italia s.r.l., Fiumana c. RAI — Radiotelevisione Italiana.*

FATTO. Sul telegiornale regionale dell'Emilia Romagna venivano trasmessi dei servizi, a partire dal 27 gennaio 1998, nei quali si riferivano notizie diffamatorie circa la commissione da parte dei titolari della società di truffe miliardarie ai danni di assicurazioni, fatti oggetto di indagini della magistratura.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione difetta del requisito della verità della notizia e pertanto costituiva ipotesi diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dei fatti; 2) personalità dei soggetti offesi; 3) diffusione del notiziario.

71) *Sent. 3 maggio 2004, Caputo c. Simonetti, Rinaldi.*

FATTO. In data 20 maggio 1999, il settimanale L'Espresso pubblicava un articolo intitolato «Parioline rosse», in cui si rivisitava il passato politico studentesco di vari personaggi, più o meno noti, interpellati nel libro «C'era una ragazza» di Barbara Palombelli. Più in specifico, l'attore veniva associato a movimenti studenteschi connotati dalla violenza delle loro azioni e dalla vicinanza all'ideologia fascista.

MOTIVAZIONE. Nella specie non risulta rispettato il canone della verità dei fatti narrati, ovvero della verità storica della notizia pubblicata, gravando sul giornalista l'onere di effettuare una scrupolosa e obiettiva ricerca del vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Il danno è *in re ipsa* per la sofferenza inevitabile conseguente alla diffusione di una notizia non veritiera che riguarda la propria persona.

72) *Sent. 15 maggio 2004, Weber c. Edizioni Pepe s.r.l., Consolazione.*

FATTO. L'attrice lamenta l'abusiva pubblicazione di immagini pornografiche sulla rivista «Scoop! Le star a nudo», senza aver prestato il dovuto consenso.

MOTIVAZIONE. La diffusione dell'immagine di una persona famosa è considerata lecita, pur in difetto del consenso, quando ricorra un interesse sociale rivolto alla conoscenza e alla pubblica informazione, ciò che risulta espressamente escluso nel caso di specie dato il fine lucrativo perseguito con la pubblicazione delle immagini. Pertanto la pubblicazione avviene in violazione della normativa sulla tutela del diritto all'immagine e del trattamento dei dati personali. La pubblicazione integra anche la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, perché le fotografie sono inserite in contesto denigratorio, diverso da quello in cui sono state realizzate. È assente anche l'esimente dell'interesse pubblico, nonché il requisito della continenza per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) modalità della diffamazione; 2) diffusione della rivista sul territorio nazionale; 3) intensità della sofferenza; 4) gravità del fatto lesivo patito dall'istante che non ha potuto liberamente gestire la propria immagine.

73) *Sent. 27 maggio 2004, Comset S.p.A. c. RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. Nell'ambito di un servizio del «TG Ragazzi» trasmesso dalla RAI il 16 dicembre 1999 veniva diffusa la notizia dell'approvazione di una normativa che qualificava come nocivo l'uso di determinate sostanze ammorbidenti per la plastica, laddove utilizzate sopra una determinata quantità; si avvertiva il pubblico del rischio di trovare ancora in commercio dei prodotti trattati con tali sostanze, mostrando l'immagine di un prodotto della società attrice a scopo esemplificativo, con l'espressa raccomandazione di non acquistarlo.

MOTIVAZIONE. Le notizie diffuse nel corso della trasmissione risultano diffamatorie in quanto riportano notizie inesatte circa la qualità del prodotto e realizzano una palese discriminazione tra prodotti, esorbitante dalle finalità comparative.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'accusa; 2) larga diffusione del mezzo; 3) minima durata dell'esposizione del marchio; 4) fascia di pubblico limitata; 5) interesse relativo del pubblico adolescente al genere di prodotto.

74) *Sent. 25 maggio 2004, Buffetti c. il Messaggero S.p.A., Graldi, Mangani.*

FATTO. Sull'edizione del 2 dicembre 1999 del quotidiano Il Messaggero veniva pubblicato un articolo in cui si riferiva che i genitori adottivi dell'attrice avrebbe chiesto l'annullamento dell'adozione per il tentativo di estorsione di denaro da parte della figlia.

MOTIVAZIONE. La notizia difetta del requisito della verità in quanto nessun elemento risulta in atti a conferma di dette affermazioni, mentre vi sono elementi di segno contrario non contestato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

75) *Sent. 28 maggio 2004, Caldarelli c. Cirillo, Graldi, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nella cronaca di Pescara delle edizioni del 17 e 18 marzo 2000 del quotidiano Il Messaggero si riferisce di un episodio di mobbing all'interno della Curia. Più esattamente, l'articolo narra di una denuncia per ingiuria nei confronti di un arcivescovo da parte dell'attore, il quale sarebbe stato inviato dal suo superiore in una clinica e in più dispensato da alcune delle sue funzioni a causa di disturbi psichici.

MOTIVAZIONE. La mancata verifica dei fatti riportati rende la notizia non veritiera e pertanto integra la fattispecie diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto-reato; 2) qualità della persona offesa; 3) mancata indicazione del nominativo del prete, che limita la riconoscibilità ad una cerchia ristretta di lettori.

76) *Sent. 4 giugno 2004, Fallica c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Gnocchi, Giordano, Anselmi, Arosio, Galileo 2001 s.r.l., Minnucci, Gomez Peter, Travaglio, Editori Riuniti S.p.A.*

FATTO. In alcune edizioni dei periodici Il Venerdì di Repubblica, L'Espresso, La Rinascita della Sinistra e nel libro «La Repubblica delle banane», scritto dai convenuti Travaglio e Gomez, si diffondeva la notizia di presunte condanne penali e altri procedimenti in corso a carico dell'attore, deputato, per un errore dovuto a omonimia che veniva pienamente riconosciuto da tutti i convenuti citati in giudizio.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate nelle varie pubblicazioni risultano palesemente inveritiere e pertanto fonte di lesione dell'onore e della reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione istituzionale dell'attore; 2) pubblicazione della notizia su di un libro e su più periodici di cui va considerata la diffusione; 3) tutti i convenuti hanno provveduto a pubblicare note o lettere di scuse e rettifiche.

77) *Sent. 4 giugno 2004, Altamura c. Liberatore, Mottola.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ampia diffusione del giornale; 2) gravità delle affermazioni; 3) posizione sociale di rilievo del danneggiato; 4) modesto rilievo editoriale dato all'articolo.

78) *Sent. 4 giugno 2004, Panetta c. Policella.*

FATTO. Nel corso di un comizio elettorale svoltosi il 28 febbraio 1998 nel comune di Campoli Appennino il convenuto, nel commentare i risultati delle precedenti elezioni amministrative, si riferisce all'attore con le qualifiche di « corrotto » ed « ex ergastolano ».

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni rese durante il comizio concernono senz'altro una questione di rilevante interesse politico e sociale, ma non rispettano il requisito della continenza espositiva, nonostante la maggiore elasticità utilizzata nella valutazione della critica politica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) particolare e concreto contesto espressivo in cui le espressioni sono state utilizzate; 2) ambito eminentemente locale in cui il comizio si è tenuto; 3) sostanziale tenuità del fatto, riscontrabile in un nucleo obiettivo di verità (l'esistenza di una condanna penale a carico dell'attore).

79) *Sent. 9 giugno 2004, Vittorio Emanuele di Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia, Marina Doria di Savoia c. Dagospia s.r.l.*

FATTO. Sul sito della società convenuta vengono pubblicati 19 articoli di carattere satirico, corredati da immagini, contenenti allusioni ad una presunta omosessualità di Emanuele Filiberto di Savoia, nonché offese nei confronti di Vittorio Emanuele di Savoia per un possibile coinvolgimento nell'omicidio dell'isola di Cavallo.

MOTIVAZIONE. Negli articoli in esame sono fatte allusioni infondate a fatti specifici in parte dimostrati e in parte già accertati come insussistenti. Pertanto, non è applicabile la scriminante del diritto di critica, nella sottospecie della satira, poiché la pubblicazione difetta della coerenza causale di quanto affermato e dunque della continenza formale, generando una fattispecie diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione.

80) *Sent. 11 giugno 2004, Silvestri c. Feltri, Romani.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione (collocazione e ampiezza tipografica della notizia); 4) posizione sociale del danneggiato.

81) *Sent. 11 giugno 2004, Morace c. Modica, Radio Dimensione Suono S.p.A.*

FATTO. Durante una trasmissione radiofonica condotta dal Modica in data 14 settembre 1999 veniva divulgata la notizia delle dimissioni dell'attrice a causa del licenziamento della sua « fidanzata », la sportiva Bavagnoli, alludendo così a una relazione omosessuale tra le due.

MOTIVAZIONE. Le informazioni hanno carattere diffamatorio in quanto carenti dei requisiti dell'interesse pubblico alla notizia, della continenza espositiva e della verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa ed estensione della diffamazione; 2) notorietà delle parti lese; 3) qualità del veicolo di informazione (in riferimento all'ampiezza data al fatto diffamatorio e alla maggiore diffusione di una comunicazione via radio rispetto alla carta stampata).

82) *Sent. 16 giugno 2004, Mattei c. Anselmi, Il Messaggero S.p.A., Parisi.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle affermazioni; 2) ampia diffusione del quotidiano; 3) clamore provocato dalla pubblicazione; 4) perdita di considerazione subita dal Mattei a causa dei giudizi negativi e dei sospetti contenuti nella pubblicazione.

83) *Sent. 24 giugno 2004, Vittorio Emanuele di Savoia c. Besson, RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. Nel corso del TG1 del 30 aprile 1997, la giornalista Besson ricorda l'episodio dell'omicidio dell'isola di Cavallo, di cui addebita la responsabilità all'attore, riferendo solo in seguito dell'intercorsa assoluzione dello stesso.

MOTIVAZIONE. La notizia ingenera nel lettore la convinzione che l'attore sia stato ingiustamente assolto, quando invece non è stato giudizialmente accertato l'autore dell'omicidio. La pubblicazione difetta pertanto del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto-reato; 2) qualità della persona offesa; 3) particolare diffusione del mezzo televisivo.

84) *Sent. 24 giugno 2004, Comune di Roma c. Di Gregorio, Chiocci, Feltri, Società Europea di Edizioni S.p.A., Tocci.*

FATTO. Il 20 aprile 1996 il quotidiano Il Giornale pubblicava un articolo dal titolo « Sappiamo già chi vincerà l'appalto sull'arredo urbano », in cui si diffonde la notizia del coinvolgimento della giunta Rutelli in un'operazione finalizzata a favorire una grossa società straniera, rendendo fasullo il relativo bando di concorso. Il De Gregorio, la cui intervista viene traspunta nell'articolo, dichiara anche di aver preventivamente depositato presso un notaio il nome della società vincitrice.

MOTIVAZIONE. Lo scritto non appare conforme ai requisiti della verità del fatto e della continenza e va pertanto accolta la domanda attorea.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa, 2) specificità dell'offesa; 3) individuazione della persona del legale rappresentante dell'amministrazione attorea; 4) diffusione del quotidiano.

85) *Sent. 28 giugno 2004, Giarruso c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi Tufi, Ficoneri, Scialoja, Giustolisi.*

FATTO. Sull'edizione del 15 ottobre 1998 del settimanale L'Espresso veniva pubblicato un articolo dal titolo « Nessuno mi può analizzare » e dal sottotitolo « Chi si droga, chi insabbia », avente ad oggetto un'inchiesta giudiziaria svoltasi nel 1997 su presunti illeciti connessi all'uso di sostanze dopanti nel mondo sportivo, nonché sulle modalità di controllo dei laboratori del CONI. Si dava la notizia delle indagini a carico dell'attore, senza menzionare l'intervenuto provvedimento di archiviazione. All'interno di tale articolo, il giornalista riportava presunte affermazioni dell'attore dirette ad accusare il segretario generale della FMSI, Gasbarrone, di aver ripetutamente insabbiato le indagini.

MOTIVAZIONE. I giornalisti hanno fornito ai lettori notizie non rispondenti al vero relativamente a quanto proposto come dichiarazioni dell'attore, le quali sono invece frutto di un'interpretazione alterata dei fatti finalizzata al sostegno della critica proposta dal giornalista.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Danni patrimoniali: 1) oneri sostenuti dall'attore per l'assistenza tecnica dei professionisti che hanno seguito il procedimento penale. Danni non patrimoniale: 1) disagio personale per la sottoposizione a procedimento penale; 2) modalità concrete del fatto (comportamento colposo dei convenuti attenuato dalla parziale veridicità della notizia).

86) *Sent. 30 giugno 2004, Casini c. Pomicino.*

FATTO. Il convenuto, all'interno dell'opera letteraria « Dietro le quinte » di cui è autore, si riferisce all'attore in merito alla vicenda giudiziaria degli illeciti contributi ai partiti politici che, all'epoca della crisi della c.d. Seconda Repubblica, vide coinvolti più politici, tra i quali Casini. In questo contesto, accusa l'attore di aver tenuto un atteggiamento ambiguo e reticente nel corso delle testimonianze, esprimendo altresì dubbi sulla sua onestà e statura morale in relazione alla gestione di ingenti somme di denaro.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dell'articolo presenta un'interpretazione meramente soggettiva della vicenda, esulando da una critica costruttiva e civile, violando il requisito della continenza per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca o critica. Difetta altresì dell'elemento della verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non provata veridicità delle ipotesi-notizie diffuse; 2) portata disonorevole delle espressioni utilizzate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

87) *Sent. 2 luglio 2004, Bruni, Cardella, Palumbo, Tarantelli c. Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) dati di diffusione del giornale; 3) qualità del ruolo rivestito dai danneggiati colpiti nella dignità e nelle specifiche funzioni professionali.

88) *Sent. 6 luglio 2004, Tana c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Audisio.*

FATTO. Il Tana era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria nel 1992, in seguito a una denuncia della moglie divorziata con l'accusa di abusi sessuali in pregiudizio della figlia minore, dal quale era stato assolto per insussistenza dei fatti. In data 27 giugno 1996, sul quotidiano La Repubblica appariva un articolo sulla pubblicazione di un libro intitolato « Carolina T. la bugiarda — la violenza di un padre, la violenza della legge », di cui è autrice la figlia minore dell'attore, facilmente identificabile dalla descrizione della vicenda e dall'inserimento di dati personali; il contenuto dell'articolo presenta i fatti posti alla base della narrazione in un'ottica contraria a quanto accertato dalla magistratura, presentando l'attore come responsabile dell'accaduto e omettendo il riferimento all'esito giudiziario della vicenda.

MOTIVAZIONE. La giornalista, non avendo diretto la propria valutazione in modo obiettivo così da salvaguardare la verità giudiziale ormai definitivamente accertata, non ha rispettato il requisito della verità della notizia per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca. Per questo motivo, l'articolo ha portata diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) modalità espositive; 3) divulgazione della notizia.

89) *Sent. 7 luglio 2004, Rovella, Publinews s.a.s c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Troisi.*

FATTO. L'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica riportava più articoli contenenti critiche e censure alle motivazioni addotte dall'attore a sostegno dell'esclusione di un saggio dal catalogo di una mostra, organizzata nel 2001 per conto della Provincia di Catania. A giudizio degli articolisti, infatti, le motivazioni sarebbero di carattere meramente politico.

MOTIVAZIONE. Non è rispettato il presupposto di legittimità della verità della notizia per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca e pertanto sorge responsabilità per il contenuto diffamatorio degli articoli.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) condizione degli attori medesimi; 2) edizione del quotidiano in ambito locale; 3) reiterazione della condotta lesiva.

90) *Sent. 7 luglio 2004, Cremonese c. Delli Santi.*

FATTO. La convenuta, collega di lavoro dell'attore, aveva divulgato la notizia del danneggiamento di una fotocopiatrice da parte dell'attore, avvenuta in seguito a una discussione tra i due.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) portata offensiva delle espressioni utilizzate, 2) misura della diffusione della falsa accusa; 3) posizione sociale e professionale della parte offesa, 4) limitata diffusione delle affermazioni, anche se nell'ambito ove l'attore svolge la sua attività lavorativa.

91) *Sent. 20 agosto 2004, Spano c. Il Messaggero S.p.A., Editrice Romana S.p.A.*

FATTO. In data 7 giugno 1998, i quotidiani Il Tempo e Il Messaggero pubblicavano la notizia del coinvolgimento dell'attore nel reato di estorsione, presentando i fatti con imprecisioni tali da aggravare la posizione dell'attore in quanto all'imputazione addebitata e al contenuto della misura cautelare disposta dal giudice.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione difetta del requisito della verità della notizia e pertanto ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) modesta entità del fatto (l'illecito consegue ad una non corretta informazione di una notizia vera); 2) limitata diffusione della notizia (cronaca locale in entrambe le testate).

92) *Sent. 6 ottobre 2004, Ormani c. Ferrara, Società Editrice « Il Foglio quotidiano » s.r.l.*

FATTO. A partire dal 13 ottobre 2000 il giornale Il Foglio pubblicava più articoli, corredati da vignette satiriche, con contenuto denigratorio nei confronti della persona dell'attore e del suo operato professionale come Procuratore della Repubblica. Per l'esattezza, si addebitava all'attore l'incapacità di gestire le indagini della polizia giudiziaria, nonché l'utilizzazione della propria pubblica funzione come trampolino di lancio per la sua campagna politica.

**MOTIVAZIONE.** Le pubblicazioni difettano del requisito della continenza espositiva, essenziale per l'applicazione della scriminante del diritto di critica.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità dell'offesa, con riferimento specifico alle qualità connesse al ruolo istituzionale del magistrato; 2) intensità del dolo; 3) limitata tiratura del quotidiano; 4) mancata richiesta di rettifica.

93) *Sent. 19 ottobre 2004, Bavagnoli c. Radio Dimensione Suono Roma S.p.A., Modica.*

**FATTO.** Durante una trasmissione radiofonica condotta dal Modica in data 14 settembre 1999 veniva divulgata la notizia delle dimissioni della sportiva Carolina Morace a causa del licenziamento della sua «fidanzata», identificata con l'attrice, così attribuendole una relazione omosessuale.

**MOTIVAZIONE.** La notizia non risulta veritiera ed è carente dell'elemento dell'interesse pubblico alla notizia.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità dell'offesa; 2) specificità dell'offesa; 3) notorietà dell'attrice in ambito sportivo; 3) indicazione delle generalità della medesima, 4) diffusione del mezzo radiofonico.

94) *Sent. 12 novembre 2004, Sceicco Hamad ben Khalifa Al Thani c. Vitale, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

**FATTO.** Sull'edizione del 27 luglio 2001 del quotidiano La Repubblica veniva pubblicato un articolo dal titolo «Le vacanze dello sceicco e delle sue cinque mogli», in cui veniva messa in risalto la notizia dell'esistenza di cinque mogli, contrariamente al limite di quattro previsto dalla legge coranica, e dello stile di vita condotto dall'attore confliggente con i precetti dell'Islam.

**MOTIVAZIONE.** Nel caso in esame non sussistono gli estremi del delitto di diffamazione, non potendosi ritenere provata la dolo della condotta della giornalista e del direttore, che presupporrebbe una loro conoscenza della legge coranica. Il fatto costituisce comunque un fatto illecito generatore di responsabilità ex art. 2043 c.c. per la condotta colposamente negligente del mancato accertamento della verità delle notizie.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) natura dell'offesa; 2) alta carica pubblica ricoperta dalla parte lesa; 3) notorietà del soggetto leso; 4) diffusione notevole del quotidiano.

95) *Sent. 12 novembre 2004, Mammola c. Mensurati, Fazzo, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

**FATTO.** Il quotidiano La Repubblica pubblicava vari articoli su più edizioni, a partire dal 6 febbraio 2002, in merito allo stato delle indagini dopo la sciagura aerea di Linate del 2001. In particolare, si riferisce del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dalle quali si dedurrebbe l'esistenza di appalti truccati e frode al fisco, realizzati grazie ai rapporti diretti intercorsi tra l'attore e le forze politiche.

**MOTIVAZIONE.** Le pubblicazioni difettano del requisito della verità della notizia in considerazione della ricostruzione critica delle indagini giudiziarie.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) ampia diffusione del quotidiano; 2) rilevanza data alla persona dell'attore, anche con l'uso di immagini fotografiche.

96) *Sent. 18 dicembre 2004, Amura, Atzori, Palescandolo, Abete, Raiola, Albano c. Stampa Democratica s.r.l., Del Gaudio, Federico.*

**FATTO.** Sul settimanale Metropolis del 13 novembre 2002, edizione stabiese-torrese, appariva un articolo dal titolo «Caso Vernola — In procura ora spunta il corvo — circolano lettere di accuse contro la sezione fallimentare», a proposito di una lettera anonima che sarebbe stata ricevuta dalla Procura e contenente accuse nei confronti dei magistrati operanti nella suddetta sezione, con accostamento dell'immagine e dei nomi degli attori allo scandalo Vernola.

**MOTIVAZIONE.** Il giornalista non si è attenuto ai canoni del legittimo esercizio del diritto di cronaca, violando il principio della verità della notizia, anche con l'esposizione ambigua dei fatti, così ledendo la reputazione professionale dei magistrati.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) entità della lesione (gravità dell'offesa); 2) intensità del dolo o grado di colpa; 3) modesto ambito di divulgazione della pubblicazione; 4) sofferenze patite per le accuse ingiuste; 5) posizione sociale del soggetto; 6) ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità con i riflessi in ambito familiare e della vita di relazione.

97) *Sent. 27 dicembre 2004, Emanuele Filiberto di Savoia c. Buzzi, Manganaro.*

FATTO. Il numero uno del periodico *Gossip*, pubblicato nel luglio del 2001, riporta la notizia, corredata da immagini, di una presunta relazione omosessuale dell'attore con uno stilista parigino.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) personalità dell'attore; 3) mancato avviamento del periodico (in quanto n. 1).

98) *Sent. 2 febbraio 2005, Esposito c. Cerri.*

FATTO. La convenuta, condomina dello stabile presso il quale l'attore esercitava la professione di portiere, indirizzava una lettera a tutti i condomini in cui si accusava l'attore di aggressione nel corso di una lite condominiale. La lettera di aggiungeva a precedenti accuse di violenza, sperpero di denaro dei condomini e incapacità professionale portate a conoscenza dei residenti dello stabile.

MOTIVAZIONE. Il contenuto della lettera è difforme dalla realtà dei fatti e difetta del requisito della continenza espositiva, nella sua duplice accezione formale e sostanziale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) reiterazione della condotta; 2) piccolo contesto condominiale di diffusione delle notizie; 3) coabitazione e vicinanza delle persone coinvolte.

99) *Sent. 2 febbraio 2005, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (I.N.P.G.I.) c. Lazzaro, De Gennaro.*

FATTO. Le convenute, conduttrici di un immobile appartenente all'I.N.P.G.I., riportavano accuse nei confronti dell'istituto all'interno di alcune lettere ed esposti inviati al personale dirigente nonché all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile, per presunta inefficienza, disservizio, sperpero delle risorse economiche, illegittimità ed abusi finalizzati a ledere la posizione degli iscritti al settore previdenziale di competenza.

MOTIVAZIONE. La responsabilità delle convenute sorge in merito alle espressioni ingiuriose contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, per le sole affermazioni penalmente rilevanti e in assenza del requisito della verità della notizia. Diversamente, in merito alla denuncia all'autorità giudiziaria, nessuna responsabilità può configurarsi per le possibili conseguenze dannose delle indagini, in quanto l'attività del denunziante costituisce esercizio di un diritto-dovere.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) contesto di esasperazione dei rapporti tra le parti; 2) ambito contenuto della divulgazione degli scritti.

100) *Sent. 7 febbraio 2005, Franco c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Mensurati.*

FATTO. In data 24 marzo 2000 il quotidiano *La Repubblica* riportava la notizia dell'arresto e del successivo rinvio a giudizio dell'attore per corruzione, nell'ambito di un procedimento penale relativo ad attività illecite in locali e discoteche milanesi. Per l'esattezza, si precisava che l'attore sarebbe stato contattato da alcuni gestori perché corrompesse giudici del Consiglio di Stato, già colleghi dell'attore, al fine di ottenere un esito processuale a loro favorevole.

MOTIVAZIONE. La notizia difetta dell'elemento della verità dei fatti, pertanto l'articolo presenta carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) parziale non veridicità della notizia; 2) portata disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

101) *Sent. 25 febbraio 2005, Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ragionieri e Periti Commercialisti (C.N.P.R.) c. Borsa Sette Editoria s.r.l., Foà.*

FATTO. Il quotidiano *Borsa e Finanza* del 7 dicembre 2002 pubblica un articolo intitolato « Investimenti sballati — cari ragionieri, anche i vostri conti non tornano », dove si denuncia l'esistenza di investimenti « sballati » del C.N.P.R. che avrebbero inficiato la funzione previdenziale dell'ente, privando i ragionieri in pensione per tre anni consecutivi dell'indennità di adeguamento.

MOTIVAZIONE. L'articolo difetta del requisito della verità della notizia.

102) *Sent. 25 febbraio 2005, Pucci c. Pardo, Hamau, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 30 maggio 2002 veniva pubblicato sul settimanale *L'Espresso* un articolo dal titolo « Quoque tu Cesare », in merito alle presunte motivazioni delle dimissioni dell'attore, vicedirettore del quotidiano *Il Giornale*, relative a una possibile « rottura » con il direttore della stessa testata.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione integra i requisiti della fattispecie diffamatoria per il difetto di sussistenza del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Ampia diffusione della testata giornalistica, pur tenendo conto della limitata visibilità e marginalità del trafiletto in questione.

103) *Sent. 25 febbraio 2005, Carnevale c. Pirani, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della testata giornalistica; 2) autorevolezza della firma; 3) qualità professionali della persona offesa; 4) gravità della notizia diffamatoria (temperata dall'intervento di un provvedimento di sospensione del CSM già all'epoca della pubblicazione).

104) *Sent. 25 febbraio 2005, Iacovoni c. Valoppi.*

FATTO. L'attore era stato minacciato e ingiuriato dal convenuto in presenza di altre persone, per l'esattezza al termine di un'udienza all'interno dei locali del Tribunale penale di Roma, con il ricorso a espressioni offensive quali « incivile » o « delinquente, malfattore ».

MOTIVAZIONE. Le affermazioni pronunciate hanno portata palesemente minatoria e lesiva dell'onore e della reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) condizione sociale dell'attore; 2) gravità delle offese proferite; 3) considerazione del luogo in cui tali affermazioni sono state pronunciate (luogo in cui l'attore esercita la propria attività professionale).

105) 11 marzo 2005, *Desideri c. Calandri, Valli, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 20 febbraio 2002 il quotidiano *La Repubblica* pubblicava un articolo dal titolo « G8, interrogati i primi poliziotti — trasferito un generale dell'arma. », con richiamo anche nell'inserto locale *Il Lavoro*, in cui si riferiva del trasferimento disciplinare dell'attore in seguito alle indagini a carico di agenti delle forze dell'ordine per gli eventi del G8.

MOTIVAZIONE. La notizia risulta inveritiera in quanto il trasferimento seguì ad un avanzamento di carriera e non a una sanzione disciplinare.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità della condotta attribuita, suscettibile di rilievo penale; 2) ampia diffusione del quotidiano; 3) rilievo dato alla notizia; 4) qualità della persona offesa.

106) *Sent. 5 aprile 2005, Confalonieri c. Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Travaglio.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) l'attore è effettivamente soggetto a indagini nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario, ma per altro reato; 2) tenore complessivo dell'articolo denunciato; 3) rettificata pubblicata; 4) scarso rilievo dato alla notizia; 5) personalità dell'attore.

107) *Sent. 22 aprile 2005, Del Prete c. Giordano.*

FATTO. La convenuta pubblicava su un sito Internet di sua pertinenza alcune fotografie raffiguranti l'attrice, con l'aggiunta di commenti offensivi.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle immagini avviene senza il consenso dell'attrice, in violazione della normativa posta a tutela del diritto all'immagine e della riservatezza dei dati personali. I fatti integrano anche la fattispecie dell'ingiuria.

108) *Sent. 22 aprile 2005, Giordano c. Ronchi.*

FATTO. La convenuta avrebbe ripetutamente scritto frasi infamanti nei confronti dell'attore, in riferimento ad accuse di pedofilia, sulle mura adiacenti al portone di ingresso del posto di lavoro dell'attore. La Ronchi veniva poi più volte colta in flagranza di reato, anche da parte della Polizia di Stato.

MOTIVAZIONE. Le scritte hanno un palese contenuto diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità della diffamazione; 2) personalità della parte lesa.

109) *Sent. 6 maggio 2005, Marzano c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Pilati.*

FATTO. Il settimanale *L'Espresso* pubblicava un articolo in data 11 aprile 2002 circa l'esordio favorevole in borsa della società *Actelios*, controllata dal gruppo *Falek*, successo che la giornalista attribuiva alla situazione favorevole determinatasi a seguito dell'emissione del decreto 18 marzo 2002. Tale decreto proveniva da un'iniziativa del Ministro per le attività industriali An-

tonio Marzano, fratello dell'attore, che avrebbe introdotto una normativa favorevole per le aziende operanti in determinati settori. Veniva quindi specificato che l'attore era consulente del gruppo Falck, attribuendo in conclusione il successo economico dell'operazione alla contenzualità tra la quotazione delle azioni e il provvedimento normativo.

**MOTIVAZIONE.** La critica è espressione di un giudizio che deve fondarsi su elementi reali, in particolare quando si estrinseca in « ricostruzioni » di accadimenti dai quali si fanno discendere effetti, in forza di logica. Non essendo dimostrabile la verità dei fatti posti alla base dell'articolo, la fattispecie presenta un carattere diffamatorio.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) non veridicità della notizia; 2) portata disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

110) *Sent. 10 maggio 2005, Miller c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamai, Gomez.*

**FATTO.** In data 31 luglio 2003 il settimanale L'Espresso pubblicava un articolo a commento dell'attività dell'attore, magistrato presso l'ispettorato del Ministero della Giustizia, in cui si riferivano vicende personali di natura processuale e disciplinare, nonché giudizi denigratori sulla persona dell'attore.

**MOTIVAZIONE.** Il tenore dell'articolo è diretto a screditare la persona dell'attore in relazione al particolare incarico ricevuto, a tutto detrimento della reputazione dell'attore.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) qualità del ruolo rivestito dal danneggiato (colpito nella sua personale dignità e nelle sue specifiche funzioni professionali); 2) ripercussioni nell'ambiente sociale e sul piano psicologico personale; 3) diffusione e autorevolezza del quotidiano.

111) *Sent. 15 maggio 2005, Pace G., Pace N. c. Di Mario, Graldi, Il Messaggero S.p.A.*

**FATTO.** La cronaca di Roma del quotidiano Il Messaggero del 3 marzo 2000 pubblicava un articolo dal titolo « Violenza al nido, cuoco in manette », in cui si riportava la notizia delle indagini a carico dell'attore per il reato di violenza sessuale nei confronti di una minore, frequentante l'asilo presso il quale lo stesso svolgeva la professione di cuoco. In particolare, erano stati rappresentati come fatti certi delle mere ipotesi accusatorie, così descrivendo l'attore come pedofilo e identificando lo stesso tramite l'annotazione di dati personali all'interno dell'articolo.

**MOTIVAZIONE.** Le notizie difettano dei requisiti della verità della notizia, per l'esattezza di completezza del resoconto giudiziario, nonché della continenza contenutistica.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) sofferenza patita per la lesione del proprio onore e del proprio decoro, aggravata dalla specifica indicazione dei propri dati anagrafici; 2) ingente diffusione dello stampato.

112) *Sent. 18 maggio 2005, Mantovano c. Gruppo Editoriale L'Espresso, Viviano.*

**FATTO.** In data 20 luglio 2001 il quotidiano La Repubblica pubblicava un articolo dal titolo « Scalaja: impegno forte contro la mafia », a commento della notizia di una cerimonia commemorativa per la morte del giudice Borsellino. Nel narrare lo svolgimento della cerimonia, il giornalista riferiva di un commento dell'attore, sottosegretario all'interno, il quale avrebbe manifestato disappunto per la dura condanna alla mafia contenuta nell'omelia del sacerdote.

**MOTIVAZIONE.** La notizia appare inveritiera e pertanto diffamatoria.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) qualità del soggetto leso; 2) gravità dell'offesa; 3) circostanza che la notizia è stata diffusa a livello nazionale.

113) *Sent. 23 maggio 2005, Fazzari c. Roda Cavagna.*

**FATTO.** Il convenuto presentava denuncia-querela nei confronti dell'attore, in cui erano contenute dichiarazioni calunniose tali da far scaturire un procedimento penale a carico dell'attore per lesioni personali, in merito a una presunta aggressione ai danni del convenuto.

**MOTIVAZIONE.** La versione dei fatti oggetto di denuncia risulta totalmente falsa e parimenti emerge la consapevolezza piena del denunciante di incolpare l'attore di fatti di cui non è responsabile.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) grave sofferenza patita per il coinvolgimento in un procedimento penale; 2) qualifica professionale all'epoca rivestita (Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri).

114) *Sent. 25 maggio 2005, Di Mauro c. Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Lippera, Martinelli, R.C.S. Editori S.p.A., De Bortoli, D'Avanzo, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Matroggiaco, Mediaset S.p.A., R.T.I. S.p.A., Fede, Arnoldo Mondadori Editore*

*S.p.A., Briglia, Baldini & Castoldi s.r.l., Valentini, Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Vinci.*

FATTO. I quotidiani *Il Messaggero*, *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica* pubblicavano più articoli a proposito delle indagini sull'omicidio della studentessa Marta Russo, avvenuto il 9 maggio 1997. In particolare, si legava il nome dell'attore a quello della cognata, testimone di notevole importanza per lo svolgimento delle indagini, la quale avrebbe più volte cambiato la versione dei fatti dichiarati, per ultimo rivelando circostanze importanti contro gli imputati. Venivano divulgati i dati personali identificativi dell'attore insinuando una presunta influenza dello stesso sulle dichiarazioni della teste. Inoltre, la casa editrice Baldini & Castoldi metteva in commercio una videocassetta riprodotte l'esame testimoniale della cognata dell'attore, pubblicizzata con la didascalia « Il filmato che ha scandalizzato l'Italia ». L'attore lamentava infine la divulgazione della propria immagine da parte del telegiornale del TG4, nonostante egli avesse espressamente negato il consenso alla ripresa televisiva durante la testimonianza resa all'udienza dibattimentale.

MOTIVAZIONE. Due degli articoli presi in considerazione, pubblicati dal quotidiano *Il Messaggero*, divulgavano notizie travisate e inveritiere circa le dichiarazioni effettivamente riconducibili all'attore, così denigrando l'attore e integrando pertanto gli estremi della fattispecie diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione del soggetto; 2) misura dell'offesa; 3) diffusione della testata giornalistica.

115) *Sent. 26 maggio 2005, Meneghetti c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Sull'edizione *on line* del quotidiano *La Repubblica*, a partire dal 29 aprile 1998, veniva pubblicato un articolo intitolato « Tra business e spirito le psico-sette d'Italia », in cui si riportava un'elencazione di sette pseudoreligiose operanti in Italia, redatte sulla base di uno studio del Ministero dell'Interno, il cui carattere diffamatorio era già stato riconosciuto dalla magistratura. Dell'elenco fa parte l'Associazione di Ontopsicologia, fondata dall'attore, il quale ultimo viene descritto come un pluri-pregiudicato, ex frate francescano, praticante una particolare terapia che porterebbe gli adepti a mostrare totale devozione nei confronti del fondatore.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione integra gli elementi di una fattispecie diffamatoria in quanto carente del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) larghissima diffusione del mezzo; 4) lungo periodo di disponibilità del testo sul sito; 5) posizione sociale e professionale della parte offesa; 6) riduzione per mancata menzione del nominativo dell'attore all'interno dell'articolo; 7) parziale riduzione per il precedente risarcimento ottenuto con la sentenza di condanna nei confronti del Ministero per la diffusione del rapporto.

116) *Sent. 31 maggio 2005, Pezzuto c. Comunità Ebraica di Roma, Caviglia.*

FATTO. Sull'edizione di aprile 2002 del mensile *Shalom*, di cui la Comunità Ebraica di Roma ne è editrice, veniva pubblicata una lettera anonima dal titolo « Attenti al preside », nella quale si denunciava l'impostazione didattica politicamente orientata in senso antisemita dell'istituto « J.F.Kennedy » di Roma, dovuta a scelte e comportamenti dell'attore, preside della scuola.

MOTIVAZIONE. Il contenuto della lettera pubblicata integra gli estremi del reato di diffamazione per carenza del requisito della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) circoscritto settore di divulgazione delle offese.

117) *Sent. 1 giugno 2005, Mancuso c. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Pomicino.*

FATTO. Nel libro « Dietro le quinte », edito dalla società editrice e scritto dal Pomicino, si riferisce di presunte indagini condotte dall'attore nei confronti del convenuto al solo fine di attaccare una forza politica per favorirne un'altra.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione difetta del requisito della continenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) personalità dell'attore; 2) gravità dell'offesa; 3) non essenziale evidenza nel contesto di un libro di 200 pagine.

118) *Sent. 10 giugno 2005, Roberti c. Pomicino, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.*

FATTO. Nel libro intitolato « Strettamente riservato », scritto da Pomicino ed edito dalla società convenuta, si attribuiscono all'attore atteggiamenti faziosi nella conduzione di alcune inchieste penali, nonché favoritismi nei confronti di un noto esponente politico, finalizzati al perseguimento di interessi personali e di carriera.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati all'interno del libro non corrispondono a verità e pertanto il contenuto del libro ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese; 2) qualità delle parti; 3) notevole diffusione avuta dal libro.

119) *Sent. 13 giugno 2005, Laerre s.r.l. c. Sallusti, Calessi, C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero s.r.l.*

FATTO. In data 29 giugno 2002 il quotidiano Libero pubblicava un articolo dal titolo « Quadrato Rosso dà il nuovo bersaglio », in cui si replicava a una pubblicazione apparsa sul settimanale « La rinascita della Sinistra », a firma « Quadrato Rosso », edito dalla società attrice. I convenuti avrebbero ipotizzato un parallelismo tra le valutazioni critiche effettuate nella rubrica Quadrato Rosso e l'operato criminale delle Brigate Rosse, con l'accusa per il settimanale edito dalla società attrice di indicare i soggetti considerati nemici della ideologia politica difesa dalla rivista, insinuando l'esistenza di un rapporto di stretta contiguità con le Brigate Rosse nella scelta degli obiettivi degli attentati terroristici.

MOTIVAZIONE. L'articolo è ritenuto non rispettoso del requisito della continenza, nell'accezione sostanziale e contenutistica, in riferimento al titolo, mentre il contenuto dell'articolo va ritenuto legittima espressione del diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) peculiare gravità dell'asserzione; 2) specifica indicazione della rubrica (notoriamente riconducibile al settimanale edito dalla società attrice); 3) titolarità del quotidiano.

120) *Sent. 20 giugno 2005, Casalini c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nel corso dell'anno 2000 il quotidiano Il Messaggero pubblicava più articoli in merito ad avvenuti controlli della Guardia di Finanza all'interno della libreria dell'attore. Per l'esattezza, si riferiva la notizia di un sequestro di libri usati, con il ricorso ad espressioni tali da conferire certezza a episodi di presunte irregolarità, che erano state mero oggetto di denuncia.

MOTIVAZIONE. Le pubblicazioni difettano del requisito della continenza espressiva e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) notorietà dell'attore nell'ambito locale (per l'attività commerciale espletata); 2) diffusione locale del quotidiano; 3) violazione del solo requisito della continenza.

121) *Sent. 20 giugno 2005, Autizi c. Cannavina, Di Carlo, Innocenzi, Antonini.*

FATTO. Le convenute avevano dato l'avvio ad un procedimento penale nei confronti dell'attore, loro collega, per reati connessi al proprio ufficio; il procedimento si concludeva poi a favore dell'Autizi con un'archiviazione.

MOTIVAZIONE. La domanda attorea va accolta poiché le denunce presentate dalle convenute non si basano su fatti certi e provati, ancorché nel procedimento penale, ma su « dicerie » interne all'ambiente lavorativo. La superficialità della loro valutazione fa emergere in tal modo il loro comportamento doloso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione professionale ed ambientale dell'attore.

122) *Sent. 24 giugno 2005, Weber c. D'Agostino, Dagospia s.r.l.*

FATTO. Nel settembre 2002 sul sito della Dagospia venivano pubblicate delle immagini pornografiche raffiguranti presumibilmente l'attrice con un'altra donna.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione difetta degli elementi della verità della notizia, poiché l'attrice non è raffigurata nelle immagini, nonché della continenza espositiva e dell'interesse pubblico; per questi motivi, costituisce ipotesi diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) notorietà della persona offesa; 2) mezzo utilizzato per la divulgazione delle notizie.

123) *Sent. 24 giugno 2005, Gramaccioni c. Società Editrice Il Tempo S.p.A., Allione, Cherubini.*

FATTO. In data 19 aprile 2002 il quotidiano Il Tempo intitolava un articolo « Propaganda contro il governo in classe », in cui si narravano le lamentele di alcuni genitori degli alunni dell'attrice per la presunta propaganda politica svolta durante le lezioni contro il governo Berlusconi; l'articolo era corredato da una foto di Berlusconi con le mani alzate.

MOTIVAZIONE. La notizia difetta dei requisiti della verità e della continenza e pertanto integra la fattispecie diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione; 4) rilievo dato all'articolo per la collocazione (prima pagina della cronaca locale) e l'accostamento a immagini fotografiche.

124) *Sent. 24 giugno 2005, Calò, Pantaleone c. Carimini.*

FATTO. Il convenuto è responsabile di eventi diffamatori, in precedenza accertati dall'autorità giudiziaria, e di eventi ingiuriosi in relazione all'invio di SMS contenenti minacce e gravi affermazioni nei confronti delle attrici.

MOTIVAZIONE. Il contenuto delle comunicazioni risulta particolarmente ingiurioso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione dell'ingiuria; 2) personalità delle parti lese.

125) *Sent. 27 giugno 2005, Azzocchi, ditta Roberto Azzocchi c. Pontiroli Gobbi, Il Messaggero S.p.A., Graldi.*

FATTO. In data 15 febbraio 2002 veniva pubblicato un articolo sul quotidiano Il Messaggero a proposito di una perquisizione svolta dai Carabinieri presso i locali di alcuni produttori di alimenti nella zona di Ariccia. Il giornalista riportava una lista delle ditte coinvolte, che avrebbero subito dei sequestri per motivi di carenze igienico — sanitarie, includendo il nome di quella di proprietà dell'attore per un errore dovuto a parziale omonimia con i soggetti inquisiti.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione viola il presupposto della verità della notizia anche sotto il profilo della verità putativa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Danno patrimoniale: 1) ricostruzione del danno per ripristinare una normalità di rapporti con la clientela; 2) costo della locandine pubblicitarie. Danno non patrimoniale: 1) gravità del fatto-reato; 2) qualità della persona offesa; 3) diffusione prettamente locale, ma di uno dei quotidiani più letti nel Lazio; 4) divulgazione della notizia relativa all'ambito di esercizio dell'attività commerciale.

126) *Sent. 5 luglio 2005, Cecchi Paone c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamaui, Anselmi.*

FATTO. Sul settimanale L'Espresso venivano pubblicati due articoli, il primo a febbraio 2001 e il secondo ad aprile 2002, a proposito della carriera professionale dell'attore, con commenti aggressivi e connotati da insinuazioni sulla correttezza dell'operato dello stesso, nonché sulla sua mancanza di professionalità e competenza.

MOTIVAZIONE. Le notizie e i commenti diffusi sembrano esulare da una critica satirica civile e costruttiva, risolvendosi in una costruzione diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) considerazione della vicenda nel suo complesso; 2) ristoro dato dalla pubblicazione della sentenza.

127) *Sent. 6 luglio 2005, Morasca s.r.l., Morasca I. c. Il Messaggero S.p.A., Gambescia, Lippera.*

FATTO. Il quotidiano Il Messaggero pubblicava in data 20 luglio 2002 un articolo intitolato «Quei ricatti all'ombra dei cipressi», inserito in un più ampio servizio dedicato a episodi di profanazione e distruzione delle tombe ebraiche all'interno del cimitero del Verano di Roma. Il giornalista indicava la società attrice come una delle aventi accesso al cimitero per svolgere lavori di manutenzione, alludendo a un possibile coinvolgimento nei reati oggetto di indagine.

MOTIVAZIONE. La notizia diffusa difetta del requisito della verità, pertanto la scriminante del diritto di cronaca non risulta applicabile.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) reputazione professionale del soggetto danneggiato; 2) entità grave del fatto in relazione alla rappresentazione dei fatti di reato; 3) qualità e diffusione nazionale della testata, pur limitata alla cronaca locale di Roma.

128) *Sent. 8 luglio 2005, Pace c. Editrice Romana S.p.A., Mele, Trizzino.*

FATTO. Il quotidiano il Tempo, in più articoli apparsi sulle edizioni del 3 e 4 marzo 2000, individua l'attore come l'autore di molestie sessuali nei confronti di una bambina, frequentante l'asilo presso il quale il Pace svolgeva la professione di cuoco, prima ancora dell'accertamento dei fatti da parte della magistratura.

MOTIVAZIONE. L'articolo difetta del presupposto della verità della notizia e pertanto risulta diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle accuse; 2) notevole diffusione del quotidiano.

129) *Sent. 10 luglio 2005, Cardella c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Taormina, Liguori.*

FATTO. Durante la trasmissione della puntata del 14 novembre 2000 del programma « Fatti e misfatti » si discuteva dell'inchiesta sul suicidio del maresciallo dei carabinieri Lombardo, il quale aveva preso parte all'interrogatorio del pentito Badalamenti, svoltosi negli Stati Uniti. A tale interrogatorio, durante il quale il Badalamenti fornì dettagli importanti circa la posizione e le vicende relative all'on. Andreotti e per lo più in contrasto con quanto accertato fino a quel momento dalla magistratura, partecipò anche il Cardella; l'attore avrebbe successivamente apportato delle modifiche al verbale per non far emergere le dichiarazioni « scomode » relative all'on. Andreotti, imputato di un processo affidato all'attore stesso. L'intera vicenda sarebbe stata oggetto di un esposto presentato dal convenuto Taormina, legale della famiglia Lombardo, alla Procura di Caltanissetta.

MOTIVAZIONE. I fatti asseriti nella trasmissione da parte dell'avv. Taormina non possono ritenersi conformi al vero. L'informazione fornita nella trasmissione appare inoltre priva del requisito della continenza, per la presenza di conclusioni travisate e scorrette.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa all'onore in rapporto allo specifico ambito professionale dell'attore; 2) peculiare aggressività e lesività del mezzo televisivo; 3) importanza della rete su cui la trasmissione è andata in onda; 4) diffusione in fascia oraria di massimo ascolto; 5) particolare tipo di pubblico « familiare » aduso alla visione di tale fascia oraria (il più sensibile all'evento scandalistico); 6) elevata qualità istituzionale della parte offesa.

130) *Sent. 10 luglio 2005, Luttazzi c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro.*

FATTO. In data 27 aprile 2003 il quotidiano La Repubblica pubblicava un articolo dal titolo « Lelio Luttazzi, 80 anni in jazz: ho scritto una canzone per Mina », in cui si faceva riferimento alla vicenda giudiziaria che negli anni « 70 coinvolse l'attore per detenzione e spaccio di droga, senza specificare che l'attore fu proscioltto nella fase istruttoria in quanto estraneo ai fatti.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione viola il principio della verità storica dei fatti e pertanto ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) entità del fatto in relazione all'oggetto della notizia; 2) qualità e diffusione della testata; 3) brevità dell'articolo.

131) *Sent. 10 luglio 2005, Porta c. Edizioni Metro s.r.l., Paladini, Petrucci.*

FATTO. Il quotidiano Metro del 5 dicembre 2001 riportava la notizia di un grave incidente accaduto nella città di Roma in seguito a una fuga di gas. Nel commentare la notizia, il giornalista accusava l'attore, dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Roma, di sostare in un bar al momento dell'accaduto e di essere intervenuto sul luogo dell'incidente solo quando i soccorsi erano già stati disposti da altri.

MOTIVAZIONE. Non si ha prova della veridicità dei fatti addebitati all'attore, che provengono da dichiarazioni di terzi in nessun modo accertate. Pertanto, la pubblicazione ha carattere diffamatorio in quanto non viene rispettato il presupposto della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) funzione pubblica dell'attore; 2) circoscritta diffusione della notizia; 3) dimensione e struttura locale del quotidiano; 4) limitata identificabilità dell'attore (assenza del nominativo).

132) *Sent. 10 luglio 2005, Marzani c. Occhipinti.*

FATTO. La convenuta molestava con più telefonate e minacce l'attrice, compagna del coniuge separato della convenuta. A causa delle telefonate altamente offensive giunte sul luogo di lavoro, l'attrice veniva altresì licenziata.

MOTIVAZIONE. Appare chiara la portata oggettivamente offensiva e minatoria delle affermazioni rivolte all'attrice.

133) *Sent. 20 luglio 2005, Palumbo, Graldi, Gambescia, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nell'edizione del 30 giugno 2002, il quotidiano Il Messaggero riportava la notizia di una condanna pronunciata a carico dell'attore, con successiva sospensione della stessa dalla direzione della ASL di Tivoli; nell'edizione del 2 luglio il quotidiano provvedeva a rettificare la notizia falsa, ma ribadiva come sulla vicenda circolassero più voci e che in ogni caso l'attore fosse imputato in un processo per turbativa d'asta, dilungandosi in una narrazione dei fatti maliziosa e scorretta.

MOTIVAZIONE. In merito al secondo articolo pubblicato, non può essere accolta alcuna domanda attorea per la correttezza della rettificazione e per la veridicità della diversa imputazione.

Diversamente, nell'articolo del 30 giugno 2002 manca il requisito della verità della notizia ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca e pertanto il suo contenuto risulta diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) notorietà dell'attore; 2) qualità della diffusione, avvenuta nella cronaca locale di un quotidiano con ampia diffusione; 3) pubblicazione della smentita sullo stesso quotidiano a due giorni di distanza.

134) *Sent. 23 luglio 2005, De Stefano c. Mauro, Cirillo, Mensurati, Fazzo, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Nel corso del febbraio 2002, il quotidiano La Repubblica pubblicava più articoli in merito agli sviluppi dell'inchiesta concernente il disastro di Linate dell'8 ottobre 2001, alludendo alle ipotesi dell'esistenza di appalti truccati, di ripetuti abusi e favoritismi politici, di frodi al fisco e tangenti che vedrebbero l'attore come uno dei protagonisti dello scandalo.

MOTIVAZIONE. Due degli articoli presi in esame, precisamente quelli pubblicati l'8 e il 10 febbraio 2002, non riportano notizie veritiere e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) ampia diffusione su base nazionale del quotidiano; 3) modalità espositive della notizia, che omette di riportare il nominativo dell'attore in uno degli articoli ritenuti diffamatori.

135) *Sent. 27 luglio 2005, Integree International S.p.A. c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Mentana.*

FATTO. Nel corso del telegiornale del 24 gennaio 2002 mandato in onda dalla Mediaset venivano diffuse immagini di un'estetista con il marchio « Integree » sul grembiule di lavoro, nell'ambito di un servizio giornalistico sul caso di Wanna Marchi, accusata di truffe ai danni di utenti e clienti anche in campo cosmetico.

MOTIVAZIONE. La divulgazione delle immagini è lesiva dell'onore e della reputazione della società attrice per il collegamento illecito tra la stessa e soggetti coinvolti nel reato di truffa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) larga diffusione del mezzo; 2) minima durata dell'esposizione dell'immagine (tale da permettere l'identificazione del marchio solo da chi già conoscesse l'azienda, pertanto da un pubblico limitato, ma qualificato).

136) *Sent. 27 luglio 2005, Tesoriere c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Sul quotidiano Il Messaggero, nella cronaca di Rieti, apparivano più articoli a proposito di un'indagine a carico dell'attore per una presunta incompatibilità tra la sua attività professionale di chirurgo e il mandato di consigliere presso il comune di Rieti. Più precisamente, si riportava la notizia di un blitz dei carabinieri presso una casa di cura di Roma, dove l'attore avrebbe esercitato la propria attività professionale. Le pubblicazioni intervengono dopo la chiusura di un procedimento a carico del Tesoriere per l'accertamento dei suddetti fatti, con esito positivo per lo stesso.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati non corrispondono a verità e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità della notizia; 2) portata disonorevole della vicenda; 3) larga diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa-

137) *Sent. 28 luglio 2005, Aiello c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi Tufi.*

FATTO. In un articolo di stampa pubblicato sul settimanale L'Espresso in data 19 dicembre 1993 si riportavano i fatti di una vicenda che aveva coinvolto l'attore, quale rettore dell'Università della Calabria, in seguito alla condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte dei Conti a rifondere il prezzo di un telefono portatile montato sull'auto di servizio dell'attore. Per l'esattezza, il cronista afferma che l'attore avrebbe utilizzato i fondi della Università per l'acquisto dell'apparecchio.

MOTIVAZIONE. Il contenuto diffamatorio della pubblicazione era stato in precedenza accertato dal giudice penale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dei comportamenti falsamente attribuito all'attore; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale e professionale della parte offesa.

138) *Sent. 12 agosto 2005, Piskulic c. A.N.S.A. — Agenzia Nazionale Stampa Associata s.r.l.*

FATTO. In data 15 marzo 2000 viene diffuso un comunicato dal titolo « Foibe: rinviato a giudizio imputato per omicidio », nel quale l'attore veniva coinvolto con i fatti delle foibe. Notizie

dal medesimo contenuto venivano diffuse in data 11 ottobre 2002 in merito a una decisione della Corte di Assise di Roma, che al contrario aveva assolto l'attore per non aver commesso il fatto.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate risultano non veritiere, in particolar modo non conformi al contenuto degli atti giudiziari rispetto al capo di imputazione e al contenuto della sentenza della Corte di Assise circa le motivazioni dell'assoluzione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tenore del fatto; 2) funzione e diffusione dei comunicati stampa; 3) rettifiche adottate.

139) *Sent. 27 agosto 2005, Pecorini c. Federico, U.I.L. Unione Italiana del Lavoro.*

FATTO. Nel febbraio 1999 il convenuto Federico inviava delle lettere a mezzo fax all'attore, al segretario generale UIL-Pubblica Amministrazione e ad alcuni dirigenti del Dipartimento delle Dogane, superiori gerarchici dell'attore, profferendo accuse nei confronti dell'attore per presunti abusi e irregolarità nei confronti dei dipendenti, quale direttore della Circostrizione Doganale Roma 1.

MOTIVAZIONE. Nonostante l'interpretazione giuridica meno rigida del diritto di critica nell'ambito di contrasti di natura sindacale, il contenuto delle comunicazioni supera il limite della continenza espressiva, per l'inclusione di affermazioni sommarie e generiche sotto il profilo morale e fortemente denigratorie della reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ambito di diffusione della lettera, interno all'ambiente lavorativo, dove presumibilmente erano già noti i contrasti tra le parti in causa.

140) *Sent. 29 agosto 2005, Cuzzocrea c. Fracassi, Rocuzzo.*

FATTO. Sull'edizione del 11 marzo 1998 della rivista settimanale *Avvenimenti* si riporta la notizia della richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'attore per il reato di truffa, in merito a vicende per cui l'estraneità dell'attore era stata dichiarata già in sede di indagini preliminari.

MOTIVAZIONE. Il contenuto della notizia non corrisponde a verità e pertanto ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tenore della notizia di cronaca; 2) diffusione nazionale della notizia; 3) tiratura media del giornale.

141) *Sent. 2 settembre 2005, Morelli c. Anselmi.*

FATTO. Il 31 marzo 2005 sul quotidiano *Il Messaggero* veniva pubblicato un articolo intitolato «Lavori in caserma con tangente», in cui si affermava che l'attore, vice dirigente superiore della Polizia, fosse indagato per abuso d'ufficio e corruzione.

MOTIVAZIONE. Il contenuto diffamatorio era stato in precedenza accertato da sentenza del giudice penale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) particolare collocazione professionale; 2) indubbia maggiore sensibilità del soggetto danneggiato (quale appartenente ad un'istituzione pubblica addetta al rispetto dell'ordine); 3) entità grave del fatto in relazione ai reati attribuiti all'attore; 4) diffusione del quotidiano; 5) percezione comprensibilmente più negativa dell'opinione pubblica allorché fatti di reato sono attribuiti alla Forze di Polizia; 6) finalità riparatoria già assicurata con la pubblicazione della sentenza concessa

142) *Sent. 8 settembre 2005, Fiore, Sessa c. RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. Nel TG1 del 4 agosto 1998 la RAI mandava in onda un servizio a proposito della strage di Bologna, in cui si riportava una notizia del quotidiano inglese *The Guardian*, il quale indicava gli attori come inquisiti per detto attentato e appartenenti al servizio segreto inglese MI6.

MOTIVAZIONE. In difetto del requisito della verità della notizia, la pubblicazione risulta diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) rilevanza mediatica del servizio.

143) *Sent. 15 settembre 2005, Mancuso, Cascini, Del Gaudio c. C.E.L. — Cooperativa Editoriale Libero a r.l., Sallusti, Farina, Cimadomo, Feltri, Sangiuliano, Russo, Mainiero, Vitale, Vettori.*

FATTO. Il quotidiano *Libero* aveva ripetutamente pubblicato degli articoli, nel corso dell'anno 2002, in merito alle indagini seguite a esposti dei cittadini per presunti abusi commessi dalla polizia nei confronti di manifestanti no-global. L'articolo ricostruisce i fatti oggetto di indagine e denuncia la parzialità dei magistrati, tra cui gli attori, nello svolgimento delle loro funzioni per presunte convinzioni politiche personali poste alla base delle decisioni.

MOTIVAZIONE. Gli articoli risultano diffamatori in quanto difettano del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese; 2) diffusione del quotidiano; 3) professione e personalità degli istanti; 4) particolare interesse pubblico suscitato dalla vicenda giudiziaria; 5) risalto dato dal giornale alle notizie.

144) *Sent. 23 settembre 2005, Maffei c. Hamauì, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Nell'edizione dell'11 ottobre 2002 del settimanale L'Espresso viene pubblicato un articolo dal titolo « Tutti pazzi per Mara — il nuovo scandalo delle squillo a Roma », nel quale l'attore veniva falsamente indicato come uno dei clienti di una certa casa di appuntamenti.

MOTIVAZIONE. La scriminante del diritto di cronaca non risulta applicabile alla fattispecie in esame in quanto carente del presupposto della verità della notizia e pertanto l'articolo ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle accuse mosse; 2) notorietà della parte lesa; 3) notevole diffusione del settimanale L'Espresso.

145) *Sent. 28 settembre 2005, Bossi c. Daniele, GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A., Repetto.*

FATTO. L'agenzia ADN Kronos, di cui il Repetto è direttore, nella giornata del 1 marzo 2001 divulgava la notizia di alcune dichiarazioni denigratorie pronunciate dal convenuto Daniele sulla moralità dell'attore, in occasione del Festival di Sanremo.

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni hanno un palese contenuto offensivo nei confronti dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) personalità dell'offeso; 2) gravità; 3) diffusione dell'offesa.

146) *Sent. 18 ottobre 2005, Di Clemente c. Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Sarzanini.*

FATTO. In data 16 dicembre 1993 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo in cui l'attore veniva coinvolto in fatti di duplicazione e immissione in commercio di videocassette pirata, delle quali il Di Clemente sarebbe stato autore e diffusore.

MOTIVAZIONE. Il carattere diffamatorio dell'articolo era stato in precedenza accertato con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità del ruolo rivestito dal danneggiato; 2) diffusione e autorevolezza del quotidiano.

147) *Sent. 21 ottobre 2005, Di Battista, Nobile c. D'Autilia.*

FATTO. All'interno dell'Istituto Scolastico « Sisto V » di Roma, la convenuta, insegnante della Nobile, profferiva espressioni ingiuriose nei confronti di quest'ultima qualificandola come « ignorante » ed estendendo le accuse alla Di Battista, madre dell'alunna.

MOTIVAZIONE. Il carattere diffamatorio e ingiurioso delle espressioni pronunciate dalla convenuta era stato precedentemente accertato con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) contesto in cui si è verificato il fatto-reato; 2) entità del fatto; 3) personalità delle attrici; 4) attività della Di Battista; 5) verosimili negative conseguenze nella sfera personale e della vita di relazione delle attrici.

148) *Sent. 27 ottobre 2005, Pionati c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Anselmi, Quaranta, Agnese, Sabelli, Giano.*

FATTO. In data 17 gennaio 2002, il quotidiano L'Espresso pubblicava un articolo dal titolo « La grande famiglia di Mamma RAI », a proposito di note parentele interne alla RAI che avrebbero condotto a molteplici agevolazioni per le carriere dei dipendenti, includendo tra queste l'assunzione dell'attore. Inoltre, in data 10 ottobre 2000, il settimanale Sette pubblicava un articolo ugualmente sulla carriera del giornalista Pionati alla RAI, riportando in maniera colorita accuse di incapacità professionale per la sua scarsa incisività.

MOTIVAZIONE. La fattispecie diffamatoria viene riconosciuta esclusivamente in riferimento all'articolo pubblicato sul settimanale Sette, considerato invece il tono non denigratorio e il contesto delle notizie riportate da L'Espresso. Al contrario, le notizie e i commenti diffusi nella pubblicazione della rivista Sette esulano da una critica satirica civile e costruttiva, risolvendosi in una costruzione gratuitamente offensiva, fondata su opinioni personali del giornalista e non giustificata da elementi oggettivi riconducibili a un contesto cronachistico.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) considerazione della vicenda nel suo complesso; 2) ristoro dato dalla concessione della pubblicazione della sentenza, che è sanzione avente carattere prevalente.

149) *Sent. 7 novembre 2005, Staller c. Guttieres.*

FATTO. Il convenuto rilasciava un'intervista, pubblicata poi sul quotidiano *La Repubblica*, in cui esprimeva commenti personali e dichiarazioni sull'attrice, ex coniuge del proprio assistito, del seguente tenore « *La Staller è una borderline che ha fatto i soldi con la perversione sessuale, una instabile e narcisista* ».

MOTIVAZIONE. L'accertamento del carattere diffamatorio dei fatti era precedentemente intervenuto in sede penale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto in sé; 2) sfera strettamente privata oggetto delle affermazioni diffamatorie; 3) specifica esperienza professionale del convenuto (consapevolezza dello stesso in merito alla portata offensiva delle affermazioni e della portata diffusiva della testata cui ha concesso l'intervista); 4) impatto più contenuto in termini di *pecunia doloris* che affermazioni offensive possono determinare nella persona dell'attrice, se inserite nel contesto di una disputa giudiziaria per la separazione e l'affidamento della prole, vicenda costantemente posta all'attenzione dei media.

150) *Sent. 14 novembre 2005, Rossi c. Editore Il Velino s.r.l., Jannuzzi, Chiodi.*

FATTO. In data 22 febbraio 2001 l'agenzia pubblica una notizia intitolata « *Antimafia: affitti d'oro a Catania, anche per due magistrati* », in cui si riferisce di presunti favori fatti a imprenditori e politici da parte di esponenti della magistratura etnea, tra cui l'attore, in cambio di contratti di locazione molto lucrativi.

MOTIVAZIONE. La notizia è carente del presupposto della verità e della rilevanza sociale in relazione al tema dell'azione antimafia; pertanto la fattispecie va ritenuta diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità della notizia; 2) portata disonorevole della vicenda divulgata; 3) limitata diffusione del mezzo (non c'è prova di un'ulteriore diffusione del comunicato dell'agenzia).

151) *Sent. 18 novembre 2005, Ugolotti c. Corbi, Edilizio 92 Coop. a r.l.*

FATTO. Nel novembre e dicembre 2001 il periodico *Il Corriere Laziale* pubblicava quattro articoli a proposito di disordini e irregolarità nella gestione della squadra di calcio A.S. Roma. In particolare le pubblicazioni si riferivano all'attività dell'Ugolotti, allenatore della scuola primaverile, riportando affari oscuri per la stipula di contratti tra giovani calciatori e procuratori, nonché continue liti tra l'attore e gli altri membri dello staff tecnico-sportivo della squadra.

MOTIVAZIONE. Le notizie contenute negli articoli non corrispondono a verità e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. 1) obiettiva gravità delle frasi diffamatorie; 2) pertinenze delle accuse all'ambito professionale dell'attore; 3) specifica indicazione dell'attore; 4) limitata tiratura del giornale.

152) *Sent. 12 dicembre 2005, D'Amato c. Hamaui, Livadiotti, Pilati, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Nell'edizione del 23 ottobre 2003 il settimanale *L'Espresso* pubblicava un articolo, il cui contenuto veniva poi riproposto nel dicembre dello stesso anno, intitolato « *Chi dopo D'Amato* », in riferimento alla successione alla presidenza di Confindustria, dove il giornalista scriveva che « *l'attuale presidente va dimenticato in fretta* », per la sua mancanza di autonomia rispetto alle considerazioni politiche, nonché per le sue incapacità professionali.

MOTIVAZIONE. La scriminante del diritto di critica va applicata a tutte quelle espressioni che riportano il diffuso malcontento per l'operato dell'attore alla presidenza di Confindustria, altresì per ciò che concerne la valutazione delle scelte politiche del D'Amato. Integrano invece il reato di diffamazione le notizie relative a presunti atti di favoreggiamento e abusi nell'esercizio del suo incarico poiché rimaste indimostrate e pertanto poste in violazione del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) qualità della persona offesa; 3) pubblicazione su uno dei settimanali più venduti a livello nazionale; 4) modalità espositive della notizia.

153) *Sent. 20 dicembre 2005, Lozupone c. Crocco, Società Editrice Edizioni Del Roma S.p.A.*

FATTO. Il Crocco, nel raccontare episodi storici relativi alla vita politica del comune di Bari, di cui il padre dell'attore era stato sindaco tra il 1962 e il 1964, aveva omesso di fornire un quadro

completo delle vicende giudiziarie che portarono all'assoluzione del sindaco Lozupone per episodi relativi a uno scandalo edilizio all'interno del comune pugliese.

**MOTIVAZIONE.** La riscotruzione dei fatti appare incompleta e inesatta, nonché narrata con l'utilizzo di espressioni gravemente offensive.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione.

154) *Sent. 28 dicembre 2005, Gebart s.r.l. Gestione Servizi Culturali c. Firrincieli, Quagliari C., Quagliari E., Bruscolini, Leduc, Serafini.*

**FATTO.** Le parti convenute avevano posto in essere nel marzo 2001 un'attività di volantaggio nei pressi degli scavi di Ostia durante un'azione di protesta contro la società attrice, con cui avevano esaurito un rapporto di collaborazione ed instaurato una controversia giudiziale sulla natura di tale rapporto. In particolare, il volantino conteneva affermazioni gravemente offensive della reputazione della società attrice in riferimento ad accuse di abusi e irregolarità contrattuali nei rapporti lavorativi con i collaboratori.

**MOTIVAZIONE.** Il contenuto del volantino distribuito ha carattere diffamatorio in quanto supera il limite della continenza espressiva, attaccando la società attrice con affermazioni sommarie in merito a condotte di rilievo penale e concernenti il profilo morale.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) circoscritto ambito di diffusione del volantino; 2) contesto lavorativo nel cui ambito è sorta l'attività di protesta.

155) *Sent. 3 gennaio 2006, Dettori c. RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A., Cavallina, Vigorelli.*

**FATTO.** In data 29 dicembre 1995 viene mandato in onda un servizio all'interno del programma « La cronaca in diretta — detto tra noi », a proposito di un caso di « mala sanità » che avrebbe coinvolto l'attore, titolare di una clinica. Per l'esattezza, si riportava la notizia della morte sospetta di una paziente in seguito a molteplici interventi chirurgici e dell'impossibilità di effettuare ulteriori indagini per avvenuta esportazione degli organi in seguito al decesso.

**MOTIVAZIONE.** Il carattere diffamatorio del servizio televisivo era stato precedentemente accertato da una sentenza penale passata in giudicato.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità dell'offesa; 2) qualità del ruolo rivestito dal danneggiato; 3) ripercussioni nell'ambiente di lavoro e sociale per il danneggiato; 4) l'autorevolezza dell'emittente televisiva convenuta (poiché televisione « pubblica »); 5) l'audience della trasmissione.

156) *Sent. 3 gennaio 2006, Gandini c. C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a r.l.*

**FATTO.** In data 29 maggio 2002 il quotidiano Libero pubblicava un articolo dal titolo « Quando il giudice diventa attore », in cui si proponeva una dura critica all'operato professionale dell'attore, magistrato con funzione di Giudice per le indagini preliminari nel caso « Cogne ». L'articolo aggiungeva contenuti denigratori della persona dell'attore, in particolar modo descrivendo lo stesso come persona affascinata dal desiderio di notorietà per le sue apparizioni in pubblico; infine, venivano divulgate immagini dell'attore senza il suo consenso.

**MOTIVAZIONE.** La domanda è parzialmente accolta per la parte in cui la pubblicazione difetta dei requisiti della continenza espressiva e dell'interesse pubblico all'informazione.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità delle offese; 2) diffusione del quotidiano; 3) professione e personalità dell'attore; 4) particolare interesse pubblico suscitato dalla vicenda giudiziaria; 5) risalto dato dal giornale alla notizia.

157) *Sent. 10 gennaio 2006, Bonifaci, Savia, Società Editrice Il Tempo S.p.A. c. C.E.L. cooperativa Editoriale Libero a r.l., Feltri, Sunseri, Sallusti.*

**FATTO.** Sull'edizione del 4 dicembre 2003 del quotidiano Libero erano pubblicati due articoli di carattere denigratorio sulle persone degli attori, sulle loro carriere professionali e sulla loro gestione del quotidiano Il Tempo, in risposta ad alcuni articoli precedentemente pubblicati sullo stesso quotidiano Il Tempo. In particolar modo, si addebitavano al Bonifaci episodi di tangenti e finanziamenti illeciti, nonché l'esistenza di un periodo di permanenza in carcere in seguito a sentenza di condanna.

**MOTIVAZIONE.** Il contenuto degli articoli integra gli estremi della fattispecie diffamatoria in quanto carente del requisito della verità della notizia, della continenza espressiva e dell'interesse pubblico alla proposizione delle informazioni.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese, in applicazione del c.d. diritto all'oblio 2) i fatti sono sostanzialmente veri e la lesione nasce dalla mancanza di attualità dell'interesse pubblico; 3) diffusione del quotidiano, 4) professione e personalità degli istanti; 5) particolare interesse pubblico suscitato dalla vicenda giudiziaria; 6) risalto dato dal giornale alla notizia.

158) *Sent. 25 gennaio 2006, Infelisi c. Scalfari, Valentini, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. Il 13 marzo 1996 il quotidiano La Repubblica pubblicava un articolo dal titolo « Nel porto delle nebbie », a proposito dell'esistenza di una presunta « banda » di magistrati e avvocati della Procura di Roma, che sarebbe legata ad esponenti di potentati politici; tra i soggetti citati nell'articolo viene incluso anche l'attore.

MOTIVAZIONE. La portata diffamatoria dell'articolo era stata precedentemente accertata da sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) contesto espositivo dello scritto offensivo; 2) diffusione dello stampato; 3) gravità delle offese; 4) ruolo sociale e professionale della persona offesa.

159) *Sent. 27 gennaio 2006, Alicino c. Il Messaggero S.p.A., Gambescia, Lippera.*

FATTO. Sull'edizione romana del quotidiano Il Messaggero del 24 settembre 2003 vengono pubblicati due articoli che riassumono la cronaca di una rapina perpetrata da due malviventi in danno di un supermercato, nonché del successivo tentativo di fuga durante la cattura. A corredo degli stessi veniva divulgata una fotografia riprodotte l'attore, immagine erroneamente pubblicata per un caso di omonimia rispetto a uno dei due responsabili dei fatti di reato.

MOTIVAZIONE. Gli articoli devono ritenersi diffamatori in quanto manca il requisito della verità della notizia, non potendo i fatti essere attribuiti all'attore identificato come autore della rapina. Fondata è inoltre la domanda di risarcimento danni per lesione della riservatezza a seguito della divulgazione di dati personali dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del quotidiano, segnatamente nella città nella quale l'attore lavora e vive; 2) rettifica avvenuta in seguito da parte del giornale.

160) *Sent. 30 gennaio 2006, Boncompagni c. Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo.*

FATTO. Il quotidiano L'Unità sull'edizione dell'11 dicembre 2003 pubblicava un articolo dal titolo « La musica di Urbani: soldi a parenti e amici », in cui si dipingeva l'attore come sconosciuto in Italia, lasciando intendere quale motivazione dell'ottenimento di incarichi professionali la precedente nomina ministeriale alla Commissione Consultiva Musica.

MOTIVAZIONE. L'articolo non rispetta il presupposto della continenza espositiva in quanto il tenore delle espressioni utilizzate esula dall'oggetto e dal contesto dell'articolo inteso nel suo complesso, travalicando in un attacco personale di carattere denigratorio nei confronti dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese; 2) diffusione del quotidiano; 3) professione e personalità dell'attore, 4) interesse pubblico riguardo all'argomento; 5) modesto risalto dato dal giornale alla notizia in argomento.

161) *Sent. 14 febbraio 2006, Colla, Confeconsumatori c. C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a r.l., Sallusti, Morigi.*

FATTO. In data 7 maggio 2003 il quotidiano Libero pubblicava un articolo intitolato « RC Auto, l'accordo vale 4 milioni », in cui si insinuava l'esistenza di un accordo economico tra il governo e le associazioni dei consumatori firmatarie dell'intesa sulla RC auto.

MOTIVAZIONE. La notizia riportata nell'articolo appare inveritiera e pertanto esula da un corretto esercizio del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità e gratuità dei fatti attribuiti alle parti; 2) capacità di penetrazione del mezzo di diffusione; 3) qualità personali dell'offeso; 4) ruolo sociale rivestito alla luce della funzione svolta e del profilo assunto nel contesto socio-economico.

162) *Sent. 20 febbraio 2006, Porta c. Formilli.*

FATTO. In occasione di un consiglio municipale del comune di Roma, svoltosi in data 29 dicembre 1999, il convenuto, consigliere circoscrizionale, accusava l'attore, comandante di un gruppo della polizia municipale di Roma e responsabile dell'Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnalatica Stradale, di incompetenza professionale e slealtà.

MOTIVAZIONE. Le espressioni pronunciate dal convenuto superano il limite della continenza espressiva per la presenza di affermazioni sommarie sul profilo morale, fortemente denigratorie della reputazione dell'attore, non suffragate da fatti a riscontro.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) circoscritto ambito di divulgazione dell'offesa; 2) contesto nel quale è sorta.

163) *Sent. 28 aprile 2006, AB Medica S.p.A. c. Gambescia, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nel novembre 2002 il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava più articoli nella cronaca locale a proposito dell'acquisto di un dispositivo medico-chirurgico, prodotto dalla società attrice, da parte dell'Azienda Ospedaliera Lancisi di Ancona. In particolare si riferiva del dibattito nell'ambito del Consiglio Regionale a proposito del funzionamento e delle modalità di acquisto del macchinario, riportando nel titolo la notizia dell'avvenuta morte di un paziente presumibilmente in seguito all'utilizzo del dispositivo.

MOTIVAZIONE. Il contenuto della pubblicazione ha carattere diffamatorio nella parte in cui si dà risalto alla notizia della morte di un paziente, in quanto non corrispondente al vero. Diversamente, costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica la restante parte dell'articolo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione locale della sezione del quotidiano.

164) *Sent. 28 aprile 2006, Zaccaria c. Vespa.*

FATTO. All'interno del libro « RAI — La grande guerra », scritto dal convenuto, si riferisce della notizia riportata da più testate giornalistiche, a proposito di una cena aziendale in RAI organizzata dall'attore al fine di determinare le strategie mediatiche per le successive elezioni politiche.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati all'interno del libro non corrispondono a verità e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ampiezza della diffusione del libro; 2) specificità delle circostanze narrate (idonee a costituire motivo di richiamo per il pubblico e pertanto fonte di benefici anche economici per il convenuto).

165) *Sent. 28 aprile 2006, Gargano c. Oppido.*

FATTO. In data 29 aprile 2002 il convenuto indirizzava una lettera a più esponenti della Giunta della Regione Lazio, nonché ad alcuni funzionari regionali ed esponenti sindacali, riportando di una presunta condotta anti-sindacale dell'attore e indicando quest'ultimo come incapace di svolgere attività di gestione del personale per la sua giovane età.

MOTIVAZIONE. La missiva appare difettare del requisito della continenza, sia per il contenuto che per l'ampiezza dei destinatari e pertanto ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitata gravità delle accuse rivolte all'attore.

166) *Sent. 23 maggio 2006, Hermanin c. Codacons.*

FATTO. In seguito a condanna civile in favore dell'odierno attore, lo stesso provvedeva a porre in esecuzione il provvedimento con due espropriazioni presso terzi a carico del Codacons, il quale diffidava l'attore a rinunciare alla seconda poiché contraria alla legge e diramava un comunicato stampa in cui si dava atto della presentazione di una querela del Codacons contro l'attore per estorsione e violenza privata.

MOTIVAZIONE. L'iniziativa del Codacons è stata gratuita e strumentale in quanto gli autori non potevano non essere consapevoli dell'infondatezza della stessa, in relazione alla legittimità del comportamento dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) scarsa diffusione della notizia; 2) parziale « neutralità » della notizia.

167) *Sent. 26 maggio 2006, Fini, Poliambulatorio Cave s.r.l. c. Forcellini, Hamai, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 19 dicembre 2002 il settimanale *L'Espresso* aveva pubblicato un articolo dal titolo « Alleanza familiare », con soprattitolo « Appalti contestati », in cui si dava atto dell'interrogazione parlamentare circa l'intervenuto accordo tra la Tosinvest S.p.A. (per il tramite della società attrice) e l'Enel, per il servizio di medicina del lavoro in favore di quest'ultima. Più precisamente, l'intera vicenda era presentata come il frutto dell'influenza politica esercitata dal fratello dell'attore, allora vicepresidente del Consiglio, tale da convenire l'idea di una forte commistione tra interessi politici ed economici coinvolti.

MOTIVAZIONE. Per la parte in cui l'articolo riferisce il contenuto dell'interrogazione, la notizia si legittima sulla base del diritto di cronaca in quanto riproduzione, integrale o per riassunto, di un atto di rilievo istituzionale. L'articolo ha invece carattere diffamatorio nelle parti in cui

notizie aggiunte dal giornalista vengono presentate come provenienti dall'interrogazione parlamentare, pertanto non rispettando il presupposto della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) sostanziale rispondenza a verità del pezzo; 2) marginalità della notizia diffamatoria riferita agli attori.

168) *Sent. 26 maggio 2006, Lombardi c. Mottola, Editrice Romana S.p.A., Società Editrice Il Tempo S.p.A.*

FATTO. In data 29 novembre 2005, il quotidiano il Tempo pubblicava un articolo intitolato «Esercito graduatorie truccate: processi per due ufficiali», in cui si riportava la notizia della sospensione dell'attore dal servizio durante lo svolgimento delle indagini a suo carico.

MOTIVAZIONE. L'articolo difetta del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della testata giornalistica; 2) gravità della notizia diffamatoria.

169) *Sent. 26 maggio 2006, Birse c. Monardi.*

FATTO. La convenuta ingiuriava ripetutamente l'attrice con offese relative in particolar modo alla vita sessuale della Birse.

MOTIVAZIONE. Il carattere ingiurioso delle affermazioni proferite dall'attrice era stato in precedenza accertato con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) reiterazione delle offese; 2) affermazioni proferite in presenza di altre persone.

170) *Sent. 26 maggio 2006, Bottone c. Libersind — Sindacato Autonomo CONF. S.A.L. — RAI, Sugamele, Conte, Urbani.*

FATTO. Il 18 ottobre 2002 il convenuto Sugamele, segretario del sindacato Libersind, inviava una lettera al direttore del personale della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, al sovrintendente e agli altri dipendenti del Teatro, in cui insinuava che l'attore avesse intenzionalmente occultato il foglio presenze per far apparire un numero maggiore di quello effettivo di aderenti a uno sciopero sindacale. La lettera conteneva inoltre accuse di favoritismi politici e clientelari.

MOTIVAZIONE. L'affermazione di circostanze false idonee a sereditare la reputazione anche professionale dell'attore non è giustificata dall'esplicazione dell'attività sindacale, pertanto la fattispecie risulta diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) condizione sociale dell'attore; 2) limitata diffusione della lettera.

171) *Sent. 23 giugno 2006, Fabrizio c. Il Messaggero S.p.A., Graldi.*

FATTO. In data 2 giugno 2002 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo intitolato «Ciccia è bello. Molte sono sconfitte dalla gola» e poneva a corredo dello stesso un'immagine fotografica dell'attrice in costume da bagno; la foto pubblicata era stata realizzata in occasione della preparazione di un catalogo fotografico per una collezione di abbigliamento over-size, con la precisa assicurazione che il servizio fotografico sarebbe stato utilizzato esclusivamente per il catalogo.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione della foto corrisponde a un uso illegittimo dell'immagine dell'attrice, in quanto effettuato senza il suo consenso e in difetto di alcuna delle ipotesi derogatorie esplicitamente enumerate nell'art. 97 L. n. 633/1941. In aggiunta, la pubblicazione decontestualizzata dell'immagine e accostata al contenuto dell'articolo assume carattere diffamatorio, poiché esorbita dal limite della continenza e della verità dell'espressione giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della testata giornalistica; 2) vistoso formato della foto ritraente l'attrice (conseguente agevole riconoscibilità da parte dei conoscenti); 3) unicità della pubblicazione; 4) spontanea disponibilità dei convenuti ad astenersi dalla reiterazione della condotta.

172) *Sent. 23 giugno 2006, Vitalone c. Gulmanelli, Menghini, Il Messaggero S.p.A.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della testata giornalistica; 2) reiterazione della condotta delittuosa; 3) risalto dato alla notizia in relazione all'accertata falsità della stessa; 4) natura delle affermazioni riguardanti l'attore (rilevanza penale delle condotte attribuite allo stesso, stretta connessione con l'attività legale esercitata).

173) *Sent. 23 giugno 2006, Vitalone c. Letta.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della testata giornalistica; 2) natura delle affermazioni riguardanti l'attore (rilevanti anche per il profilo penalistico delle condotte attribuite all'attore, stretta connessione con l'attività legale esercitata dallo stesso); 3) unicità della pubblicazione; 4) scarso rilievo tipografico del pezzo.

174) *Sent. 23 giugno 2006, Vitalone c. D'Agata.*

Decisione sul solo quantum di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) natura delle affermazioni riguardanti l'attore (rilevanza penale delle condotte attribuitegli, stretta connessione con l'attività legale dallo stesso esercitata); 2) limitata diffusione della testata giornalistica; 3) unicità della pubblicazione; 4) scarso rilievo tipografico del pezzo (privo di foto e senza il nome dell'attore nel titolo).

175) *Sent. 10 luglio 2006, Monti c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.*

FATTO. Nel corso della trasmissione «Asterics», trasmessa il 13 giugno 2001 dalla emittente televisiva Italia 1 veniva mostrato un reportage dal titolo «Per sole donne», in cui l'attrice era ripresa in compagnia di un jamaicano a proposito di un'indagine sull'itinerario turistico-erotico di donne di diversa nazionalità nelle isole caraibiche.

MOTIVAZIONE. Il contenuto del servizio supera i limiti imposti dai requisiti della verità della notizia e della continenza espressiva. Sono state inoltre diffuse delle immagini dell'attrice senza un espresso consenso della stessa, in violazione della normativa posta a tutela del diritto all'immagine e alla riservatezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) efficienza lesiva del programma; 2) giovane età dell'attrice (che ha reso maggiormente verosimile la distorta rappresentazione della sua identità personale da parte del reportage televisivo); 3) ora della messa in onda del programma; 4) ripresa dell'immagine dell'attrice nonostante il suo rifiuto a prestare il consenso.

176) *Sent. 2 ottobre 2006, Londi c. Editrice Romana S.p.A., Taglieri, Defrusine, Angeloni, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica.*

FATTO. I convenuti avrebbero presentato un esposto contro l'attore in seguito a indagini in ambito scolastico, per presunti abusi sessuali sulla figlia minore del Londi affetta da sindrome di Down. La notizia veniva poi riportata in un articolo di stampa pubblicato sull'edizione abruzzese del quotidiano Il Tempo del 20 giugno 1988.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione del contenuto dell'esposto appare esulare da un legittimo esercizio del diritto di cronaca ed integrare gli estremi di una fattispecie diffamatoria, per difetto del presupposto della verità della notizia. Anche nel caso di pubblicazione dei fatti contenuti in una denuncia si rende necessaria una verifica della corrispondenza al vero della notizia da parte del giornalista.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità delle notizie diffuse; 2) portata altamente disonorevole della vicenda attribuita all'attore; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione della parte offesa.

177) *Sent. 13 ottobre 2006, Baldassarre c. D'Agostino, Dagogospia s.r.l., Moncalvo.*

FATTO. Nel febbraio 2003 il sito Internet Dagogospia.com divulgava due articoli, di cui uno pubblicato dal quotidiano La Padania, in cui si commentavano le favorevoli condizioni contrattuali che la RAI avrebbe riservato alla presentatrice D'Auria grazie alla intercessione dell'attore, presidente RAI.

MOTIVAZIONE. Il contenuto delle pubblicazioni non risponde al criterio della verità della notizia e pertanto gli articoli hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità della parte lesa; 3) qualità del veicolo d'informazione (ambito di diffusione del sito web); 4) rilievo sociale e pubblico dell'attore; 5) gravità delle accuse in relazione al ruolo ricoperto dalla persona offesa.

178) *Sent. 13 ottobre 2006, Gargaloni c. De Grassi, RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. All'interno del libro «Occhi di ragazzo» del convenuto De Grassi si narra di una presunta relazione tra l'attrice e il cantante Gianni Morandi, aggiungendo riferimenti a particolari attinenti alla loro vita privata.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati non corrispondono al requisito della verità della notizia e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle affermazioni; 2) notevole notorietà dell'attrice.

179) *Sent. 16 ottobre 2006, Bianchi c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.*

FATTO. Nel corso della messa in onda di alcune puntate della trasmissione televisiva « Striscia la notizia » su una delle reti televisive della società convenuta veniva divulgata una cassetta registrata a insaputa dell'attore in occasione di una cena con amici avvenuta nell'autunno 2003, nel quale si discuteva di possibili accordi intervenuti tra i responsabili della trasmissione televisiva « Affari tuoi » e i concorrenti, tra i quali vi era stato anche il Bianchi.

MOTIVAZIONE. La divulgazione di tali notizie presenta carattere diffamatorio per l'assenza del requisito della continenza formale dell'esposizione. Non è invocabile il diritto di satira poiché l'attore non è persona nota al pubblico.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) sofferenza, grave discredito, emarginazione personale e professionale dell'attore; 2) elevatissimi indici di ascolto della trasmissione televisiva mandata in onda per più giorni; 3) notevole interesse manifestato dal pubblico.

180) *Sent. 16 ottobre 2006, Castelli c. Nuovo Iniziativa Editoriale S.p.A.*

FATTO. In data 12 agosto 2003 la testata L'Unità pubblicava le dichiarazioni del parlamentare Carboni, il quale avrebbe criticato Castelli, all'epoca Ministro della giustizia, per le modalità di gestione degli istituti carcerari e per aver trascorso con la famiglia una vacanza gratuita nella colonia penale sarda di Is Arenas.

MOTIVAZIONE. Per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca da parte del giornalista che riporti dichiarazioni provenienti da soggetti istituzionali, ove si discuta di temi politici, ricorre la scriminabilità unicamente ove le dichiarazioni abbiano una valenza critica e non quando affermino fatti privi di riscontro. Nella fattispecie, i fatti narrati nell'articolo non rispettano il presupposto della verità della notizia e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (finalizzati alla sola pubblicazione della sentenza). 1) non veridicità delle notizie diffuse; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione della parte offesa.

181) *Sent. 23 ottobre 2006, Giochi Preziosi S.p.A. c. Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. La rivista settimanale « La Repubblica delle donne » del 1 marzo 2003, supplemento del quotidiano « La Repubblica », pubblicava una fotografia ritraente le bambole della linea « Bratz », prodotta dalla società attrice, al fianco di una prostituta in strada, posta a corredo di un articolo intitolato « Una prostituta in famiglia ».

MOTIVAZIONE. La confezione dell'articolo, utilizzando l'accostamento dell'immagine del prodotto all'ambiente della prostituzione, costituisce un atto diffamatorio nei confronti della società attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) minor numero di lettori della rivista rispetto al quotidiano; 2) allegazione della rivista a uno dei quotidiani più venduti in Italia; 3) notorietà del prodotto commercializzato.

182) *Sent. 28 ottobre 2006, eredi Fachini c. Di Giovacchino, Fazi Editore s.r.l.*

FATTO. Nel 2003 veniva pubblicato un libro intitolato « Il libro nero della prima Repubblica », di cui è autrice la convenuta Di Giovacchino. Nel capitolo « Le stragi di mafia degli anni 80 » si ricostruisce la vicenda dell'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, includendo il nome di Massimiliano Fachini tra i condannati all'ergastolo per la vicenda e indicando lo stesso quale « fascista ».

MOTIVAZIONE. I fatti narrati non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) unicità della citazione del Fachini all'interno del libro; 3) reputazione già compromessa dell'attore (per essere stato condannato per associazione sovversiva e banda armata); 4) limitata diffusione del libro; 5) rettificati dei fatti inseriti nella successiva ristampa del libro.

183) *Sent. 3 novembre 2006, Monaci c. Barbareschi.*

FATTO. Nel corso delle conferenze stampa tenutesi in data 13 marzo e 9 aprile 2002, nonché in occasione di alcune interviste rilasciate dai quotidiani Il Tempo, Il Secolo XIX e Il Secolo d'Italia, il convenuto aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla risoluzione del contratto di direzione artistica dei teatri Eliseo e Piccolo Eliseo di Roma. Le affermazioni del Barbareschi in merito alla vicenda si indirizzavano a una dura critica nei confronti dell'attore, Presidente onorario dell'Eliseo, con l'accusa di incompetenza, di asservimento alle scelte politiche nella ge-

stione dei teatri, nonché di esercizio della propria carica in conflitto di interessi con la posizione di commissario dell'Authority delle telecomunicazioni.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto di dichiarazione non corrispondono a verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'accusa; 2) qualità della persona offesa; 3) ampia diffusione della notizia; 4) clamore suscitato; 5) intensità del dolo (per la tenacia dimostrata dal convenuto, per tempi e modalità di divulgazione).

184) *Sent. 7 novembre 2006, Diliberto c. Fans Edition s.r.l., Ciancetta.*

FATTO. Sul quindicinale « La voce del nord » del 24 maggio 2005 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Oliviero Diliberto », affiancato dalla fotografia dell'attore, all'interno della rubrica « L'isola dei fetusi », in cui si attacca la personalità e la dignità morale dell'attore, nonché le sue qualità di esponente politico e di accademico.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dell'articolo si risolve in un gratuito attacco alla persona dell'attore, che rivela l'intento denigratorio premeditato e ponderato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità e gratuità delle espressioni offensive; 2) particolare qualità della persona offesa; 3) diffusione verosimilmente non particolarmente estesa del quindicinale (destinato alla tifoseria laziale).

185) *Sent. 10 novembre 2006, Vera 2002 s.r.l., Coletti c. Il Messaggero S.p.A., Gambescia, Lippera.*

FATTO. Sull'inserto Roma città del quotidiano Il Messaggero dell'edizione del 10 novembre 2003 veniva pubblicato un articolo a proposito dell'arresto di numerosi esponenti di una banda criminale collegata alla Banda della Magliana, la quale avrebbe messo le mani sulla gestione di alcune aziende romane, utilizzate al fine di riciclare il denaro sporco. In particolare, l'articolo trattava della gestione di alcuni ristoranti, indicando la loro collocazione e permettendo così la riconducibilità della notizia al locale della società attrice.

MOTIVAZIONE. La notizia appare inveritiera e dunque lesiva dell'onore e della reputazione della società attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) potenziale diffusività della notizia.

186) *Sent. 14 novembre 2006, Pinto c. EDI. ME S.p.A.*

FATTO. In data 2 giugno 1999 il quotidiano Il Mattino di Napoli pubblicava un articolo intitolato « Scandalo del lotto truccato — all'alba blitz della finanza. Via ai sequestri immobiliari. Altri quattro indagati », in cui si dava la notizia di un'operazione della Guardia di Finanza relativa allo scandalo del lotto truccato, con l'indicazione delle modalità delle perquisizioni avvenute e dei soggetti indagati, tra cui compariva il nome dell'attrice.

MOTIVAZIONE. Nella pubblicazione non risultano rispettati i requisiti della verità della notizia e della continenza espressiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione dell'offesa; 2) personalità della parte lesa; 3) qualità del veicolo dell'informazione (diffusione del quotidiano, collocazione e ampiezza tipografica dell'articolo).

187) *Sent. 20 novembre 2006, Martini c. Ubaldi.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Danno non patrimoniale: 1) oggettiva modestia del fatto delittuoso; 2) luogo circoscritto di verifica dell'evento; 3) lavoro svolto dalla parte offesa; 4) contesto di rapporti altamente conflittuali tra le parti. Danno patrimoniale. 1) spesa sostenuta per l'attività di assistenza e consulenza legale alla quale l'attore è ricorso in merito al procedimento penale. Risarcimento danni derivante dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta per la divulgazione di dati personali: 1) disagio personale arrecato alla vita sociale, professionale e di relazione della convenuta; 2) comportamenti illeciti dell'attore sul luogo di lavoro dell'attrice e in altri luoghi di estrinsecazione di propri interessi.

188) *Sent. 1 dicembre 2006, Triassi c. Sgarbi, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.*

FATTO. Nel corso di più trasmissioni del programma « Sgarbi quotidiani », mandate in onda nel 1994, il convenuto Sgarbi denigrava la personalità e la professionalità dell'attrice, magistrato presso il Tribunale di Napoli. In particolar modo si parlava di incompetenza, mancata correttezza e lealtà nell'esercizio della funzione giurisdizionale, favoritismi politici, oltre che riferimenti al profilo personale dell'attrice.

MOTIVAZIONE. Le modalità comunicative e le espressioni utilizzate dal convenuto risultano gratuitamente denigratorie, travalicando così il lecito e civile diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese; 2) seguito di pubblico della trasmissione, replicata anche in diverse fasce orarie; 3) professione e personalità dell'istante; 4) reiterazione in diverse trasmissioni delle espressioni offensive; 5) particolare interesse pubblico suscitato dalle vicende giudiziarie narrate nel corso della trasmissione.

189) *Sent. 22 dicembre 2006, Shugri, Schutz c. C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a r.l., Sallusti, Buffa, Palazzi.*

FATTO. All'interno del libro « Jihad in Italia — Viaggio nell'Islam radicale » viene riportato il contenuto di un'intervista rilasciata dal Palazzi, a proposito delle indagini svolte dagli inquirenti italiani sui finanziamenti da parte di vari esponenti islamici, tra cui gli attori, a Bin Laden. In particolare, si narra dell'appartenenza dello Schutz a un'organizzazione caritatevole messa fuori legge nel Regno Unito per presunti finanziamenti a strutture terroristiche islamiche, il tutto a favore della base sudanese di Al Qaeda. Infine, lo Schutz veniva indicato come un truffatore e un soggetto che conduce una vita lontana dai dettami dell'Islam.

Il contenuto dell'intervista veniva riportata all'interno dell'edizione del 4 dicembre 2001 del quotidiano Libero e sul sito Internet dell'Istituto culturale della comunità islamica.

MOTIVAZIONE. In merito alle interviste riportate dai giornali, è rispettato il limite della verità della notizia poiché i concetti o le parole riportate dal giornalista sono perfettamente rispondenti a quanto comunicato dalla persona intervistata. Per tale motivo, gli articoli pubblicati non hanno carattere diffamatorio. Al contrario, le dichiarazioni del Palazzi ledono l'onore e la reputazione degli attori perché non corrispondenti al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo di informazione (la diffusione del libro è inferiore rispetto a quella dei quotidiani).

190) *Sent. 22 dicembre 2006, eredi Pecorelli c. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Mazza.*

FATTO. Nel corso del TG2 serale del giorno 3 novembre 2004 era stato trasmesso un servizio relativo alla riapertura delle indagini sulla morte del politico Bisaglia avvenuta nel 1984, in cui si riferiva del possibile coinvolgimento di Mino Pecorelli, direttore di una rivista scandalistica, nella morte del politico; il Pecorelli avrebbe esercitato ripetute pressioni sul Bisaglia in merito a vicende relative alla sua vita personale.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione non rispetta il canone della verità della notizia e pertanto ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione (fascia oraria del TG, sottotitoli utilizzati nel corso dell'emissione).

191) *Sent. 22 dicembre 2006, La Porto di Lavagna S.p.A., Cusumano, Mazreku c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Preve, Calandri.*

FATTO. In data 12 e 13 giugno 2003 il quotidiano La Repubblica pubblicava due articoli, nei quali si attribuiva agli amministratori della società attrice la commissione di gravi reati, in particolare truffe ai danni degli utenti, estorsione, frode fiscale, evasione fiscale per alte cifre e riciclaggio. Vengono inoltre aggiunti i nomi degli amministratori indagati e la notizia del sequestro dell'area portuale.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto della narrazione non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Liquidazione rimandata a successiva udienza.

192) *Sent. 10 gennaio 2007, Cicchinelli c. Di Iorio.*

FATTO. In data 2 giugno 2000 il convenuto inviava una lettera a diverse autorità amministrative preposte al controllo dell'attività sanitaria dell'ospedale civile di Civitavecchia, presso il quale le parti in causa svolgevano rispettivamente il ruolo di direttore di un dipartimento medico e di medico applicato a tale reparto, per denunciare le gravi irregolarità commesse dall'attore nell'esercizio delle sue funzioni direttive e della sua professione. Più precisamente il convenuto, attribuendosi la qualifica di rappresentante sindacale, accusava l'attore di imperizia, imprudenza ed illeciti penali sino all'omicidio.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto di denuncia integrano i requisiti della fattispecie di calunnia in quanto non sono sostenuti da alcun elemento che ne provi la fondatezza.

193) *Sent. 12 gennaio 2007, Mair c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Liguori.*

FATTO. In data 28 ottobre 2004 i notiziari Mediavideo e TG Com riportavano un articolo intitolato « Much Mair, discesa nel mondo della droga », nel quale si riportava la notizia della con-

danna dell'attore a 22 mesi di carcere in seguito a patteggiamento per i reati di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Viene inoltre aggiunta la circostanza che l'attore si troverebbe presso un centro di recupero in Veneto.

MOTIVAZIONE. La notizia divulgata difetta del presupposto della verità per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità e rilevanza penale della condotta erroneamente attribuita all'attore; 2) notorietà del personaggio; 3) requisiti della sua personalità di sportivo corretto; 4) riduzione per l'avvenuta divulgazione di una rettifica a distanza di poche ore.

194) *Sent. 15 gennaio 2007, Antonelli, Francardi c. Huscher.*

FATTO. Il convenuto, in seguito a un intervento chirurgico eseguito dagli attori su un paziente dell'ospedale romano San Giovanni Addolorata, criticava duramente il loro operato e invitava i parenti del paziente ad agire sul piano giudiziario per denunciare le gravi incapacità dei due medici. Per il suddetto comportamento, il convenuto riceveva una sanzione in seguito a giudizio del Consiglio dell'Ordine dei Medici di appartenenza.

MOTIVAZIONE. La condotta del convenuto travalica il limite della continenza espressiva e dunque non appare scriminata sotto tale profilo dal legittimo esercizio del diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta gravità del fatto; 2) ambito qualificato, seppur circoscritto, nel quale la diffamazione si è consumata.

195) *Sent. 31 gennaio 200, Morrione c. Guzzanti.*

FATTO. Nel corso della trasmissione televisiva « Il Raggio Verde » del giorno 16 marzo 2001 il convenuto accusava l'attore di aver manipolato l'intervista a Paolo Borsellino trasmessa da Rai News 24 in data 21 settembre 2000.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto di narrazione non sono stati provati e pertanto non è applicabile la scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) entità dell'offesa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato; 2) elevato indice di ascolto della trasmissione Il Raggio Verde; 3) qualità personale dell'offeso.

196) *Sent. 1 febbraio 2007, Satragni c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Di Caro.*

FATTO. Il settimanale L'Espresso, in data 28 febbraio 2002, pubblicava un articolo vertente sulla vicenda del delitto noto come « omicidio di Cogne » e sulla figura dell'attrice, psichiatra e amica della famiglia Lorenzi. Nello specifico, il giornalista fornisce notizie circa l'attività e lo status socio-economico dell'attrice, nonché le sue abitudini personali, al fine di evidenziare una serie di comportamenti incongrui tenuti dalla stessa in occasione dei soccorsi prestati nell'immediatezza dei fatti.

MOTIVAZIONE. L'articolo diffonde commenti critici che esulano da una critica costruttiva e civile, risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e lesiva, non supportata da elementi oggettivi di rilievo, ma fondata su opinioni personali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tenore del commento diffuso; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

197) *Sent. 7 febbraio 2007, Mendoza c. Sesto, Regnani.*

FATTO. In seguito all'esecuzione di lavori di ristrutturazione interni all'abitazione dell'attore, alcuni condomini attaccavano verbalmente l'attore stesso per i rumori generati dai lavori; per l'esattezza, i convenuti chiamavano l'attore con gli epiteti « zingaro » e « maleducato », davanti ad altri condomini.

MOTIVAZIONE. Le affermazioni presentano una oggettiva valenza offensiva dal tenore minatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) tenore delle espressioni ingiuriose e minacciose proferite al alta voce; 2) turbamento provocato nel contesto familiare e amicale dell'attore.

198) *Sent. 10 febbraio 2007, Vitalone c. Zupo.*

FATTO. In una missiva diretta al vicepresidente del CSM, nonché per conoscenza a tutti i consiglieri, il convenuto denunciava l'attore di condotte volte a screditare un magistrato tramite l'invio al CSM di esposti e altre condotte al fine di impedirne la nomina ad una carica direttiva.

MOTIVAZIONE. La condotta del convenuto non appare riconducibile ad attività difensionale, in quanto sono stati espressi giudizi offensivi sulla persona dell'attore

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) portata delle espressioni usate; 2) diffusione molto limitata del mezzo; 3) posizione professionale della parte offesa.

199) *Sent. 12 febbraio 2007, Berrino, Grifone s.r.l. c. Tortona, Cortegiani, Pantapubliroma s.r.l.*

FATTO. Più articoli pubblicati sul quotidiano « Il Resto », nel periodo ricompreso dal 18 settembre 2002 al 18 giugno 2003, rivolgevano una critica alle politiche amministrative di rilascio di concessioni edilizie nella zona di San Marino, denunciando presunte irregolarità e l'esistenza di trattamenti privilegiati da parte degli amministratori che coinvolgerebbero anche le parti attrici.

MOTIVAZIONE. Gli articoli espongono fatti inveritieri con espressioni allusive e insinuanti alla commissione di illeciti da parte degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) limitata diffusione del mezzo (quotidiano locale, che però si concentra nell'ambito di maggiore impatto della notizia).

200) *Sent. 21 febbraio 2007, Giacobbo c. Il Messaggero S.p.A., Gambescia, Chiavacci, Cugini.*

FATTO. Il giorno 18 giugno 2004 il quotidiano Il Messaggero pubblicava due articoli, corredati da fotografie, in merito a un giro di scommesse clandestine sulle partite di calcio gestito dalla camorra, in cui sarebbe coinvolto anche l'attore, giocatore dell'Ancona.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate negli articoli non rispettano il presupposto della verità della notizia e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) turbamento provocato; 3) disagio sofferto nell'ambito lavorativo e familiare; 4) personalità delle parti lese; 5) qualità del veicolo d'informazione (ambito di diffusione del quotidiano, collocazione e ampiezza tipografica).

201) *Sent. 21 febbraio 2007, Geraci c. R.C.S. Quotidiani S.p.A., Sarzanini.*

FATTO. Sull'edizione del quotidiano Il Corriere della Sera del 7 dicembre 2001 veniva pubblicato un articolo intitolato « Geraci? La figlia lavora con uno degli avvocati », in cui si sostiene l'esistenza di un presunto rapporto di collaborazione lavorativa tra la figlia del Sostituto Procuratore Generale con l'Avvocato dell'imputato del processo Marta Russo, rapporto tale da determinare scelte accusatorie basate su motivi di opportunità personali.

MOTIVAZIONE. L'articolo difetta del requisito della verità della notizia e pertanto ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) notevole diffusione della notizia pubblicata sul primo quotidiano (all'epoca dei fatti); 2) personalità della parte offesa (funzione pubblica); 3) gravità della notizia falsa.

202) *Sent. 22 febbraio 2007, Iacovino c. RCS Quotidiani S.p.A., De Bortoli, Latella, Lorini.*

FATTO. La testata « Il Corriere della Sera », nella cronaca di Roma del 1 maggio 2003, pubblicava un articolo intitolato « Operazione a vista », nel quale si riferivano le lamentele di un'utente del C.T.O. circa l'operato di un neurochirurgo presso il nosocomio. Più esattamente, veniva divulgata una lettera in cui si presentava l'attore come un medico in procinto di intervenire con operazione chirurgica su una paziente, senza le minime cautele.

MOTIVAZIONE. Gli eventi narrati nella lettera non sono supportati da alcuna prova in merito alla veridicità della notizia; inoltre, il contenuto della lettera viola il limite della continenza espressiva, la cui responsabilità ricade sul giornalista e non sull'autrice della lettera. Pertanto, l'articolo ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) portata disonorevole delle espressioni usate; 2) diffusioni del mezzo; 3) posizione sociale della parte offesa.

203) *Sent. 1 marzo 2007, Quatrano c. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Briglia, Chiarello.*

FATTO. In data 29 giugno 2000 il settimanale Panorama pubblicava l'articolo « Napoli ha perso la testa », contenente una descrizione della situazione precaria dei vertici istituzionali di Napoli e in particolare dei procedimenti penali a carico del Presidente della Regione Campania, Bassolino. Il giornalista fa riferimento alle possibili assegnazioni dei casi giudiziari a sezioni pre-stabilite, che si occuperebbero solo di reati contro la pubblica amministrazione, e di cui farebbe parte anche l'attore, ricordato per aver gestito il caso Tangentopoli napoletano.

**MOTIVAZIONE.** Le notizie circa l'assegnazione di casi a sezioni prestabilite non corrisponde al vero e le espressioni utilizzate assumono una valenza gravemente e gratuitamente offensiva, rendendo il contenuto dell'articolo diffamatorio.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità delle offese; 2) diffusione del settimanale; 3) professione e personalità della parte offesa; 4) particolare interesse pubblico suscitato dalla vicenda giudiziaria; 5) risalto dato dal giornale alla notizia in argomento.

204) *Sent. 2 marzo 2007, Previti c. Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Veltri.*

**FATTO.** Il quotidiano L'Unità, in data 21 dicembre 2004, pubblicava un articolo dal titolo « Giustizia, il pericolo del silenzio », in cui veniva strumentalmente utilizzata una frase attribuita all'on. Violante per affermare che l'attore avrebbe ricattato l'on. Berlusconi e la Camera dei Deputati, colorando la notizia con l'attribuzione di dubbie attività economiche in favore di Berlusconi.

**MOTIVAZIONE.** Nel testo si sviluppa un parallelismo tra i rapporti intercorsi tra Previti e Berlusconi e quelli dell'ambiente malavitoso, realizzando così una critica gratuita che supera i limiti della contenenza espressiva.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità dell'offesa; 2) contesto in cui si inserisce il dibattito; 3) limitata diffusione del quotidiano.

205) *Sent. 2 marzo 2007, FAG '87 s.r.l. c. RCS Editori S.p.A., Di Gianvito, De Bortoli.*

**FATTO.** La cronaca di Roma del quotidiano Il Corriere della Sera del 9 aprile 2003 riportava la notizia della confisca o demolizione di un complesso residenziale nel comune di Formello, edificato dalla società attrice, come conseguenza di una pronuncia della Corte di Cassazione.

**MOTIVAZIONE.** La pubblicazione esula da un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica ed integra gli elementi della fattispecie diffamatoria, poiché i fatti riportati non corrispondono al vero.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) non veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo.

206) *Sent. 9 marzo 2007, Spigarelli c. Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

**FATTO.** Nell'edizione del 24 maggio 1996 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo intitolato « Piazzale Clodio nella bufera. Caso Squillante, il C.S.M. convoca Coiro », in cui si riporta la notizia della convocazione del Procuratore Capo di Roma, il dott. Coiro, davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Il giornalista, nel descrivere un contesto di corruzione e rapporti illeciti tra gli avvocati e i giudici del foro romano, fa riferimento a una lettera di solidarietà che il Direttivo della Camera Penale di Roma, di cui l'attore fa parte, avrebbe indirizzato al Procuratore, con l'intento di far conoscere al C.S.M. la propria posizione in merito al caso Squillante, in cui è coinvolto il Presidente della Camera Penale come legale dell'imputato.

**MOTIVAZIONE.** I fatti oggetto della narrazione non corrispondono al vero e pertanto l'articolo è offensivo della reputazione dell'attore.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità dell'offeso; 3) qualità del veicolo d'informazione (ampia diffusione del quotidiano nel luogo in cui l'attore vive ed opera).

207) *Sent. 9 marzo 2007, Borzone, Modoni c. Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

**FATTO.** Nell'edizione del 24 maggio 1996 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo intitolato « Piazzale Clodio nella bufera. Caso Squillante, il C.S.M. convoca Coiro », in cui si riporta la notizia della convocazione del Procuratore Capo di Roma, il dott. Coiro, davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Il giornalista, nel descrivere un contesto di corruzione e rapporti illeciti tra gli avvocati e i giudici del foro romano, fa riferimento a una lettera di solidarietà che il Direttivo della Camera Penale di Roma, di cui l'attore fa parte, avrebbe indirizzato al Procuratore, con l'intento di far conoscere al C.S.M. la propria posizione in merito al caso Squillante, in cui è coinvolto il Presidente della Camera Penale come legale dell'imputato.

**MOTIVAZIONE.** I fatti oggetto della narrazione non corrispondono al vero e pertanto l'articolo è offensivo della reputazione dell'attore.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità dell'offeso; 3) qualità del veicolo d'informazione (ampia diffusione del quotidiano nel luogo in cui l'attore vive ed opera).

208) *Sent. 9 marzo 2007, Andreozzi c. Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

FATTO. Nell'edizione del 24 maggio 1996 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo intitolato « Piazzale Clodio nella bufera. Caso Squillante, il C.S.M. convoca Coiro », in cui si riporta la notizia della convocazione del Procuratore Capo di Roma, il dott. Coiro, davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Il giornalista, nel descrivere un contesto di corruzione e rapporti illeciti tra gli avvocati e i giudici del foro romano, fa riferimento a una lettera di solidarietà che il Direttivo della Camera Penale di Roma, di cui l'attore fa parte, avrebbe indirizzato al Procuratore, con l'intento di far conoscere al C.S.M. la propria posizione in merito al caso Squillante, in cui è coinvolto il Presidente della Camera Penale come legale dell'imputato.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto della narrazione non corrispondono al vero e pertanto l'articolo è offensivo della reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità dell'offeso; 3) qualità del veicolo d'informazione (ampia diffusione del quotidiano nel luogo in cui l'attore vive ed opera).

209) *Sent. 23 marzo 2007, Strada, Associazione Onlus Emergency c. Moncalvo, Editoriale Nord Soc. Coop. a r.l., RAI Radiotelevisione Italiana.*

FATTO. Nel corso della trasmissione « Porta a porta » del 16 marzo 2004 il convenuto Moncalvo interveniva per commentare l'anniversario della morte di Aldo Moro; in particolare, nel fornire una panoramica politica dell'epoca, attaccava l'attore accusandolo di essere a capo di una banda di « squadristi rossi » responsabili di violenze e omicidi a stampo politico.

MOTIVAZIONE. Non è invocabile la scriminante del diritto di cronaca e critica per la non corrispondenza al vero delle affermazioni pronunciate dal convenuto e pertanto l'articolo ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione diffamazione; 2) notorietà dell'attore; 3) alto indice di ascolto della trasmissione.

210) *Sent. 10 aprile 2007, Necci c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Barbareschi.*

FATTO. Nel corso del programma televisivo Il Guastafeste del 10 ottobre 1996, il conduttore Barbareschi fa riferimento al contenuto emerso da intercettazioni telefoniche che avevano riguardato l'attrice, alludendo a un giro di ingenti somme di denaro.

MOTIVAZIONE. I riferimenti all'attrice emersi durante la trasmissione esulano da una critica satirica civile e costruttiva, risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e dileggiante della persona nei suoi valori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) espressioni utilizzate; 2) diffusione del mezzo; 3) posizione sociale della parte offesa.

211) *Sent. 10 aprile 2007, Serges c. Il Tempo Società Editrice S.p.A., Bechis, Pizzi.*

FATTO. In data 23 aprile 2004 il quotidiano Il Tempo pubblicava un articolo intitolato « Cerco giustizia da 10 anni », contenente le dichiarazioni di Saraceni, protagonista di una vicenda giudiziaria che aveva visto il fallimento della società del quale era amministratore e che ribadiva le accuse di malversazione, già in precedenza espresse, contro il giudice e il curatore del procedimento, il Serges.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati superano il limite della verità storica della notizia, limite che non consente al giornalista di riportare dichiarazioni altrui contenenti gravi accuse diffamatorie, se non dopo accurata verifica in merito alla loro veridicità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità delle notizie diffuse; 2) portata altamente disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

212) *Sent. 20 aprile 2007, Fallini Stefano & C s.n.c. c. RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A., Saccà, Vespa.*

FATTO. Nel corso della trasmissione televisiva « Porta a porta » del 29 novembre 2001, dedicata alla tematica della « difesa dei prodotti italiani », il conduttore Vespa forniva esempi di pirateria commerciale, includendo il nome del prodotto della società attrice tra quelli che sarebbero avrebbero subito provvedimenti di sequestro perché oggetto di procedure di verifica da parte delle autorità preposte al controllo. Inoltre, ne commentava negativamente le caratteristiche, fornendo dati sufficienti a identificare la ditta produttrice.

**MOTIVAZIONE.** La condotta del convenuto ha travalicato la finalità informativa del programma e si è risolta in gratuita denigrazione del prodotto, integrando pertanto gli elementi di una fattispecie lesiva della reputazione commerciale e del diritto all'immagine della società.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) espressioni utilizzate; 2) diffusione del mezzo (capacità di penetrazione del mezzo televisivo, fascia oraria e programma in causa).

213) *Sent. 26 aprile 2007, A.S. Roma, Cassano c. Di Francesco, Cerqua, RCC Edizioni s.r.l.*

**FATTO.** In data 24 settembre 2003, nella rubrica « Il pagellino », il settimanale TV Radio Corriere riportava contenuti fortemente denigratori tendenti a demolire l'immagine personale e sociale della squadra e del calciatore Cassano, indicando la prima come un « circo » e il secondo come un « bulletto barese con l'orecchino al naso ».

**MOTIVAZIONE.** Non è applicabile la scriminante del diritto di satira poiché non emerge alcun intento costruttivo, ma un atteggiamento meramente denigratorio privo di valenza artistica e interesse pubblico.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) espressioni utilizzate; 2) diffusione del mezzo; 3) posizione della parte offesa; 4) ristoro sostanziale precedentemente dato con la pubblicazione di un articolo di scuse sulla stessa rivista.

214) *Sent. 27 aprile 2007, Marcelli c. Franceschetti.*

**FATTO.** L'attore, medico legale in servizio presso un Poliambulatorio dell'Azienda ASL di Roma, nel maggio 1999 aveva espresso un giudizio di non idoneità all'autorizzazione per il porto d'armi nei confronti del convenuto, il quale aveva reagito con una condotta irata ed arrogante al momento della prescrizione di esami clinici necessari al rilascio dell'autorizzazione, generando nell'attore il convincimento dell'esistenza di disturbi comportamentali. Per tale motivo, il convenuto aveva presentato una denuncia alla Procura di Roma e un esposto all'Ordine Provinciale dei Medici in cui affermava la falsità della certificata non idoneità, assumendo che non era stato sottoposto ad alcun tipo di indagine o accertamento sanitario. Sia la denuncia che l'esposto si concludevano con un provvedimento di archiviazione.

**MOTIVAZIONE.** La condotta del convenuto integra gli estremi del delitto di calunnia, avendo egli denunciato fatti penalmente rilevanti a carico di persona che sapeva innocente.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) posizione sociale dell'attore; 2) gravità delle accuse; 3) risonanza che le stesse avranno avuto nell'ambiente di lavoro a seguito dell'apertura di un procedimento penale.

215) *Sent. 2 maggio 2007, Poggiali c. Lista, Ministero della Difesa.*

**FATTO.** L'attore, padre di un pilota deceduto a causa di un incidente aereo, lamentava di aver ricevuto lesione dal contenuto della documentazione fornita dall'Avvocatura dello Stato nel corso di un procedimento penale instaurato per indagare su eventuali responsabilità dell'incidente. In particolare, la difesa sottolineava le finalità di carattere esclusivamente economico dei comportamenti della famiglia del defunto, che avrebbe dunque speculato sull'intera vicenda.

**MOTIVAZIONE.** La pubblicazione difetta del requisito della continenza espressiva.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) particolare sofferenza dell'attore già colpito dalla morte del figlio; 2) diffusione dello scritto in ambienti competenti e quindi critici (in possesso degli strumenti necessari per un'adeguata valutazione).

216) *Sent. 9 maggio 2007, Rapisarda F.A., Mora, Rapisarda C.E., Rapisarda F. A. c. Turati, Scalfari, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

**FATTO.** Il 28 maggio 1995 il quotidiano La Repubblica pubblicava un articolo intitolato « Marcello e Alberto, i fratelli del mistero », a proposito di Marcello Dell'Utri e del fratello gemello Alberto. In particolare, si sottolineavano i rapporti dei due con Filippo Alberto Rapisarda, il quale veniva etichettato in più punti come « mafioso ».

**MOTIVAZIONE.** Le affermazioni riportate nell'articolo violano i requisiti di verità della notizia e di continenza espressiva.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) valutazione della concreta personalità dell'attore.

217) *Sent. 11 maggio 2007, Tosinvest Sanità S.p.A., Angelucci Alessandro, Angelucci Andrea, Angelucci Antonio, Angelucci G. c. Cavicchi.*

**FATTO.** Il quotidiano « Avanti! » pubblicava un articolo intitolato « Chi ha risanato il bilancio dei DS? » sull'edizione del 25 gennaio 2006, in cui si accusava la società Tosinvest, di cui gli attori costituiscono il gruppo familiare di riferimento, di consentire la pratica dell'aborto clandestino

all'interno delle proprie strutture sanitarie, peraltro da soggetti privi delle necessarie competenze e specializzazioni.

MOTIVAZIONE. La notizia riportata nell'articolo del quotidiano non corrisponde al vero e pertanto assume carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità degli attori; 2) gravità delle offese; 3) non elevata diffusione del quotidiano.

218) *Sent. 13 maggio 2007, Morigi, Celani, Picozzi c. Di Giovacchino, Anselmi, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. In data 18 marzo 1996 il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava due articoli in cui gli attori venivano indicati come persone collegate a un gruppo di magistrati ed avvocati dediti ad «aggiustare» i processi. Gli articoli muovevano dal contenuto di alcune presunte intercettazioni telefoniche sull'utenza degli stessi.

MOTIVAZIONE. Gli articoli difettano dei requisiti della verità della notizia e della continenza e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) avvenuta pubblicazione di una precisa rettifica e considerazione del ristoro generato dalla pubblicazione della sentenza; 2) obiettività gravità dell'offesa; 3) specificità dell'offesa; 4) individuazione della persona dell'attore; 5) specifico ambito professionale dell'attore; 6) diffusione del quotidiano.

219) *Sent. 13 maggio 2007, Borrelli, Colombo, Davigo c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.*

FATTO. Il 24 febbraio 1998, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» veniva insinuata la diretta responsabilità degli attori nel suicidio dell'ingegner Cagliari, indagato e sottoposto a custodia cautelare in carcere su richiesta del pool di magistrati della Procura di Milano, cui appartenevano gli attori.

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni proferite nel corso della trasmissione appaiono travalicare il limite della continenza espressiva e della verità della notizia e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità della insinuazione; 2) qualifica professionale delle persone offese; 3) notorietà delle stesse; 4) specifica correlazione tra la condotta illecita insinuata e la funzione giudiziaria; 5) particolare pervasività del mezzo televisivo.

220) *Sent. 18 maggio 2007, Prodi c. Armani, Società Europea di Edizioni S.p.A., Cervi.*

FATTO. In data 30 novembre 1999 il quotidiano *Il Giornale* pubblicava un articolo-intervista al convenuto on. Armani avente ad oggetto presunti retroscena sul c.d. «affare SME». In particolare, si accusava l'on. Prodi di aver venduto la SME a De Benedetti ad un prezzo curiosamente basso, in seguito a trattative segrete intercorse tra di due: l'attore avrebbe infatti taciuto informazioni in merito alla vendita al Consiglio dei Ministri e al Consiglio dell'IRI.

MOTIVAZIONE. Le notizie contenute nell'intervista non corrispondono al vero, generando una responsabilità per diffamazione a carico dell'intervistato, ma non del quotidiano, il quale si è limitato a riportare l'intervista con una brevissima e neutra introduzione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) indubbia gravità delle attribuzioni offensive; 2) qualità professionali e personali dell'attore (il cui prestigio è funzionale all'attività politica); 3) notevole risalto tipografico dato alla notizia; 4) discreta tiratura del quotidiano, a diffusione nazionale; 5) a temperamento del danno, considerazione della centralità del ruolo effettivamente svolto dall'attore nella trattativa per la vendita SME.

221) *Sent. 18 maggio 2007, Antimi c. Cooperativa Editoriale Libero, Sallusti, Catania.*

FATTI. In data 24 maggio 2004 il quotidiano *Libero* aveva pubblicato un articolo in merito a un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona sul fenomeno del «comparaggio» nei confronti di un'importante casa farmaceutica multinazionale e di numerosi medici. In particolare, mentre le altre testate mantenevano l'anonimato sui presunti coinvolti nell'illecito, trattandosi di una fase iniziale delle indagini, la società attrice divulgava una lista con i dati anagrafici e il luogo di residenza dei medici inquisiti, tra cui compariva il nome dell'attore.

MOTIVAZIONE. Il coinvolgimento dell'attore nei fatti illeciti non risulta in nessun modo accertato e pertanto la notizia non rispetta il presupposto della verità dei fatti ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) discreta diffusione del quotidiano a livello nazionale; 2) grave pregiudizio in relazione alla personalità dell'attore; 3) modalità espositive della pubblicazione, in relazione al rilievo e alla collocazione dell'articolo; 4) temperamento dovuto all'inserimento del nominativo soltanto nel testo e nell'ambito di un lungo elenco.

222) *Sent. 24 maggio 2007, Mancuso, Cascini, Del Gaudio c. Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro, Cervi, Zurlo, Scarpino, Malpica, Vasile, Chiocci, Lehner.*

FATTO. Nel corso del 2002 il quotidiano Il Giornale pubblicava più articoli a proposito delle indagini della Procura di Napoli sul comportamento delle forze dell'ordine in occasione della manifestazione dei no global al Napoli Global Forum del 17 marzo 2001. Più manifestanti avevano sporto denuncia per presunti maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine e per tale motivo gli attori, magistrati presso la Procura della Repubblica di Napoli, avevano svolto indagini e richiesto misure cautelari. Il quotidiano accusa gli attori di aver perseguito un obiettivo personale e politico, incriminando le forze dell'ordine e tralasciando invece i doverosi accertamenti sulla condotta dei manifestanti a causa di una presunta contrapposizione degli attori con il Procuratore Capo.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto della narrazione non rispettano i presupposti della verità della notizia e della continenza espressiva ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca e critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) portata disonorevole delle espressioni utilizzate; 2) diffusione del mezzo; 3) posizione sociale delle parti offese.

223) *Sent. 28 maggio 2007, De Lorenzo c. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. I programmi televisivi « Quiz show » e « Blob » trasmessi in data 13 novembre 2000 si riferivano a una vicenda che nel 1964 aveva visto coinvolto il padre dell'attore, all'epoca Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il quale veniva presentato come l'organizzatore di un piano eversivo di carattere militare contro il Governo. Per i fatti di cui in narrativa, erano in precedenza intervenuti accertamenti giudiziari, amministrativi e politici che avevano escluso l'esistenza di un colpo di stato e qualificato le decisioni del Comandante come un progetto militare di emergenza per la tutela dell'ordine pubblico rispetto a rivolgimenti popolari e insurrezioni.

MOTIVAZIONE. I fatti divulgati nel corso delle due trasmissioni televisive non rispettano il presupposto della verità della notizia e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) capacità diffusiva del mezzo televisivo; 2) avvenuta messa in onda della rettifica.

224) *Sent. 22 giugno 2007, Mezzetti c. Previti.*

FATTO. In data 12 gennaio 2005 la convenuta presentava un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in cui riferiva che l'attore l'avrebbe calunniata nell'ambito di difese giudiziali, utilizzando documenti nella sua disponibilità in ragione di mandato professionale ai fini della realizzazione di interessi personali.

MOTIVAZIONE. La condotta della convenuta è diretta a denigrare l'attore, risolvendosi in un'aggressione alla persona e alla professionalità del soggetto.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitata diffusione del testo dell'esposto; 2) qualità dei soggetti che ne sono venuti a conoscenza (avvezzi ad esaminare siffatte esternazioni).

225) *Sent. 13 luglio 2007, Conad soc. coop., De Berardinis, Bosio c. R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Fede, Loreti.*

FATTO. Nell'edizione serale del TG4 del 10 febbraio 2005, il direttore Fede introduceva la notizia del fallimento della società Cedi Puglia coinvolgendo i vertici della Conad, società consociata alla Cedi, ed affermando che l'amministratore delegato e i suoi collaboratori sarebbero stati arrestati per bancarotta fraudolenta.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate sono imprecise e false e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) particolare gravità dell'offesa; 2) mezzo di diffusione.

226) *Sent. 30 luglio 2007, Vaccari c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Gianini.*

Decisione sul solo quantum di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) oggettiva gratuità dell'offesa; 2) ambiente professionale e istituzionale di appartenenza del soggetto offeso; 3) potenzialità diffusiva conseguente alle dimensioni della testata editoriale.

227) *Sent. 2 settembre 2007, Il Velino s.r.l. c. Iannuzzi.*

FATTO. Il convenuto, direttore della testata giornalistica « Il Velino », inviava una missiva a tutti gli abbonati per comunicare le proprie dimissioni, rivolgendo gravi accuse nei confronti della redazione e della direzione del giornale, precisamente alludendo a un atteggiamento di servilismo al potere politico. Invitava inoltre i lettori e diffidare dalle pubblicazioni della società e a prestare attenzione alle successive iniziative che lo stesso avrebbe proposto.

MOTIVAZIONE. Il contenuto della missiva assume un carattere fortemente denigratorio nei confronti della società attrice, integrando anche la fattispecie della concorrenza sleale per denigrazione, per la falsità dei fatti affermati e l'offensività delle affermazioni riportate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Danno patrimoniale: valore del mancato rinnovo abbonamenti per l'anno 2000. Danno non patrimoniale: 1) divulgazione in un ambito ristretto, ma nel contempo proprio dell'attività societaria; 2) gravità delle accuse che hanno colpito la credibilità dell'operato della società attrice.

228) *Sent. 3 settembre 2007, Pallavicini c. Finante Semenzato Casa D'Aste S.p.A.*

FATTO. Nel corso di aste di mobili e nei relativi cataloghi, la società convenuta presentava abusivamente taluni beni come provenienti dalla raccolta artistica di proprietà dell'attrice, nota come Galleria Pallavicini, al fine di promuoverne la vendita.

MOTIVAZIONE. Le notizie diffuse in merito alla provenienza dei beni non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Effettiva potenzialità lesiva della condotta, limitata negli effetti e nella durata.

229) *Sent. 21 settembre 2007, Ghirelli c. Modolo, Pons, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 19 gennaio 2004 il quotidiano La Repubblica pubblicava un articolo a proposito del fallimento della Parmalat, in cui si alludeva a presunti legami finanziari con l'impresa Bonatti, azienda con solido fatturato, della quale risultava che Tanzi avesse una partecipazione. Il giornalista proseguiva ricordando passate vicende giudiziarie dell'attore, uomo simbolo della Bonatti.

MOTIVAZIONE. Le vicende personali dell'attore vengono riportate in maniera superficiale, inesatta e suggestiva, al di fuori di alcuna esigenza di cronaca e informazione. La violazione del presupposto della verità della notizia rende pertanto sanzionabile la fattispecie diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) limitata diffusione del mezzo; 4) limitata evidenza data alla notizia.

230) *Sent. 22 settembre 2007, Bentivoglio c. Lazzarotto.*

FATTO. Il convenuto, padre della figlia dell'attrice, presentava molteplici esposti, denunce e memoriali a carico dell'attrice, i quali generavano altrettanti procedimenti penali contro la stessa, in merito alla liceità della condotta della Bentivoglio nella vicenda dell'affidamento della minore.

MOTIVAZIONE. Il tono dello scritto non è descrittivo ma infarcito di commenti e affermazioni lesive che si risolvono in una aggressione alla persona.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitata diffusione del testo degli esposti, delle denunce e degli scritti; 2) qualità dei soggetti che ne sono venuti a conoscenza (avvezzi ad esaminare e valutare siffatte esternazioni).

231) *Sent. 23 settembre 2007, Luce c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nelle edizioni del 26 e 27 febbraio 1997 il quotidiano Il Messaggero, sulla cronaca di Rieti, riportava la notizia di una denuncia dei Carabinieri nei confronti dell'attore quale presunto responsabile dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco ai danni di un'autovettura.

MOTIVAZIONE. La notizia di cronaca è non veridica per avere il giornalista esposto un'ipotesi giudiziaria come fatto certo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) modesta entità dell'illecito; 2) limitata diffusione della cronaca giornalistica locale.

232) *Sent. 26 settembre 2007, Sensi c. Calabrese, Radio Roma Nord s.r.l., Di Giovambattista.*

FATTO. In occasione di un'intervista al convenuto Calabrese, condotta dal Di Giovambattista all'interno di una trasmissione radiofonica, si addebita all'attore una debolezza mentale per ragioni anagrafiche che impedirebbe allo stesso un corretto svolgimento della propria professione.

MOTIVAZIONE. Le affermazioni contenute nell'intervista travalicano il limite della continenza espressiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) qualità dei soggetti coinvolti; 3) diffusione locale della trasmissione radiofonica.

233) *Sent. 28 settembre 2007, Viola c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Giustolisi, Rinaldi Tufi.*

Decisione sul solo quantum di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) posizione e personalità dell'attore; 3) ambito di diffusione del settimanale.

234) *Sent. 28 settembre 2007, Mele c. Milella, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. — Divisione La Repubblica.*

FATTO. A partire dall'edizione del 26 marzo 1998 il quotidiano La Repubblica aveva pubblicato più articoli a proposito delle dichiarazioni di Francesco Cavallari in merito all'accettazione da parte dell'attore, all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, di vantaggi in denaro e beni di varia natura donati dal Cavallari stesso. Gli articoli erano corredati dalla fotografia dell'attore e dei suoi familiari, nonché dalla narrazione di episodi relativi alla vita personale e alla carriera dell'attore.

MOTIVAZIONE. La giornalista non risulta aver rispettato il limite della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ampia diffusione del quotidiano; 2) reiterazione della pubblicazione; 3) rilevanza grafica della pubblicazione; 4) gravità delle accuse in relazione alla figura dell'attore e al suo ruolo.

235) *Sent. 12 ottobre 2007, Pilati c. Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Pivetta.*

FATTO. L'edizione del 2 gennaio 2005 del quotidiano L'Unità riportava un articolo dal titolo « Vent'anni di studio e di fatture Mediaset », avente ad oggetto la nomina dell'attore all'Antitrust. Nello specifico, si sostiene la tesi di una nomina dovuta alla vicinanza dell'attore alla società Mediaset e al relativo contesto politico, ricordando i trascorsi del Pilati in diverse fazioni politiche in relazione a personali interessi economici.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati hanno carattere diffamatorio in quanto non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione delle diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo di informazione.

236) *Sent. 26 ottobre 2007, Ceci c. Società Europea di Edizioni S.p.A., Cervi, Barnini.*

FATTO. In data 31 agosto 2000 il quotidiano Il Giornale pubblicava un articolo in cui si riportano le vicende processuali della separazione personale dell'attrice con il marito, entrambi facilmente identificabili in base alle informazioni fornite dal giornale. L'articolo riporta le dichiarazioni contenute in un atto del marito dell'attrice durante il processo, il quale avrebbe interrotto il matrimonio per le assidue frequentazioni di sette sataniche da parte della moglie, riportando anche notizie dettagliate in merito a presunti incontri con gli altri adepti e alle loro abitudini.

MOTIVAZIONE. Nel caso in esame risulta violato il limite della verità della notizia in relazione all'ulteriore fondamentale limite, costituito dalla utilità sociale della informazione diffusa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della testata (anche con riferimento all'ambito cittadino nel quale vive l'attrice, ove il quotidiano è diffuso insieme a un foglio locale contenente la stessa notizia); 2) delicatezza delle informazioni riferite all'attrice (in quanto attinenti alla sfera sessuale e delle convinzioni religiose e spirituali); 3) risalto dato alla notizia inserita nella cronaca nazionale; 4) toni canzonatori del testo.

237) *Sent. 29 ottobre 2007, Cofrancesco c. Bonetti, Dedalo Edizioni s.r.l., Marzo.*

FATTO. Il periodico « Critica liberale » pubblicava due articoli nei numeri di settembre 2002 e maggio-giugno 2004, in cui il Bonetti affronta una critica alla posizione di vari studiosi rispetto alla politica, indicando l'attore come soggetto servile al governo di Berlusconi.

MOTIVAZIONE. Le espressioni satiriche usate all'indirizzo dell'attore hanno carattere meramente denigratorio, travalicando il limite della continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) non provata veridicità delle ipotesi-notizie diffuse; 2) portata disonorevole delle espressioni usate; 3) diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

238) *Sent. 5 novembre 2007, Piroso c. Calabrese, Troili, Acciavatti.*

FATTO. In data 26 febbraio 1997 il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava un articolo intitolato «Tasso, genitori contro il preside che denunciò il professore», in cui era contenuta l'accusa nei confronti dell'attore, insegnante del liceo Tasso, di istigare gli studenti ad occupare l'istituto scolastico; si riferivano poi precedenti circostanze in merito a procedimenti penali a suo carico per vari atti di violenza a sfondo politico, nonché di istigazione dei propri studenti alla banda armata nei confronti delle forze dell'ordine.

MOTIVAZIONE. La diffamatorietà dell'articolo era stata precedentemente accertata con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) contesto in cui si è verificato il fatto-reato; 2) gravità dell'offesa per l'attore; 3) personalità e attività dell'attore; 4) notevole diffusione del quotidiano a Roma, dove l'attore lavorava e viveva; 5) verosimili conseguenze nella sfera personale, morale e della vita di relazione.

239) *Sent. 12 novembre 2007, Cappucci, Placentino c. Fatone, Bechis, Società Editrice Il Tempo S.p.A., L'Editrice Romana S.p.A.*

FATTO. In data 3 dicembre 2002 il quotidiano *Il Tempo* divulgava la notizia che gli attori, vice sindaco e consigliere comunale di San Giovanni Rotondo, sarebbero stati correi con il sindaco ed un altro assessore dello stesso Comune dei reati di peculato, truffa e calunnia nell'ambito di un episodio specifico: l'uso per fini personali di un'auto di servizio del Comune per recarsi ad Imola per assistere al Gran Premio di automobilismo.

MOTIVAZIONE. L'articolo ha carattere diffamatorio in quanto non rispetta il canone della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) qualità delle persone offese; 3) qualità del veicolo d'informazione (ambito di diffusione del quotidiano, collocazione e ampiezza tipografica data alla notizia).

240) *Sent. 20 novembre 2007, Bonelli c. Pochetti, Simeoni.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) posizione pubblica e attività politico-istituzionale ricoperta dall'attore; 2) concreta diffusività dell'offesa (media dimensione nazionale della testata editoriale); 3) provvisoria già liquidata e percepita.

241) *Sent. 25 novembre 2007, Lovari c. Burlandi.*

FATTO. In data 4 agosto 1993, il convenuto presentava denuncia alla Procura della Repubblica di Roma nella quale si attribuiva all'attore, all'epoca assessore al patrimonio della Provincia di Roma, la commissione di irregolarità nell'aggiudicazione di un appalto indetto per lavori su edifici di proprietà dell'amministrazione provinciale.

MOTIVAZIONE. L'integrazione della condotta calunniosa era stata in precedenza accertata in sede penale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle accuse; 2) incarico pubblico ed istituzionale ricoperto all'epoca dall'attore.

242) *Sent. 9 dicembre 2007, Mandino c. Lippera, Gambescia, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nelle edizioni del 15 e 16 ottobre 2003 il quotidiano *Il Messaggero* divulgava la notizia dell'avvenuta perquisizione domiciliare effettuata dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione dell'attrice, nel contesto dell'inchiesta sulle nuove Brigate Rosse e sul delitto di Massimo D'Antona. Nonostante la perquisizione avesse dato esito negativo, gli articoli affermavano l'esistenza di uno stretto legame tra le BR e l'attrice, nel cui appartamento sarebbe stata stabilita la base operativa dei brigatisti.

MOTIVAZIONE. L'articolo ha carattere diffamatorio perché la cronaca narrata negli articoli non corrisponde al contenuto degli atti giudiziari e le espressioni utilizzate superano il limite della contenenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Danno patrimoniale: spese dovute a psicoterapia di sostegno dovuta al clamore suscitato dalla notizia. Danno non patrimoniale: 1) obiettiva gravità delle notizie; 2) sofferenza patita per la lesione dell'onore e del decoro subita; 3) precisa indicazione

dei dati anagrafici dell'attrice e dall'indicazione del domicilio; 4) ingente diffusione dello stampato.

243) *Sent. 11 dicembre 2007, Vecchia c. Codacons.*

FATTO. Un comunicato stampa del Codacons, pubblicato il 25 maggio 2005 nel sito dell'associazione convenuta, diffonde la notizia che l'attore avrebbe ricevuto una donazione da parte di una multinazionale operante nel settore delle telecomunicazioni, a seguito della quale egli stesso avrebbe modificato le proprie tesi scientifiche rendendole più favorevoli ai produttori di telefoni cellulari sui rischi dell'esposizione elettromagnetica.

MOTIVAZIONE. Le affermazioni riportate si riferiscono a un dato obiettivo non riferibile all'attore e pertanto violano il presupposto della verità della notizia.

244) *Sent. 14 dicembre 2007, Oreglini c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. In data 9 maggio 2000 il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo in merito a un blitz dei Carabinieri all'interno di un locale a luci rosse di Pescara, conclusosi con l'arresto del titolare. Accanto all'articolo veniva divulgata una fotografia ritraente l'attore all'interno di un locale dello stesso genere, senza che dalla pubblicazione si potesse desumere la circostanza che l'attore fosse il sorvegliante del locale.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione della fotografia all'interno di un contesto pregiudizievole per l'attore costituisce una lesione della reputazione, integrando gli estremi del reato di diffamazione, nonché una violazione del diritto alla riservatezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del quotidiano (nella provincia in cui l'attore vive e lavora).

245) *Sent. 20 dicembre 2007, Jacchia c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamaui, Vecchi.*

FATTO. In data 1 aprile 2004 veniva pubblicato sul settimanale L'Espresso un articolo intitolato « Connection mostruosa », avente ad oggetto i delitti del c.d. mostro di Firenze, nel contesto del quale l'attore veniva indicato quale presunto mandante dei suddetti delitti. Per l'esattezza, si riferiva dell'esistenza di una organizzazione dedita a culti esoterici, della quale l'attore rappresenterebbe il livello più elevato rispetto agli altri componenti, esecutori materiali dei delitti.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dell'articolo non corrisponde a verità in quanto dalla lettura degli atti giudiziari non è possibile trarre la conclusione offerta dal giornalista come ipotesi ormai più che accreditata in ambito inquirente.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) modalità concrete del fatto (comportamento colposo degli autori dell'illecito attenuato dall'avvenuta rettifica richiesta dall'attore); 2) gravità delle affermazioni; 3) diffusione della rivista.

246) *Sent. 2 gennaio 2008, Orlandi, Pezzano, Marinucci c. Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro, Chiocci, Malpica.*

FATTO. Nel corso del maggio 2004 il quotidiano Il Giornale pubblicava un'inchiesta in merito alla scomparsa di Emanuela Orlandi, offrendo una ricostruzione dei fatti tale da far presumere che la ragazza sarebbe ancora viva perché tenuta nascosta dalla famiglia di origine, di cui fanno parte gli attori, grazie all'attribuzione di una nuova identità.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione presenta una palese violazione del requisito della continenza espressiva e ciò anche a voler ritenere una verità putativa delle notizie pubblicate. Costituisce inoltre una lesione al diritto alla riservatezza per la divulgazione ingiustificata di notizie concernenti la vita privata degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del quotidiano; 2) modalità espositiva; 3) gravità del fatto contestato; 4) qualità dei soggetti lesi.

247) *Sent. 11 gennaio 2008, La Porto di Lavagna S.p.A., Cusumano, Mazrecu c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Preve, Calandri.*

Decisione sul solo quantum di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) diffusione del quotidiano.

248) *Sent. 11 gennaio 2008, Unicobas Scuola, Argiolas, D'Errico c. Associazione Cobas comitati di base della scuola, Gambino, Teramo, Associazione Cobas Confederazione dei comitati di base.*

FATTO. Sulla bacheca del sito Cobas scuola venivano pubblicate alcune mail offensive e ingiuriose nei confronti degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese; 3) qualità del veicolo d'informazione

249) *Sent. 16 gennaio 2008, Maisto c. Il Mattino S.p.A., Nonno, Latella.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) clamore provocato dalla pubblicazione; 2) diffusione del settimanale in ambito nazionale; 3) impostazione grafica dell'articolo con risalto su alcuni caratteri; 4) posizione professionale dell'attore; 5) presumibile perdita di considerazione per l'attore nella sua vita professionale e di relazione.

250) *Sent. 1 febbraio 2008, D'Alì c. Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Amurri.*

FATTO. In data 27 ottobre 2004 il quotidiano L'Unità pubblicava un articolo intitolato « Trapani: vento, appalti e manette all'ombra dell'Americà Cup », in cui si divulgava la notizia dell'arresto di un dirigente del settore lavori pubblici del predetto Comune. Nella narrazione dei fatti, veniva rappresentato un collegamento tra il soggetto arrestato e l'attore, alludendo a un probabile interessamento dello stesso nel favorire un ruolo del dirigente arrestato nelle decisioni connesse all'impiego dei fondi di governo per i lavori di ristrutturazione delle infrastrutture del porto di Trapani.

MOTIVAZIONE. L'articolo ha carattere diffamatorio in quanto i fatti narrati non rispettano il presupposto della verità della notizia per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità pubblica del soggetto leso; 2) entità del fatto in sé; 3) qualità e diffusione nazionale della testata.

251) *Sent. 1 febbraio 2008, Misiani c. Mauro, Bultrini.*

FATTO. In data 13 agosto 1997 il quotidiano La Repubblica pubblicava un articolo intitolato « Perugia, altri quaranta indagati », in cui il nome dell'attore, all'epoca dei fatti Presidente del Tribunale della Libertà di Napoli, veniva messo al centro di un'indagine sulle « toghe sporche » della magistratura italiana

MOTIVAZIONE. Il carattere diffamatorio della pubblicazione è stato accertato con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del quotidiano; 2) contesto della pubblicazione incriminata; 3) funzione giurisdizionale esercitata dall'attore; 4) provvisoria già liquidata in sede penale.

252) *Sent. 7 febbraio 2008, Setta c. De Gennaro c. Associazione Amici di Svanity Onlus.*

FATTO. Sul sito dell'associazione convenuta venivano pubblicati più articoli a contenuto scandalistico in merito a vicende personali dell'attrice, in cui si denigrava la stessa per le sue caratteristiche fisiche, per le sue incapacità professionali e per le sue connotazioni caratteriali, con vignette satiriche a corredo dell'articolo.

MOTIVAZIONE. L'informazione fornita non rispetta il requisito della continenza, escludendo così l'applicazione del diritto di satira come scriminante della fattispecie discriminatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) peculiare volgarità della diffamazione; 2) natura del mezzo divulgativo utilizzato; 3) contesto satirico; 4) mancata esplicita indicazione del nominativo dell'attrice.

253) *Sent. 11 febbraio 2008, Foschini c. Bechis, Cerasoli.*

FATTO. In data 7 novembre 2005 il quotidiano Il Tempo pubblicava un articolo intitolato « in RAI 15 disoccupati di lusso », in cui si divulgava la notizia dell'esistenza di dipendenti RAI privi di funzioni concrete da tempo e con altissimi redditi, tra cui viene indicato il nome dell'attrice.

MOTIVAZIONE. Le espressioni contenute nell'articolo esulano dai canoni prescritti della verità della notizia e della continenza in senso sostanziale e formale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) contenuto di offensività del pezzo; 2) modesto risalto dato alla posizione dell'attrice nel corpo dell'articolo; 3) diffusione del giornale (nonché visita- zione del sito Internet sul quale era stato riprodotto l'articolo); 4) professione e personalità dell'istante; 5) interesse pubblico suscitato dalla vicenda.

254) *Sent. 14 febbraio 2008, D'Ascenzo, Università degli Studi di Roma « La Sapienza » c. Belpietro, Rocca, Società Europea di Edizioni S.p.A.*

FATTO. In data 8 dicembre 2003 il quotidiano Il Giornale pubblicava un articolo intitolato « Nuovi computer all'Umberto I — un pasticcio lungo vent'anni », in cui si riportavano notizie del contenzioso legale tra l'Università attrice e la società Sopin S.p.A. Secondo le informazioni riportate nell'articolo, l'attore, rettore dell'ateneo, si sarebbe indebitamente appropriato dei fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per l'acquisto dei dispositivi dalla società Sopin, lasciando l'ateneo in una situazione di insolvenza.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate nell'articolo non corrispondono al vero e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle affermazioni diffamatorie; 2) posizione sociale di rilievo del danneggiato; 3) qualità della testata.

255) *Sent. 14 febbraio 2008, Ruo c. Lazzarotto.*

FATTO. In data 24 settembre 2003, il convenuto denunciava l'attore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, alla Procura della Repubblica, nonché al Presidente della Repubblica e inoltrava il contenuto della lettera ad altre 94 persone ed enti, per presunti episodi di concussione e corruzione, violenza su minori, sottrazione di minori, false dichiarazioni in udienza.

MOTIVAZIONE. Il procedimento penale iniziato a seguito della denuncia portò alla conclusione dell'infondatezza delle affermazioni del Lazzarotto, che pertanto integrano i reati di calunnia e diffamazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffamazione effettuata nell'ambiente di lavoro nel quale l'attore opera; 2) alta offensività delle espressioni utilizzate.

256) *Sent. 18 febbraio 2008, De Grenet c. Siti, Arnoldo Mondadori S.p.A., Calabrese, Ardizzone.*

FATTO. Il Siti pubblicava un libro, « Troppi paradisi », in cui narrava alcune vicende a contenuto scandalistico, omettendo di riportare il vero nominativo dei personaggi coinvolti. La giornalista Ardizzone pubblicava un articolo sul numero 26 del settimanale Panorama, in cui raccontava di aver preso visione di una versione integrale del testo, in cui si riportavano indicazioni precise dei soggetti coinvolti e dalla quale sarebbe emerso il nome dell'attrice in relazione a presunti scandali sessuali.

MOTIVAZIONE. Il comportamento addebitato all'attrice ha sicuramente carattere diffamatorio, indipendentemente dalla verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità della persona offesa; 2) veicolo di diffusione del nome, interposto ad altra pubblicazione.

257) *Sent. 27 febbraio 2008, Antinori c. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Briglia, Azzolini.*

FATTO. Il settimanale Epoca pubblicava in data 22 febbraio 1994 un articolo dal titolo « Chi è Severino Antinori e che c'è dietro la sua fabbrica di nonne madri », contenente una forte critica all'operato dell'attore, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia.

MOTIVAZIONE. Il carattere diffamatorio della pubblicazione era stato accertato in precedenza con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) natura e gravità dell'offesa; 2) dimensioni e divulgazione dell'articolo ritenuto illecito; 3) provvisoria già liquidata in sede penale.

258) *Sent. 28 febbraio 2008, Rondinella c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Anselmi.*

FATTO. In data 21 settembre 1999 il settimanale L'Espresso pubblicava un articolo in merito al Rondinella, cantante e attore, di cui si asseriva una presunta affiliazione dello stesso alla cosca mafiosa del boss John Gambino.

MOTIVAZIONE. La portata diffamatoria della pubblicazione era stata in precedenza accertata con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) entità del fatto; 2) personalità dell'attore; 3) ambito di diffusione dell'articolo; 4) verosimili negative conseguenze nella sfera personale, artistica e nella vita di relazione dell'attore.

259) *Sent. 7 marzo 2008, Gatti c. Corso, Gambescia, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Sulle edizioni del 12 e 13 novembre 2003 il quotidiano Il Messaggero pubblicava due articoli a proposito di un'inchiesta su un'ipotesi di concorso di truffa posta in essere da alcuni medici della A.S.L. di Terni, insieme ad alcuni farmacisti, ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Nella narrazione della cronaca giudiziaria, si riferiva di un provvedimento di cautela pa-

trimoniales nei confronti dell'attore e dell'intenzione della Procura di procedere penalmente contro lo stesso nel breve periodo.

MOTIVAZIONE. Le pubblicazioni difettano dei requisiti della verità della notizia e della contenenza espressiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) specificità delle notizie diffamatorie; 2) riconoscibilità dell'offeso; 3) diffusione dello stampato; 4) parziale smentita pubblicata dal quotidiano.

260) *Sent. 11 marzo 2008, Perrotta c. Finegil, Manfelotto.*

FATTO. Il giornale *Il Tirreno*, nella cronaca di Pescia del 23 aprile 2005, riportava la notizia del fermo dell'attore da parte dei Carabinieri perché trovato alla guida in stato di ebbrezza e della intervenuta condanna a un mese di reclusione.

MOTIVAZIONE. L'articolo ha carattere diffamatorio in quanto la notizia è frutto di un errore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) scarsa diffusione; 2) personalità dell'offeso.

261) *Sent. 11 marzo 2008, Boncompagni c. Bocci.*

FATTO. In data 3 maggio 2006 il quotidiano *La Repubblica* riportava la notizia della condanna da parte della Corte dei Conti di due funzionari ASL al risarcimento di un danno erariale, coinvolgendo l'attore e descrivendo la sua posizione come la peggiore tra i condannati.

MOTIVAZIONE. L'articolo ha portata diffamatoria poiché i fatti narrati non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) scarsa diffusione del giornale; 2) successiva pubblicazione della rettifica; 3) personalità dell'offeso.

262) *Sent. 14 marzo 2008, Milozzi c. Calabrese, Di Muzio.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto; 2) posizione sociale di rilievo del danneggiato; 3) qualità della testata.

263) *Sent. 11 aprile 2008, Russo, PPS — Professional Paharma Service c. Daimlerchrysler Servizi Finanziari S.p.A.*

FATTO. A partire dal settembre 2003, la società convenuta aveva più volte segnalato il Russo alla Centrale Rischi (CRIF) per una presunta insolvenza, basata su dati la cui falsità era poi stata riconosciuta dalla stessa Daimlerchrysler. Nonostante le sollecite richieste di cancellazione, il dato pregiudizievole rimaneva iscritto fino al maggio 2005.

MOTIVAZIONE. L'erronea segnalazione integra l'evento lesivo perché ha rilievo ai fini dell'immagine dell'ente presso i soggetti che possono accedere alla banca dati. Il caso rappresenta inoltre una violazione delle norme sul consenso al trattamento e sulla sicurezza dei dati riservati.

264) *Sent. 11 aprile 2008, Cocco c. Baldari.*

FATTO. L'attrice, funzionario di polizia municipale, effettuava un sopralluogo nel locale in cui l'attore esercitava la propria attività commerciale e ne accertava la mancata regolarizzazione amministrativa. In seguito a tale controllo, il convenuto inviava alla Polizia Municipale, al sindaco e all'assessore al commercio del Comune di Roma un fax in cui si accusava l'attrice di abuso di potere nello svolgimento del suo ufficio.

MOTIVAZIONE. I fatti comunicati via fax non corrispondono al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità di funzionario della Polizia Municipale della danneggiata.

265) *Sent. 16 aprile 2008, Zichichi c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinielli, Massi.*

FATTO. Il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava due articoli in cui si accusava l'attore di truffa e appropriazione di denaro pubblico.

MOTIVAZIONE. Il carattere diffamatorio della pubblicazione risulta da sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto, sotto il profilo oggettivo (gravità dell'accusa mossa) e soggettivo (personalità della persona offesa ed incidenza dell'accusa sulla stessa); 3) natura e diffusione del veicolo di informazione.

266) *Sent. 21 aprile 2008, Santoro c. Telecom Italia Media S.p.A.*

FATTO. Durante una puntata del programma televisivo « Otto e 1/2 » si accusava l'attore di aver intaccato l'attendibilità del boss Badalamenti, teste chiave per la conferma delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Buscetta, nel corso della puntata del 23 febbraio 2005 di

«Tempo reale». Si addebita inoltre allo stesso la responsabilità per l'istigazione al suicidio del maresciallo Lombardo, che curava i rapporti con il boss negli Stati Uniti.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati nel corso della trasmissione appaiono diffamatori in quanto non rispondenti al vero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità del fatto-reato; 2) qualità della persona offesa; 3) modesta diffusione della trasmissione a livello nazionale.

267) *Sent. 5 maggio 2008, Caselli c. Sgarbi, Liguori, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.*

FATTO. In data 10 novembre 1999 veniva mandata in onda una puntata della trasmissione «Fatti e misfatti» in cui si intervistava l'allora parlamentare Sgarbi, il quale denigrava apertamente l'attore per il suo operato professionale.

MOTIVAZIONE. Il contenuto delle dichiarazioni si risolve in un attacco del tutto gratuito e rivolto esclusivamente alla figura morale dell'attore e pertanto esula dal legittimo esercizio del diritto di cronaca. Il giudice conclude per l'improcedibilità della domanda nei confronti del convenuto Sgarbi in virtù dell'esercizio dell'attività parlamentare.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) funzione istituzionale ricoperta dall'attore; 2) particolare gravità dell'offesa proprio in quanto connessa a detta funzione.

268) *Sent. 7 maggio 2008, Santos c. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Rossella, Amadori.*

FATTO. Nel maggio 2003 venivano pubblicati due articoli sul settimanale Panorama vertenti su un'indagine dei carabinieri di Roma avente ad oggetto un giro di prostituzione di alto bordo. A corredo degli stessi venivano divulgate immagini dell'attrice in abbigliamento succinto, a sua totale insaputa, prendendo le foto da album privati o da scatti fotografici realizzati di nascosto dalla polizia giudiziaria. L'attrice risultava facilmente riconoscibile dalle immagini e dal nome che veniva associato alle stesse, corrispondente allo pseudonimo utilizzato dalla Santos nel mondo della moda.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati nell'articolo non corrispondono a verità e pertanto hanno carattere diffamatorio. Inoltre, la pubblicazione di immagini personali integra un indebito trattamento di dati personali in mancanza del consenso dell'attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità della diffamazione; 2) probabile valore del corrispettivo economico che l'attrice avrebbe rilevato dalla utilizzazione delle proprie foto; 3) verosimile svalutazione in termini commerciali della propria immagine derivata dall'indebito sfruttamento dei ritratti in un contesto diffamatorio.

269) *Sent. 20 maggio 2008, Guerriero c. Arnoldo Mondadori Editore, Calabrese, Dotto.*

FATTO. Il settimanale Panorama pubblica un articolo dal titolo «A letto noi cinquantenni siamo le più brave», all'interno del quale viene menzionato il nome dell'attrice come persona corrispondente al modello di donna analizzata nell'articolo, per l'età anagrafica e per il presunto ricorso a interventi di chirurgia estetica.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione include una distorta rappresentazione della personalità e dei comportamenti che caratterizzano l'attrice, costituendo una violazione del requisito della verità, che produce una lesione alla identità personale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del settimanale; 2) precisazione avvenuta nelle successive pubblicazioni della rivista; 3) notorietà della parte attrice; 4) identità personale e professionale dell'attrice.

270) *Sent. 20 maggio 2008, Gregoretto c. Iacopetti, Palombelli, Casa Editrice RCS quotidiani S.p.A.*

FATTO. Il 7 maggio 2005 il quotidiano Il Corriere della Sera pubblicava un articolo in cui l'attore veniva indicato come l'autore, per futili motivi, di gravissime accuse nei confronti dello Iacopetti, tali da determinare l'apertura di un procedimento penale per reati di omicidio; veniva inoltre definito suscettibile di ricatto, non avendo smentito le accuse contenute in un articolo di stampa, per conservare il proprio posto di lavoro.

MOTIVAZIONE. L'attribuzione all'attore delle accuse allo Iacopetti non corrisponde al vero e pertanto la pubblicazione ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità dell'offesa; 2) qualità del soggetto diffamato; 3) diffusione del quotidiano su scala nazionale; 4) collocazione dell'articolo all'interno del giornale.

271) *Sent. 13 giugno 2008, Lupo c. Società Europea di Edizioni S.p.A., Vladovich.*

FATTO. Il quotidiano Il Giornale, sulla pagina della cronaca locale dell'edizione del 3 agosto 2001, pubblicava un articolo dal titolo «Pomezia soffocata dal Malaffare: altri 15 in manette».

All'interno dell'articolo emerge il nome dell'attore quale soggetto colpevole di una pluralità di reati e coinvolto in uno scandalo di grandi dimensioni.

MOTIVAZIONE. Dagli atti giudiziari, l'attore risulterebbe indagato solo per corruzione, vicenda conclusasi poi con l'archiviazione; pertanto il giornalista non rispetta il presupposto della rispondenza a verità delle notizie pubblicate, così integrando gli estremi della fattispecie diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità ed estensione della diffamazione; 2) personalità delle parti lese (posizione del soggetto leso nell'ambiente in cui vive e opera); 3) qualità del veicolo d'informazione (ambito di diffusione del quotidiano, collocazione e ampiezza tipografica della notizia).

272) *Sent. 27 giugno 2008, Petroni c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamai, Pellegrino.*

FATTO. Nella rubrica intitolata «Il tunnel degli scandali» pubblicata dal settimanale L'Espresso nell'edizione del 20 luglio 2006 veniva divulgata una lettera, presumibilmente redatta dal Pellegrino, in cui si affermava che l'attore sarebbe stato nominato consigliere RAI solo in ragione della fedeltà politica in quanto «uomo di Berlusconi»; si riportava inoltre la notizia dell'inquisizione dell'attore per abuso di ufficio da parte del Tribunale di Roma, senza specificare la pendenza di una richiesta di archiviazione da parte del P.M.

MOTIVAZIONI. I fatti riportati in merito alla cronaca giudiziaria rappresentano una verità parziale dei fatti e pertanto hanno carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità delle offese; 2) importanti incarichi ricoperti dalla parte lesa; 3) ampia diffusione del settimanale L'Espresso; 4) scarso rilievo tipografico dato allo scritto (pubblicato nella rubrica delle lettere).

273) *Sent. 27 giugno 2008, Forte c. Torre.*

FATTO. Con una lettera inviata a tutti i condomini il 15 maggio 2001, la convenuta accusava l'attore, portiere dello stabile, di «rubare lo stipendio».

MOTIVAZIONE. La responsabilità della convenuta per i fatti in causa era stata precedentemente accertata con sentenza penale passata in giudicato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitato numero di persone che sono venute a conoscenza delle affermazioni diffamatorie; 2) reiterazione della condotta illecita.

274) *Sent. 30 giugno 2008, Partito di Iniziativa Comunista, Natali c. Il Messaggero S.p.A., Graldi, Santoro.*

FATTO. Con più articoli pubblicati sul quotidiano Il Messaggero, a partire dall'edizione del 4 maggio 2001, veniva data la notizia dell'arresto di otto persone coinvolte nell'omicidio D'Antona. Si narrava a tal proposito delle inchieste della magistratura in merito ad atti terroristici a sfondo politico e del legame tra tali soggetti e il Partito di Iniziativa Comunista; a commento delle ipotesi investigative risultanti dagli atti giudiziari, la giornalista aggiungeva illazioni proprie in merito ai soggetti coinvolti.

MOTIVAZIONE. Gli articoli hanno contenuto diffamatorio nelle parti in cui si discostano dal contenuto degli atti giudiziari per sconfinare in considerazioni personali della giornalista sulla base di fatti non provati e non protetti dunque dal diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) qualità degli offesi; 2) gravità della notizia; 3) diffusione del quotidiano.

275) *Sent. 30 giugno 2008, Grignolo c. D'Avanzo, Bonini, Einaudi S.p.A. Editore.*

FATTO. I convenuti, rispettivamente autori ed editore del libro «Il mercato della paura», citano più volte il nome dell'attore, l'ammiraglio Grignolo, in merito alla vicenda del Nigergate. Per l'esattezza, l'ammiraglio avrebbe provveduto ad assemblare un falso dossier contenente elementi utili a far supporre l'acquisto dell'uranio dal Niger da parte di Saddam Hussein, materiale che sarebbe poi stato riutilizzato dalla Intelligence statunitense per giustificare la guerra in Iraq.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati nel libro non corrispondono al vero e pertanto assumono contenuto diffamatorio nei confronti dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) personalità dell'offeso; 2) mezzo utilizzato è un libro e non un effimero giornale.

276) *Sent. 30 giugno 2008, Scoyni c. R.C.S. Quotidiani S.p.A., Caccia, Gruppo L'Espresso S.p.A., Mensurati, La Stampa S.p.A., Colonnello, Grignetti.*

FATTO. Nel marzo 2006 le testate giornalistiche convenute pubblicavano più articoli in merito all'inchiesta «Laziogate», con l'intento di identificare i componenti di una organizzazione che si era resa responsabile di gravi atti di spionaggio politico durante la campagna elettorale per le elezioni regionali svoltesi il 3 e 4 aprile 2005. Tutte le società convenute divulgavano il nome dell'attore tra i soggetti sottoposti a indagini.

MOTIVAZIONE. I fatti riportati non corrispondono al vero e pertanto hanno portata altamente diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione della notizia; 2) scarsa evidenziazione della notizia.

277) *Sent. 30 giugno 2008, Bi-Elle Fund and Asset Management UK Limited, Statti c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Galbiati.*

FATTO. Nel gennaio 2006 il quotidiano La Repubblica pubblicava due articoli in merito alla vicenda di una controversia tra la Banca Popolare di Lodi e la Bielle Found. In particolare si riferisce la notizia che lo Statti avrebbe creato un fondo dal nome foneticamente simile alla Bi-pielle con lo scopo di strappare finanziamenti ad altri istituti di credito e concludere operazioni di compravendita di titoli, con l'aiuto di altri soggetti e l'utilizzo di falsi timbri e carte intestate.

MOTIVAZIONE. I fatti narrati appaiono inveritieri in quanto provenienti da fonti private non verificate dal giornalista e non da atti giudiziari.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) natura della società offesa; 2) qualità della persona offesa; 3) diffusione del giornale; 4) marginalità della notizia.

278) *Sent. 30 giugno 2008, Patrini c. Padellaro, Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Travaglio.*

FATTO. In data 13 marzo 2006 il quotidiano l'Unità pubblicava un articolo intitolato «Ottimo l'arbitraggio», in cui il giornalista Travaglio presenta l'attrice come una giornalista non obiettiva e asservita al potere della maggioranza di governo. In particolare, l'articolo si riferiva a episodi specifici di cronaca politica, in cui le vicende sarebbero state narrate dall'attrice con evidente parzialità.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione difetta del requisito della continenza espressiva e pertanto ha contenuto diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) persona dell'attrice; 2) diffusione del giornale; 3) marginalità della notizia.

279) *Sent. 30 giugno 2008, MG Advertising c. Il Messaggero S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Comune di Roma.*

FATTO. Sull'edizione del 22 marzo 2000 dei quotidiani Il Messaggero e La Repubblica a proposito dell'avvenuta demolizione di installazioni pubblicitarie abusive nella città di Roma, con esplicito riferimento alla società attrice quale la più colpita dal provvedimento del Comune di Roma.

MOTIVAZIONE. Le notizie riportate difettano del requisito della verità al fine dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) gravità della notizia; 2) ricavi inferiori rispetto all'esercizio precedente, sulla base dei modelli fiscali.

280) *Sent. 12 luglio 2008, Misiani c. Mauro, Bultrini.*

Decisione sul solo *quantum* di risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) collocazione professionale; 2) entità grave del fatto; 3) diffusione del quotidiano; 4) finalità riparatoria assicurata con la pubblicazione della sentenza.

281) *Sent. 21 luglio 2008, De Benedictis c. Nardi, Catracchi.*

FATTO. L'attrice, preside di una scuola media statale, riprendeva alcuni studenti in seguito a episodi di bullismo all'interno della scuola. Per tale motivo, i parenti dei minori coinvolti si recavano nei locali scolastici dove ingiuriavano l'attrice; successivamente presentavano un esposto alla polizia e al Provveditorato agli Studi di Roma con l'accusa nei confronti dell'attrice di insultare gli alunni e infliggere loro sanzioni disciplinari sulla base di antipatie personali.

MOTIVAZIONE. La condotta della convenuta assume carattere ingiurioso e calunnioso per la volgarità delle affermazioni e la minaccia di ritorsioni, sfociate poi in esposti e querele.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) contesto in cui si sono svolti i fatti; 2) risonanza dei fatti nell'ambiente lavorativo dell'attrice.

282) *Sent. 24 luglio 2008, Mancini c. Praiola.*

FATTO. Nel settembre 2004 l'avvocato Mancini svolgeva attività professionale in favore del convenuto ed inviava successivamente una notula allo stesso per il pagamento delle competenze maturate; il Praiola rifiutava il pagamento e la disputa proseguiva davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dove il convenuto presentava una lettera contenente dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, qualificando le sue richieste di pagamento « truffaldine e vergognose ».

MOTIVAZIONE. Trattandosi di una forte denigrazione dell'attore per l'addebito di condotte di natura criminosa, il contenuto della lettera ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) genericità delle espressioni offensive; 2) diffusione della missiva in ambito ristretto.

283) *Sent. 2 ottobre 2008, Porto Romano S.p.A., D'Amelio c. Baldi, Marongiu.*

FATTO. Il Marongiu, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo e pubblicata in un articolo dell'edizione del 30 aprile 2006, riporta la notizia delle ripetute inadempienze della società attrice.

MOTIVAZIONE. La notizia non corrisponde al vero e pertanto la pubblicazione ha carattere diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del giornale; 2) persone degli offesi; 3) contesto di notorio contrasto tra la società e le istituzioni.

ALLEGATO 2  
TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA DELLE DECISIONI  
IN MATERIA DI LESIONE DELLA REPUTAZIONE  
(a cura di Simona Florio)

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
1) 9 gennaio 2003	Lani, Lo Prato	Thiery, Verdecchia, Maccarini, Salerno, Polidori, De Meo	Accuse di interessi privati in attività d'ufficio	€ 7.000 <sup>1</sup>			€ 5.000 <sup>2</sup>	Responsabili di una Onlus
2) 20 gennaio 2003	Tironi	Il Messaggero S.p.A.	Coinvolgimento in affari malavitosi	€ 25.000			€ 3.000	Persona comune
3) 19 maggio 2003	Pasquali Zingone D.P., Zingone Z. Picchione	Fini, Perina	Accusa infondata di coinvolgimento in indagini	€ 95.000 <sup>3</sup>	€ 10.000 <sup>4</sup>	X	€ 3.000 <sup>5*</sup>	Imprenditrice e scrittrice
4) 19 maggio 2003		Vaccari	Contenuto offensivo di una relazione di parte in procedimento penale	€ 45.000 <sup>6</sup>			€ 3.500	Persona comuni
5) 20 giugno 2003	Ariosto	International Press Coop. a r.l., Lucianelli, Scanni, Ratini, Lavitola e Demarecus <sup>7</sup>	Collaborazione con i servizi segreti per sviare alcune indagini giudiziarie	€ 40.000 <sup>6</sup>	€ 9.000 <sup>7</sup>	X	€ 5.500 <sup>8</sup>	Teste in procedimento penale
6) 24 giugno 2003	Porrazzini	Talotta, Costagliola	Abusiva modifica di un atto pubblico	€ 20.000 <sup>9</sup>			€ 6.000 <sup>8*</sup>	Presidente
7) 27 giugno 2003	S.A.O. S.p.A.	Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Viola	Abbandono di rifiuti	€ 20.000 <sup>10</sup>			€ 6.750 <sup>11</sup>	Società
8) 1 luglio 2003	Matioli	Il Messaggero S.p.A.	Coinvolgimento in traffico internazionale di stupefacenti	€ 30.000 <sup>12</sup>	€ 5.000 <sup>13</sup>	X	€ 6.000 <sup>8*</sup>	Attore
9) 3 luglio 2003	Vacondio Marzotto	Finegil Editoriale S.p.A., erede Saviane	Evasione fiscale	€ 20.000 <sup>14</sup>	€ 2.000 <sup>15</sup>	X	€ 3.280 <sup>8*</sup>	Stilista
10) 18 luglio 2003	Ratini	ANSA, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Editrice Romana S.p.A., Geraldini, Il Messaggero S.p.A., Venturini, Rossi	Coinvolgimento in scandalo per intercettazioni illecite	€ 110.000 <sup>16</sup>			€ 7.200 <sup>17</sup>	Imprenditore
11) 25 luglio 2003	Macedonio	Orefice, Il Messaggero S.p.A.	False accuse di condanna penale	€ 30.000 <sup>18</sup>			€ 2.750 <sup>8*</sup>	Avvocato
12) 6 agosto 2003	Russo	Editrice La Stampa S.p.A., Mauro	Denigrazione personale per avvenuta detenzione penitenziaria	€ 25.000 <sup>19</sup>			€ 6.930 <sup>20</sup>	Direttore testata giornalistica
13) 28 agosto 2003	Fulgeri	ANSA s.r.l., Magnaschi	Collusione con criminalità organizzata	€ 15.000 <sup>21</sup>			€ 4.000 <sup>8*</sup>	Avvocato
14) 9 settembre 2003	Tarantino	Colonna 2000 S.p.A., Bordicchia	Falsa accusa di richiesta di tangenti	€ 25.000 <sup>22</sup>			€ 6.250 <sup>23</sup>	Medico
15) 20 settembre 2003	Associazione Istituto S. Cecilia, eredi Lelli	Federazione Sanità CISA, Editrice Romana S.p.A., Trezzino	Licenziamenti illegittimi dei dipendenti dell'ente	€ 30.000 <sup>24</sup>			€ 9.125 <sup>25</sup>	Centro di riabilitazione, eredi del Presidente Amministratore
16) 20 settembre 2003	Bonino	Pioselli, Ippolito, Buffa, Editoriale Nord soc. coop. a r.l., Marchi	Intercettazione dei telefoni della Santa Sede	€ 25.000 <sup>26</sup>	€ 5.000 <sup>27</sup>		Compensate	
17) 23 settembre 2003	Di Fabio	Il Messaggero S.p.A.	Agevolazione di appalti illeciti	€ 20.000			€ 4.000	Militare
18) 26 settembre 2003	Di Raimondo	Il Messaggero S.p.A., Calabrese	Coinvolgimento in atti di vandalismo	€ 15.000 <sup>28</sup>			€ 7.000 <sup>29</sup>	Avvocato
19) 26 settembre 2003	Friz	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Crimuldi	Maltreatmenti agli animali	€ 50.000 <sup>30</sup>			€ 7.379,12	Veterinari
20) 29 settembre 2003	Basso	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Stocco	Coinvolgimento in truffa	€ 25.000 <sup>31</sup>		X	€ 5.000 <sup>8*</sup>	Religioso

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
21) 3 ottobre 2003	Di Tella	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Ragone	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 35.000 <sup>32</sup>	€ 5.000 <sup>33</sup>		€ 5.600**	
22) 6 ottobre 2003	E.A.L.L. s.r.l. — Energia Ambiente Litorale Laziale Grandolfo	Editrice Romana S.p.A., Cresci, Amata	Collusione con la camorra	€ 20.000 <sup>34</sup>		X	€ 5.000**	Società
23) 10 ottobre 2003		Codacons, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Mediaset S.p.A., Greggio	Interesse personale in indagini scientifiche	€ 30.000 <sup>35</sup>			€ 5.100 <sup>36</sup>	Dirigente Istituto Superiore di Sanità
24) 10 ottobre 2003	Cacchione	Barberi, Quotidiano - Il Centro *	Denuncia per abusi edilizi	€ 30.000 <sup>37</sup>			€ 3.175,32 <sup>38</sup>	Sindaco
25) 10 ottobre 2003	Vecchia	Codacons, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Mediaset S.p.A., Greggio	Interesse personale in indagini scientifiche	€ 45.000 <sup>39</sup>			€ 8.450 <sup>40</sup>	Dirigente Istituto Superiore di Sanità
26) 14 ottobre 2003	Nizzola	Undici s.r.l., Teotino	Coingolimento corruzione arbitri	€ 20.000 <sup>41</sup>			€ 3.500**	Presidente della FIGC
27) 22 ottobre 2003	Pennipede	Fregni	Abuso di ufficio, rivelazione di segreti, falsa testimonianza <sup>42</sup>	€ 20.000			€ 2.300	Militare
28) 12 novembre 2003	Abatiello	Editoriale Carriere s.r.l., Fabozzo, Pascarella	Tentativo di rapina, evasione, lesioni personali	€ 6.000 <sup>43</sup>			€ 2.800	Persona comune
29) 12 novembre 2003	Giordano	Vancini	Abusi sessuali su minori <sup>44</sup>	€ 25.000*			€ 4.500	Persona comune
30) 28 novembre 2003	Consulitorio Genetica s.r.l., Baldi	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro	Uso arbitrario di fotografia, coinvolgimento in commerci illeciti	€ 20.000 <sup>45</sup>			€ 4.600**	Società e socia
31) 28 novembre 2003	Caria, Nappi	Di Martino	Gestione di procedura fallimentare sulla base di interessi personali <sup>46</sup>	€ 40.000 <sup>47</sup>			€ 5.500	Giudice, curatore di fallimento
32) 6 dicembre 2003	Juvara	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Bassi, Mangani	Arresti domiciliari per furto	€ 8.000 <sup>48</sup>			€ 2.000 <sup>49</sup>	Avvocato
33) 12 dicembre 2003	Petrilli, Pepe	Anselmi, Martinelli, Marra	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 40.000 <sup>50</sup>			€ 4.700**	
34) 12 dicembre 2003	Cordova	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Sgarbi <sup>51</sup>	Denigrazione personale e professionale	€ 800.000 <sup>52</sup>			€ 28.500 <sup>53</sup>	Magistrato
35) 12 dicembre 2003	Spalvieri	Saghano	Incapacità durante lo svolgimento di una riunione condominiale	€ 10.000*			€ 2.500	Amministratore di condominio
36) 14 dicembre 2003	Italferr S.p.A.	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Martinelli	Coingolimento in appalti assegnati irregolarmente	€ 25.000 <sup>54</sup>	€ 1.000 <sup>55</sup>		€ 3.300**	Società
37) 16 dicembre 2003	Vido	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Martinelli	Coingolimento in appalti assegnati irregolarmente	€ 10.000 <sup>56</sup>	€ 1.000 <sup>57</sup>		€ 3.300**	Amministratore delegato di S.p.A.
38) 29 dicembre 2003	De Angelis	R.C.S. Editori S.p.A., De Bortoli, Bongini	Omonimia in pubblicazione foto e accusa di omicidio	€ 8.000 <sup>58</sup>	€ 1.000 <sup>59</sup>		€ 2.200 <sup>60</sup>	Persona comune
39) 9 gennaio 2004	Zucconi Galli Fonseca	Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Martinelli	Collusione con criminalità organizzata	€ 100.000 <sup>61</sup>	€ 15.000 <sup>62</sup>		€ 7.773,65**	Magistrato
40) 9 gennaio 2004	Mursia	De Gregorio, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Carriera in RAI dovuta a un errore di persona	€ 15.000 <sup>63</sup>	€ 2.000 <sup>64</sup>		€ 5.892,29**	Imprenditrice
41) 12 gennaio 2004	Agecontrol S.p.A.	Bassoli, Vigne, Il Giornale d'Italia	Carenze in controlli su prodotti alimentari	€ 25.658,28 <sup>65</sup>		X	€ 7.195 <sup>66</sup>	Società
42) 19 gennaio 2004	Muolo	Esedra Società Editrice s.r.l., Bassoli, Spazzafarro, Baldasserini, Alexis Grassi	Interesse privato in atti di ufficio e politici	€ 50.000 <sup>67</sup>		X	€ 7.500**	Dirigente Presidenza del Consiglio dei Ministri
43) 19 gennaio 2004	Errani		Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 2.000*			€ 1.800	Persona comune
44) 23 gennaio 2004	Tana	RAI — Radio Televisione Italiana S.p.A., Rizzo Nervo, Lagostena Bassi	Falsa accusa di abusi sessuali	€ 100.000 <sup>68</sup>			€ 6.500**	Agente di cambio
45) 23 gennaio 2004	Comanducci	Anselmi, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Irregolarità nella gestione economica delle trasmissioni	€ 30.000 <sup>69</sup>			€ 5.892,29**	Direttore RAI
46) 23 gennaio 2004	Zlenka	Sinagra	Incompetenza professionale, mancata conoscenza della lingua italiana e denigrazione etnica <sup>70</sup>	€ 15.000			€ 3.500	Avvocato
47) 24 gennaio 2004	Di Vito	Calajò, Quadrirai Editore Associazione	Irregolarità in direzione associazione	€ 3.000 <sup>71</sup>			€ 2.850	Presidente associazione
48) 30 gennaio 2004	Santoro, Carlente	Venturini, Il Messaggero S.p.A., ANSA	Illecite intercettazioni, condanna per diffamazione di un magistrato	€ 111.000 <sup>72</sup>			€ 5.000 <sup>73</sup>	Agenzia stampa, direttore responsabile
49) 2 febbraio 2004	Masi	Esedra Società Editrice s.r.l., Bassoli, Licastro, Taccini, Alexis	Abuso in atti d'ufficio, interesse privato	€ 25.000 <sup>74</sup>				
50) 10 febbraio 2004	Masi	Esedra Società Editrice s.r.l., Bassoli, Licastro, Di Giommo, Alexis	Abuso in atti d'ufficio, interesse privato	€ 25.000 <sup>75</sup>		X	€ 7.500**	Commissario straordinario SIAE
51) 13 febbraio 2004	Marabelli	Giordano, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Irregolarità in controlli sul bestiame	€ 25.000 <sup>76</sup>			€ 5.892,29**	Dirigente ministeriale
52) 16 febbraio 2004	Curcio	Editoriale Carriere s.r.l., Clemente, Fabozzo, Pedagalli	Omissioni in indagini	€ 25.000 <sup>77</sup>	€ 3.000 <sup>78</sup>		€ 6.000**	Magistrato
53) 17 febbraio 2004	Lombardo	L'Editrice Romana S.p.A., eredi Cresci	Utilizzo struttura sanitaria per fini personali	€ 15.000 <sup>79</sup>			€ 3.600**	Direttrice casa di riposo

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
54) 20 febbraio 2004	Fiore, Camm, Forza Nuova	MRC s.r.l., Gagliardi	Reati a scopo politico, ideologia neonazista	€ 11.000 <sup>80</sup>			Compensate	Partito politico e suoi esponenti
55) 24 febbraio 2004	Farinelli	Presello A., Presello L.	Insulti nel contesto di litigi familiari	€ 2.900 <sup>81</sup>			€ 2.300**	Persona comune
56) 2 marzo 2004	Antonio Merloni S.p.A.	Pollucci, Finegil Editoriale, Del Giudice, Di Brino	Corruzione di politici	€ 15.000 <sup>82</sup>			€ 2.800 <sup>83</sup>	Società
57) 10 marzo 2004	Foti	Manfredi, Di Giovacchino, Anselmi, Il Messaggero S.p.A.	Collusioni con mafia	€ 17.000 <sup>84</sup>	€ 2.000 <sup>85</sup>		Compensate	Magistrato
58) 10 marzo 2004	IPF — Impresa Pulizie Industriali s.r.l.	Nordest Comunicazione s.r.l., Comisso	Illecito smaltimento di rifiuti urbani	€ 61.000 <sup>86</sup>		X	€ 9.000**	Società
59) 12 marzo 2004	Renzi	De Ruscis	Appropriazione indebita fondi associativi	€ 25.000*		X	€ 5.000	Avvocato
60) 12 marzo 2004	Figorilli	Il Messaggero S.p.A.	Traffico di droga ed estorsione	€ 25.000*			€ 4.000	Dirigente bancario
61) 12 marzo 2004	Cardinali C., Cardinali E., Capri, Iacopino	Il Messaggero S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Associazione a delinquere, usura, estorsione, danneggiamento,	€ 120.000 <sup>87</sup>			€ 5.000**	Personne comuni
62) 12 marzo 2004	Cristaldi	Piccinno	Indagine al suicidio	€ 10.300*			€ 3.375, 69	Insegnante
63) 13 marzo 2004	Foti	L'Unità Editrice Multimediale S.p.A., Mennella, Varano	Collusione con mafia	€ 15.000 <sup>88</sup>	€ 2.000 <sup>89</sup>		Compensate	Magistrato
64) 18 marzo 2004	Malpica, Di Cesare	Il Messaggero S.p.A., Mangani	Coimvolgimento in omicidio	€ 80.000 <sup>90</sup>	€ 5.000 <sup>91</sup>		€ 4.000**	Personne comuni
65) 22 marzo 2004	Linee Laziati S.p.A., Cavalieri, Battini, Zaccardi, Roggi, Ponzi, Pompei, Di Michele	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Martinelli	Abuso di ufficio	€ 80.000 <sup>92</sup>			€ 3.300**	Società e dirigenti delle società coinvolte
66) 28 marzo 2004	Viola	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Giustolisi, Rinaldi Tuñi	Inerzia e incuria nello svolgimento dell'attività professionale	€ 10.000 <sup>93</sup>			€ 2.000**	Magistrato
67) 28 marzo 2004	Pontorieri	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Giustolisi, Rinaldi Tuñi	Inerzia a incuria nello svolgimento dell'attività professionale	€ 10.000 <sup>94</sup>			€ 2.000**	Magistrato
68) 8 aprile 2004	Tezze	Mottola	Evasione fiscale e possibile rinvio a giudizio	€ 100.000*			€ 5.000	Rettore università
69) 14 aprile 2004	Conzo, D'Alessio	Edizioni del Roma S.p.A., Paolo, Gazzilli, Clemente	Incompetenza professionale, abusi per fini personali	€ 40.000 <sup>95</sup>			€ 5.000 <sup>96</sup>	Magistrati
70) 16 aprile 2004	Infortunistica Italia s.r.l., Finmana	RAI — Radiotelevisione Italiana	Coimvolgimento in truffa	€ 100.000 <sup>97</sup>			€ 8.000	Società, rappresentante
71) 3 maggio 2004	Caputo	Simonetti, Rinaldi	Attribuzione di episodi di violenza e qualifica di fascista	€ 15.000 <sup>98</sup>			€ 2.200**	Cantautore
72) 15 maggio 2004	Weber	Edizioni Pepe s.r.l., Consolazione	Pubblicazione di immagini pornografiche dell'attrice senza il suo consenso	€ 20.000 <sup>99</sup>			€ 3.700**	Attrice
73) 27 maggio 2004	Comset S.p.A.	RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Lesione dell'immagine della società attraverso scorretta comparazione prodotti	€ 50.000			€ 6.000	Società
74) 25 maggio 2004	Buffetti	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Mangani	Tentativo di estorsione nei confronti dei genitori adottivi	€ 8.000 <sup>100</sup>			€ 7.000**	Persona comune
75) 28 maggio 2004	Caldarelli	Cirillo, Graldi, Il Messaggero S.p.A.	Ricovero per disturbi psichici, dispensa da funzioni, conflittualità all'interno della curia	€ 14.000 <sup>101</sup>	€ 1.000 <sup>102</sup>		€ 2.659**	Religioso
76) 4 giugno 2004	Fallica	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Anselmi, Arosio, Mauro, Gnocchi, Giordano, Gomez Peter, Travaglio, Editori Riuniti S.p.A., Mimmucci, Galileo 2001 s.r.l.	Omonimia in accusa di false fatturazioni	€ 85.000 <sup>103</sup>			€ 31.500 <sup>104</sup>	Politico
77) 4 giugno 2004	Altamura	Liberatore, Mottola	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 40.000 <sup>105</sup>			€ 5.000**	
78) 4 giugno 2004	Panetta	Policella	Accuse di corruzione <sup>106</sup>	€ 3.000*			€ 2.000	Politico
79) 9 giugno 2004	Vittorio Emanuele di Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia, Marina Doria di Savoia	Dugospia s.r.l.	Coimvolgimento in omicidio, omosessuale	€ 100.000 <sup>107</sup>			€ 6.000	Nobili
80) 11 giugno 2004	Silvestri	Feltri, Romani	Irregolare gestione di istituto universitario	€ 30.000 <sup>108</sup>			€ 6.000**	Dorente universitario
81) 11 giugno 2004	Morace	Modica, Radio Dimensione Sironi S.p.A., Anselmi, Il Messaggero S.p.A., Parisi	Relazione omosessuale	€ 40.000 <sup>109</sup>	€ 10.000 <sup>110</sup>		€ 6.000**	Sportiva professionista
82) 16 giugno 2004	Matti	Anselmi, Il Messaggero S.p.A., Parisi	Inisunzione di responsabilità in uxoricidio	€ 12.000 <sup>111</sup>			€ 2.000**	Consorte di vittima di omicidio
83) 24 giugno 2004	Vittorio Emanuele di Savoia	Besson, RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Accusa di omicidio	€ 45.000 <sup>112</sup>			€ 5.000	Nobile

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
84) 24 giugno 2004	Comune di Roma	Di Gregorio, Chiochi, Feltri, Società Europea di Edizioni S.p.A., Torci	Irregolarità nella gestione degli appalti	€ 80.000 <sup>113</sup>	€ 10.000 <sup>114</sup>		€ 7.500 <sup>115</sup>	Ente territoriale
85) 28 giugno 2004	Giarruso	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi Tufi, Fioneri, Scialoja, Giustolisi Pomicino	Accuse nei confronti del segretario della FMSI	€ 18.200 <sup>116</sup>			€ 3.900 <sup>**</sup>	Dirigente pubblico
86) 30 giugno 2004	Casini		Appropriazione di somme, falsa testimonianza	€ 75.000 <sup>*</sup>			€ 4.500	Politico
87) 2 luglio 2004	Bruni, Carrella, Palmilo, Tarantelli	Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli	Coimvolgimento in indagini per abuso d'ufficio e falso ideologico	€ 200.000 <sup>*117</sup>	€ 80.000 <sup>*118</sup>	X	€ 30.000 <sup>**</sup>	Medici
88) 6 luglio 2004	Tana	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Audisio	False accuse di abusi sessuali	€ 40.000 <sup>*119</sup>		€ 5.000 <sup>120</sup>	€ 4.000 <sup>**</sup>	Agente di cambio
89) 7 luglio 2004	Rovella, Publindex s.a.s.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Troisi	Mancata pubblicazione, per motivi politici, di un saggio	€ 20.000 <sup>121</sup>			€ 3.800 <sup>**</sup>	Società, legale rappresentante
90) 7 luglio 2004	Cremonese	Delli Santi	Danneggiamento	€ 6.000			€ 3.500	Persona comune
91) 20 agosto 2004	Spano	Il Messaggero S.p.A., Editrice Romana S.p.A.	Coimvolgimento in reato di estorsione	€ 20.000 <sup>*122</sup>			€ 5.400	Persona comune
92) 6 ottobre 2004	Ormanni	Ferrara, Società Editrice « Il Foglio quotidiano » s.r.l.	Incapacità professionale, sfruttamento della funzione pubblica a scopo politico	€ 28.000 <sup>*123</sup>	€ 2.000 <sup>*124</sup>	X	€ 2.960 <sup>125</sup>	Magistrato
93) 19 ottobre 2004	Bavagnoli	Radio Dimensione Suono S.p.A., Modica	Relazione omosessuale con personaggio noto al pubblico	€ 15.000 <sup>*126</sup>			€ 5.000 <sup>**</sup>	Sportiva professionista
94) 12 novembre 2004	Sciervo Hamad ben Khalifa Al Thani	Vitale, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Violazione della legge coranica	€ 75.000 <sup>*127</sup>		X	€ 6.737 <sup>128</sup>	Emiro dello Stato del Qatar
95) 12 novembre 2004	Mammola	Mensurati, Fazzo, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Irregolare gestione dell'Enav grazie a protezione politica	€ 50.000 <sup>*129</sup>	€ 5.000 <sup>130</sup>		€ 5.500 <sup>**</sup>	Politico
96) 18 dicembre 2004	Amura, Atzori, Palescandolo, Abete, Raiola,	Stampa Democratica s.r.l., Del Gaudio, Federico	Coimvolgimento in attività illecite lucrative	€ 78.000 <sup>*131</sup>	€ 500 <sup>132</sup>	X	€ 3.500 <sup>**</sup>	Magistrati
97) 27 dicembre 2004	Albano Emanuele, Filiberto di Savoia	Buzzi, Manganaro	Pubblicazione di foto in presunti atteggiamenti omosessuali	€ 10.000 <sup>133</sup>	€ 2.000 <sup>134</sup>		€ 3.000	Nobile
98) 2 febbraio 2005	Esposito	Cerri	Aggressione nel corso di una lite condominiale, violenze familiari, speculazione a danno dei condomini	€ 5.000			€ 3.150	Persone comuni
99) 2 febbraio 2005	Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola »	Lazzaro, De Gemaro	Insufficienza dei servizi dell'ente, sperpero di denaro e abusi a danno degli iscritti <sup>135</sup>	€ 7.000 <sup>*136</sup>			€ 2.500 <sup>137</sup>	Ente previdenziale
100) 7 febbraio 2005	Franco	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Mensurati	Coimvolgimento in casi di corruzione	€ 15.000 <sup>138</sup>			€ 4.000 <sup>**</sup>	Magistrato
101) 25 febbraio 2005	Cassa Nazionale Assistenza Ragionieri e Periti Commercialisti	Borsa Sette Editoria s.r.l., Foa	Irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente		€ 5.000 <sup>*139</sup>	X	€ 3.925 <sup>140</sup>	Ente di assistenza e previdenza sociale
102) 25 febbraio 2005	Pucci	Pardo, Hamani, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Trasferimento di giornalista presentato come tradimento ad altra testata	€ 10.000 <sup>*141</sup>			€ 2.500 <sup>142</sup>	Giornalista
103) 25 febbraio 2005	Carnevale	Pirani, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 30.000 <sup>*143</sup>			€ 7.700 <sup>**</sup>	Magistrato
104) 25 febbraio 2005	Iacovoni	Valoppi	Espressioni ingiuriose e minacce	€ 10.000 <sup>*</sup>			€ 3.222,87	Avvocato
105) 11 marzo 2005	Desideri	Calandri, Valli, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Trasferimento dovuto alla gestione dei disordini durante il G8	€ 70.000 <sup>*144</sup>	€ 10.000 <sup>145</sup>		€ 6.500 <sup>**</sup>	Militare
106) 5 aprile 2005	Confalonieri	Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Travaglio	Coimvolgimento in indagini giudiziarie per i delitti di ricettazione e di riciclaggio	€ 10.000 <sup>*146</sup>	€ 2.000 <sup>147</sup>		€ 4.000 <sup>**</sup>	Imprenditore
107) 22 aprile 2005	Del Prete	Giordano	Pubblicazione dell'immagine senza consenso e in un contesto pregiudizievole	€ 15.000 <sup>*</sup>			€ 4.000	Persona comune
108) 22 aprile 2005	Giordano	Ronchi	Accuse di pedofilia tramite scritte sui muri	€ 70.000 <sup>*</sup>			€ 4.500	Persona comune
109) 6 maggio 2005	Marzano	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Pilati	Favoritismi grazie a legami familiari con il mondo politico	€ 50.000 <sup>148</sup>		X	€ 5.000 <sup>**</sup>	Consulente aziendale
110) 10 maggio 2005	Miller	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamani, Gomez	Valutazione negativa e denigratoria della condotta professionale e personale	€ 15.000 <sup>*149</sup>	€ 2.500 <sup>150</sup>	X	€ 7.750 <sup>**</sup>	Magistrato
111) 15 maggio 2005	Pace G., Pace N.	Di Mario, Graldi, Il Messaggero S.p.A.	Accuse di pedofilia indicate come fatti certi	€ 50.000 <sup>*151</sup>	€ 5.000 <sup>152</sup>	X	€ 6.492 <sup>**</sup>	Persona comune
112) 18 maggio 2005	Mantovano	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Viviano	Commenti negativi a discorso contro la mafia	€ 22.000			€ 2.500 <sup>**</sup>	Politico

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
113) 23 maggio 2005	Fazzari	Roda Cavagna	Denuncia per aggressione	€ 25.822*			€ 3.698	Militare
114) 25 maggio 2005	Di Mauro	Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Lippera, Martinelli, R.C.S. Editori S.p.A., De Bortoli, D'Avanzo, Mediaset S.p.A., R.T.I. S.p.A., Mauro, Mastrogiacomo, Fole, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Brighia, Baldini & Castoldi s.r.l., Valentini, Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio <sup>153</sup> , Vinci, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Suonazione di testimone	€ 30.000* <sup>154</sup>			€ 8.000 <sup>155</sup>	Militare
115) 26 maggio 2005	Meneghetti	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Associazione con finalità illecite, plagio degli adepti	€ 25.000			€ 6.000	Psicologo
116) 31 maggio 2005	Pezzuto	Comunità Ebraica di Roma, Caviglia	Impostazione didattica orientata in senso antisemita	€ 10.000* <sup>156</sup>			€ 2.855**	Presidente
117) 1 giugno 2005	Mancuso	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Pomicino	Atti e comportamenti illeciti in indagini giudiziarie dovuti all'appartenenza politica	€ 20.000 <sup>157</sup>			€ 3.000	Magistrato
118) 10 giugno 2005	Roberti	Pomicino, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	Favoritismi nei confronti di personaggi politici per interessi di carriera	€ 25.000* <sup>158</sup>	€ 10.000* <sup>159</sup>		€ 7.650**	Magistrato
119) 13 giugno 2005	Laeer s.r.l.	Sallusti, Calesi, C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero s.r.l.	Collusione con le Brigate Rosse	€ 50.000* <sup>160</sup>		X	€ 7.294 <sup>161</sup>	Società
120) 20 giugno 2005	Casalini	Il Messaggero S.p.A.	Violazione del diritto d'autore come fatto certo, anziché come mera ipotesi investigativa	€ 3.500*			€ 5.500	Commerciante
121) 20 giugno 2005	Autzi	Camvavina, Di Carlo, Innocenzi, Antonini	Avvio di un procedimento penale infondato	€ 40.000* <sup>162</sup>			€ 5.800**	Dipendente comunale
122) 24 giugno 2005	Weber	D'Agostino, Dagospia s.r.l.	Indicazione dell'attrice come protagonista di fotografie pornografiche	€ 70.000* <sup>163</sup>			€ 6.000**	Attrice
123) 24 giugno 2005	Gramaccioni	Società Editrice Il Tempo S.p.A., Albano, Cherubini	Propaganda politica durante lezioni	€ 30.000* <sup>164</sup>	€ 10.000* <sup>165</sup>	X	€ 4.000**	Insegnante
124) 24 giugno 2005	Calò, Pantalone		Invio di SMS ingiuriosi	€ 4.000* <sup>166</sup>			€ 2.200	Persone comuni
125) 27 giugno 2005	Azocchi, ditta Roberto Azocchi	Pontiroli Gobbi, Il Messaggero S.p.A., Graldi	Carenze igienico-sanitarie nell'azienda	€ 20.384,24* <sup>167</sup>	€ 1.000* <sup>168</sup>	X	€ 4.400**	Azienda e titolare della stessa
126) 5 luglio 2005	Cecchi Paone	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamani, Anselmi	Denigrazione della personalità e della carriera professionale dell'attore	€ 10.000 <sup>169</sup>		X	€ 6.500 <sup>170</sup>	Giornalista
127) 6 luglio 2005	Morasca s.r.l., Morasca I.	Il Messaggero S.p.A., Gambesica, Lippera	Profanazione e distruzione di tombe ebraiche	€ 15.000* <sup>171</sup>	€ 2.000 <sup>172</sup>		€ 3.650 <sup>173</sup>	Società, rappresentante
128) 8 luglio 2005	Paec	Editrice Romana S.p.A., Meke, Trizzino	Accuse di pedofilia prima dell'intervento di una sentenza definitiva	€ 25.000* <sup>174</sup>	€ 5.000* <sup>175</sup>	X	€ 5.250**	Persona comune
129) 10 luglio 2005	Cardella	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Taormina, Lignori	Occlusione di prove, contraffazione di verbal, responsabilità morale in suicidio	€ 100.000* <sup>176</sup>		X	€ 10.210**	Magistrato
130) 10 luglio 2005	Luttazzi	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro	Detenzione e spaccio di stupefacenti	€ 20.000* <sup>177</sup>			€ 4.000**	Musicaista
131) 10 luglio 2005	Porta	Edizioni Metro s.r.l., Paladini, Petrucci	Forti negligenza professionale	€ 5.000* <sup>178</sup>			€ 3.200**	Dirigente polizia municipale
132) 10 luglio 2005	Marzani	Occhipinti	Molestie telefoniche e danneggiamenti ai beni dell'attore	€ 8.000*			€ 3.250	Persona comune
133) 20 luglio 2005	Palumbo	Graldi, Gambesica, Il Messaggero S.p.A.	Coinvolgimento e condanna per turbativa d'asta	€ 7.500* <sup>179</sup>			€ 7.800 <sup>180</sup>	Dirigente ospedale
134) 23 luglio 2005	De Stefano	Mauro, Cirillo, Messonati, Fazzo, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Coinvolgimento nell'inchiesta concernente un incidente aereo, reato di frode	€ 25.000* <sup>181</sup>	€ 1.000* <sup>182</sup>	X	€ 2.400 <sup>183</sup>	Consigliere ente pubblico
135) 27 luglio 2005	Integree International S.p.A.	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Mentana	Coinvolgimento in truffa	€ 10.000 <sup>184</sup>			€ 3.500**	Società
136) 27 luglio 2005	Tesoriere	Il Messaggero S.p.A.	Svolgimento di altra attività professionale durante l'orario di lavoro	€ 20.000			€ 4.500	Politico e medico chirurgo
137) 28 luglio 2005	Aiello	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi Tufi	Utilizzazione fondi Università per interessi personali	€ 20.000 <sup>185</sup>			€ 4.500**	Rettore
138) 12 agosto 2005	Piskulic	A.N.S.A. Agenzia Nazionale Stampa Associata s.r.l.	Coinvolgimento in omicidi nelle foibe	€ 13.000*			€ 5.440	Persona comune

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
139) 27 agosto 2005	Pecorini	Federico, U.L.L. Unione Italiana del Lavoro	Condotta arrogante e scorretta nei confronti dei dipendenti <sup>136</sup>	€ 2.500 <sup>187</sup>			€ 5.000 <sup>188</sup>	Dipendente pubblico
140) 29 agosto 2005	Cuzzocrea	Fracassi, Rocuzzo	Coingolamento nel reato di truffa	€ 25.000 <sup>189</sup>			€ 5.216,23 <sup>190</sup>	Amministratore di società
141) 2 settembre 2005	Morelli	Anselmi	Abuso di ufficio e corruzione	€ 30.000 <sup>191</sup>			€ 8.050 <sup>190</sup>	Militare
142) 8 settembre 2005	Fiore, Sessa	RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Coingolamento in attentato terroristico	€ 100.000 <sup>191</sup>		X	€ 7.405	Imprenditori
143) 15 settembre 2005	Mancuso, Cascini, Del Gaudio	C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a r.l. Sallusti, Farina, Cimadomo, Feltri, Sanguliano, Russo, Mamero, Vitale, Vettori	Atti e comportamenti illeciti in indagini dovuti all'appartenenza politica	€ 90.000 <sup>192</sup>	€ 30.000 <sup>193</sup>		€ 6.500 <sup>194</sup>	Magistrati
144) 23 settembre 2005	Maffei	Hamani, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Frequentazione di una casa di appuntamenti	€ 35.000 <sup>195</sup>			€ 3.572,77 <sup>196</sup>	Giornalista
145) 28 settembre 2005	Bossi	Danielle, GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A., Repetto	Valutazione negativa della personalità dell'attore	€ 50.000 <sup>196</sup>		X	€ 8.303 <sup>197</sup>	Politico
146) 18 ottobre 2005	Di Clemente	Sarzanini, Il Messaggero S.p.A., Anselmi	Duplicazione e immissione in commercio di videocassette pirata	€ 50.000 <sup>198</sup>	€ 20.000 <sup>199</sup>	X	€ 13.296,63 <sup>198</sup>	Amministratore di una società
147) 21 ottobre 2005	Di Battista, Nobile	D'Antilia	Denigrazione verbale	€ 4.000 <sup>200</sup>			€ 2.540	Persone comuni
148) 27 ottobre 2005	Pionati	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Anselmi, Quaranta, Agnese, Sabelli Fioretti, Giano	Aggravazioni della carriera in RAI, incompetenza professionale	€ 10.000 <sup>201</sup>		X	€ 6.500 <sup>202</sup>	Giornalista
149) 7 novembre 2005	Staller	Guttieres	Valutazione negativa della personalità e delle abitudini dell'attrice	€ 35.000 <sup>203</sup>			€ 7.425	Attrice
150) 14 novembre 2005	Rossi	Editore Il Velino s.r.l., Jannuzzi, Chioldi	Collusione e favoreggiamento di attività mafiose	Quantum in giudizio separato			€ 8.000 <sup>203</sup>	Magistrato
151) 18 novembre 2005	Ugolotti	Corbi, Edilizio 92 Coop. a r.l.	Giudizio di scarsa professionalità	€ 10.000 <sup>204</sup>			€ 3.500 <sup>204</sup>	Sportivo professionista
152) 12 dicembre 2005	D'Amato	Hamani, Livadiotti, Pileri, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Denigrazione dell'operato professionale dell'attore, accuse di parzialità politica	€ 35.000 <sup>205</sup>	€ 3.000 <sup>206</sup>	X	€ 7.950 <sup>207</sup>	Ex presidente di Confindustria
153) 20 dicembre 2005	Lozupone	Crocco, Società Editrice Edizione del Roma S.p.A.	Coingolamento in scandalo edilizio con omissione dell'esito assessorio delle indagini	€ 25.000 <sup>208</sup>		X	€ 4.500 <sup>208</sup>	Politico
154) 28 dicembre 2005	Gebart s.r.l. Gestione Servizi Culturali	Firrinicchi, Quagliari E., Bruscolini, Leduc, Scrafini	Irregolarità nella gestione dei rapporti con i dipendenti <sup>209</sup>	€ 8.000 <sup>210</sup>			€ 4.500 <sup>210</sup>	Società
155) 3 gennaio 2006	Dettori	RAI - Radiotelevisione Italiana, Cavallina, Vigorelli	Errori medici e inquinamento delle prove	€ 100.000 <sup>211</sup>	€ 20.000 <sup>212</sup>		€ 12.194,71 <sup>211</sup>	Medico
156) 3 gennaio 2006	Gandini	C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.	Denigrazione dell'operato professionale e di episodi relativi alla vita privata dell'attore	€ 10.000 <sup>213</sup>			€ 5.500	Magistrato
157) 10 gennaio 2006	Bonifaci, Sava, Società Editrice Il Tempo S.p.a.	C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a r.l., Feltri, Sunseri, Sallusti	Pagamento di tangenti, situazione e fallimentare del quotidiano	€ 15.000 <sup>213</sup>	€ 6.000 <sup>214</sup>		€ 5.950 <sup>215</sup>	Editore, imprenditore edilizio, società, avvocato
158) 25 gennaio 2006	Infelisi	Scalfari, Valentini <sup>216</sup>	Abuso politico di funzioni giudiziarie	€ 10.000 <sup>216</sup>			€ 6.950 <sup>217</sup>	Magistrato
159) 27 gennaio 2006	Alicino	Il Messaggero S.p.A., Gambescia, Lippera	Scambio foto di un rapinatore	€ 15.000 <sup>218</sup>	€ 5.000 <sup>219</sup>		€ 3.500 <sup>218</sup>	Persona comune
160) 30 gennaio 2006	Boncompagni	Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo	CARRIERISMO politico	€ 5.000 <sup>220</sup>			€ 3.950 <sup>220</sup>	Musicista
161) 14 febbraio 2006	Confconsumatori, Colla	C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero, Sallusti, Morigi Formili	Ricezione somme per modificare posizione politica	€ 40.000 <sup>221</sup>			€ 5.000	Associazione consumatori, presidente
162) 20 febbraio 2006	Porta		Denigrazione dell'operato professionale	€ 4.000			€ 4.493	Vigile urbano
163) 28 aprile 2006	AB Medica S.p.A.	Gambescia, Il Messaggero S.p.A.	Mancanza di trasparenza delle informazioni commerciali	€ 30.000 <sup>222</sup>	€ 3.000 <sup>223</sup>		€ 5.500 <sup>222</sup>	Società
164) 28 aprile 2006	Zaccaria	Vespa	Indicato come autore di un disegno proordinato all'utilizzo a fini elettorali di un'emittente pubblica	€ 75.000 <sup>224</sup>	€ 7.500		€ 5.800	Ex presidente RAI
165) 28 aprile 2006	Gargano	Oppido	Abuso di autorità <sup>224</sup>	€ 20.000 <sup>224</sup>			€ 2.800	Politico
166) 23 maggio 2006	Hermanin	Codalons	Estorsione e violenza privata <sup>225</sup>	€ 10.000 <sup>225</sup>			€ 3.500	Politico
167) 26 maggio 2006	Fini, Poliambulatorio - Cave S.r.l.	Forcellini, Hamani, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Favoreggiamenti politici, turbativa d'asta	€ 20.000 <sup>226</sup>			€ 5.500 <sup>226</sup>	Medico e dirigente, società
168) 26 maggio 2006	Lombardi	Mottola, Editrice Romana S.p.A., Società Editrice Il Tempo S.p.A.	Sospensione dal servizio in seguito a indagini penali	€ 25.000 <sup>227</sup>			€ 5.700 <sup>228</sup>	Persona comune

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESA PROCESSUALI	QUALIFICA
169) 26 maggio 2006	Birse	Monardi	Valutazione negativa della sua vita privata e sessuale	€ 2.500*			€ 2.342,58	Persona comune
170) 26 maggio 2006	Bottone	Liersind, Sugamele, Conte, Urbani	Posizione lavorativa dovuta a favoritismi politici <sup>229</sup>	€ 15.000 <sup>230</sup>			€ 17.971,58 <sup>231</sup>	Musicista
171) 23 giugno 2006	Fabrizio	Il Messaggero S.p.A., Graldi	Pubblicazione immagine senza consenso e in contesto informativo pregiudizievole	€ 15.000 <sup>232</sup>			€ 4.700**	Dipendente pubblico
172) 23 giugno 2006	Vitalone	Gulmanelli, Menghini <sup>233</sup>	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 200.000 <sup>234</sup>			€ 8.900 <sup>235</sup>	Avvocato
173) 23 giugno 2006	Vitalone	Letta	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 25.000*			€ 6.700	Avvocato
174) 23 giugno 2006	Vitalone	D'Agata	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 25.000*			€ 6.700	Avvocato
175) 10 luglio 2006	Monti	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.	Pubblicazione immagine senza consenso e in contesto informativo pregiudizievole	€ 30.000*			€ 8.500	Persona comune
176) 2 ottobre 2006	Londi	Editrice Romana S.p.A., Taglieri, Defrinsine, Angeloni, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica	Abusi sessuali nei confronti di minore	€ 40.000 <sup>236</sup>			€ 6.000 <sup>237</sup>	Padre della vittima
177) 13 ottobre 2006	Baldassarre	D'Agostino, Dagospia s.r.l., Moncalvo <sup>238</sup>	Favoritismi in relazione a presunti legami sentimentali	€ 100.000 <sup>239</sup>			€ 14.000 <sup>240</sup>	Ex presidente della RAI
178) 13 ottobre 2006	Gargaloni	De Grassi, Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Valutazione negativa carattere vita privata	€ 30.000 <sup>241</sup>			€ 16.322,58 <sup>242</sup>	Attrice
179) 16 ottobre 2006	Bianchi	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.	Diffusione di un video relativo vita privata, partecipazione a giochi televisivi truccati, denigrazione capacità artistiche	€ 40.000*			€ 7.000	Persona comune
180) 16 ottobre 2006	Castelli	Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo	Abuso posizione politica	0 € <sup>243</sup>		X	€ 6.000 <sup>244</sup>	Politico
181) 23 ottobre 2006	Giochi Preziosi S.p.A.	Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Fotografia di un prodotto associata al mondo della prostituzione	€ 6.000 <sup>245</sup>			Compensate	Società
182) 28 ottobre 2006	Eredi Fachini	Di Gioacchino, Fazi Editore s.r.l.	Condanna all'ergastolo del <i>de cuius</i> per attentato terroristico	€ 27.500 <sup>246</sup>	€ 15.000 <sup>247</sup>		€ 5.214**	Persone comuni
183) 3 novembre 2006	Monaci	Barbareschi	Accuse di incompetenza e conflitto di interessi in ambito professionale	€ 50.000*		X	€ 3.450 <sup>248</sup>	Presidente teatro di prosa
184) 7 novembre 2006	Diliberto	Fans Editino s.r.l., Cianetta	Denigrazione professionale e del carattere	€ 50.000*			€ 4.500	Politico
185) 10 novembre 2006	Vera 2002 S.r.l., Coletti	Il Messaggero S.p.A., Gambesca, Lippera	Collusione con una banda criminale	€ 15.000 <sup>249</sup>	€ 1.500 <sup>250</sup>		€ 5.070 <sup>251</sup>	Società proprietaria e direttore di un ristorante
186) 14 novembre 2006	Pinto	EDLME S.p.A.	Responsabilità per truffa prima dell'intervento di una sentenza	€ 18.000*			€ 3.500	Persona comune
187) 20 novembre 2006	Martini	Ubaldi <sup>252</sup>	Offese nel corso di un'udienza penale, illecita divulgazione di atti giudiziari	€ 18.500 <sup>253</sup>			€ 2.350 <sup>254</sup>	Persona comune
188) 1 dicembre 2006	Triassi	Sgarbi, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.	Attacco al profilo professionale e personale dell'attrice	€ 35.000 <sup>255</sup>			€ 7.930	Magistrato
189) 22 dicembre 2006	Shugri, Schutz	C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero a r.l., Sallusti, Buffa, Palazzi	Vicinanza al mondo terroristico islamico	€ 35.000 <sup>256</sup>			€ 5.000 <sup>257</sup>	Persone comuni
190) 22 dicembre 2006	Eredi Pecorelli	RAI — Radiotelevisione S.p.A., Mazza	Valutazione denigratoria della condotta professionale del parente defunto	€ 80.000 <sup>258</sup>			€ 7.800**	Giornalista
191) 22 dicembre 2006	La Porto di Lavagna S.p.A., Cusumano, Mazreku	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Preve, Calandri	Responsabilità per truffa, estorsione, frode fiscale, evasione fiscale e riciclaggio	Quantum in giudizio separato				Società, amministratori
192) 10 gennaio 2007	Cicchinelli	Di Iorio	Imperizia, imprudenza e illeciti penali nell'esercizio professione <sup>259</sup>	€ 15.000*			€ 5.726,73	Medico
193) 12 gennaio 2007	Mair	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Lignori	Condanna per evasione e detenzione di stupefacenti	€ 30.000 <sup>260</sup>			€ 3.500**	Sportivo professionista
194) 15 gennaio 2007	Antonelli, Francardi	Huscher	Discredito sull'attività professionale degli attori	€ 30.000 <sup>261</sup>			€ 5.000	Medico
195) 31 gennaio 2007	Morrione	Guzzanti	Manipolazione di un'intervista a Paolo Borsellino	€ 30.000*			€ 4.800	Giornalista

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
196) 1 febbraio 2007	Satragini	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Di Caro	Incompetenza professionale	€ 20.000 <sup>262</sup>		X	€ 6.000**	Medico
197) 7 febbraio 2007	Menozza	Sesto, Regnani	Espressioni di disprezzo in seguito a litigio condominiale	€ 10.000 <sup>263</sup>			€ 2.700**	Avvocato
198) 10 febbraio 2007	Vitalone	Zupo	Discredito nei confronti di un magistrato così da impedire l'avanzamento professionale <sup>264</sup>	€ 10.000			€ 4.000	Avvocato
199) 12 febbraio 2007	Berrino, Grifone s.r.l.	Tortora, Cortegiani, Pantapubblroma s.r.l.	Concessioni edilizie e realizzazione di lavori irregolari	€ 30.000 <sup>265</sup>		X	€ 8.500**	Imprenditore, società
200) 21 febbraio 2007	Giacolbo	Il Messaggero S.p.A., Gambescia, Chiavacci, Cugini	Sommesse illegali su partite sportive, collusioni con la mafia	€ 50.000 <sup>266</sup>			€ 4.000**	Sportivo professionista
201) 21 febbraio 2007	Geraci	R.C.S. Quotidiani S.p.A., Sarzanni	Parzialità in indagini giudiziarie	€ 100.000 <sup>267</sup>	€ 10.000 <sup>268</sup>		€ 8.414**	Magistrato
202) 22 febbraio 2007	Iacovino	RCS Quotidiani S.p.A., De Bortoli, Latella, Lorini	Atti di malasanità	€ 15.000 <sup>269</sup>		X	€ 7.000 <sup>270</sup>	Medico
203) 1 marzo 2007	Quatrano	Arnoldo Mondatori Editore S.p.A., Briglia, Chiarillo	Irregolare assegnazione di processi	€ 30.000 <sup>271</sup>	€ 10.000 <sup>272</sup>		€ 6.340**	Magistrato
204) 2 marzo 2007	Previti	Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Veltri	Ideazione di ricatti malavitosi nei confronti di altri politici	€ 7.000 <sup>273</sup>	€ 700 <sup>274</sup>	X	Compensate	Politico
205) 2 marzo 2007	FAG '87 s.r.l.	RCS Editori S.p.A., Di Gianvito, De Bortoli	Abusivismo edilizio e conseguente confisca degli edifici	€ 30.000 <sup>275</sup>		X	€ 8.000**	Società
206) 9 marzo 2007	Spigarelli	Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli	Coinvolgimento in condotte illecite di magistratura e avvocatura locale	€ 25.000 <sup>276</sup>	€ 5.000 <sup>277</sup>		€ 5.500**	Avvocato
207) 9 marzo 2007	Borzone, Modoni	Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli	Coinvolgimento in condotte illecite di magistratura e avvocatura locale	€ 50.000 <sup>278</sup>	€ 10.000 <sup>279</sup>		€ 7.500**	Avvocati
208) 9 marzo 2007	Andreozzi	Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli	Coinvolgimento in condotte illecite di magistratura e avvocatura locale	€ 25.000 <sup>280</sup>	€ 5.000 <sup>281</sup>		€ 5.500	Avvocato
209) 23 marzo 2007	Strada, Associazione Onlus Emergency	Moncalvo, RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A., Editoriale Nord Soc. Coop. A r.l. <sup>282</sup>	Commissione di gravi reati per ragioni politiche	€ 150.000 <sup>283</sup>	€ 51.000 <sup>284</sup>			Onlus e suo fondatore
210) 10 aprile 2007	Necci	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Barbaresi	Denigrazione in relazione a indagini giudiziarie	€ 15.000 <sup>285</sup>			€ 6.000 <sup>286</sup>	Persona comune
211) 10 aprile 2007	Serges	Il Tempo Società Editrice S.p.A., Bechis, Pizzi	Malversazione	€ 30.000 <sup>287</sup>		X	€ 7.500**	Caratore
212) 20 aprile 2007	Fallini Stefano & C. s.n.c.	RAI — Radio Televisione Italiana S.p.A., Sacca, Vespa	Sequestro prodotti per pirateria commerciale	€ 40.000 <sup>288</sup>			€ 7.500 <sup>289</sup>	Società
213) 26 aprile 2007	A.S. Roma S.p.A., Cassano	Di Francesco, Cerqua, RCC Edizioni s.r.l.	Denigrazione calciatore e società sportiva	€ 15.000 <sup>290</sup>			€ 7.000**	Società e sportivo professionista
214) 27 aprile 2007	Marcelli	Franceschetti	Falsità di certificazione per rilascio di porto d'armi, uso di espressioni offensive	€ 25.000*			€ 4.850	Medico
215) 2 maggio 2007	Poggiali	Lista, Ministero della Difesa	Speculazione modalità decesso figlio al fine di ottenere un maggiore risarcimento dei danni	€ 20.000 <sup>291</sup>			€ 8.750 <sup>292</sup>	Persona comune
216) 9 maggio 2007	Rapisarda F. A., Mora (in proprio e per i figli minori Rapisarda C.E. e Rapisarda F.A.)	Turati, Scalfari, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Accusa di « mafioso »	€ 5.000 <sup>293</sup>			€ 5.000 <sup>294</sup>	Imprenditore
217) 11 maggio 2007	Tosinvest Sanità S.p.A., Angelucci Alessandro, Angelucci Andrea, Angelucci Antonio, Angelucci G.	Cavicchi	Pratica di aborti clandestini nelle cliniche della società	€ 50.000 <sup>295</sup>	€ 15.000 <sup>296</sup>	X	€ 6.189	Società e gruppo familiare di riferimento
218) 13 maggio 2007	Morigi, Celani, Picozzi	Di Gioacchino, S.p.A., Il Messaggero	Coinvolgimento in condotte illecite della magistratura e avvocatura locale	€ 10.000 <sup>297</sup>			€ 5.368 <sup>298</sup>	Avvocati
219) 13 maggio 2007	Borrelli, Colombo, Davigo	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.	Responsabilità nel suicidio di un indagato	€ 150.000 <sup>299</sup>		X	€ 30.000 <sup>300</sup>	Magistrati
220) 18 maggio 2007	Prodi	Armani, Società Europea di Edizioni S.p.A., Cervi	Irregolarità in cessione azienda pubblica	€ 30.000 <sup>301</sup>	€ 1.000 <sup>302</sup>		€ 15.000 <sup>303</sup>	Politico
221) 18 maggio 2007	Antimi	Cooperativa editoriale Libero, Catania, Sallusti	« Comparaggio » farmaceutico	€ 20.000 <sup>304</sup>	€ 1.000 <sup>305</sup>		€ 4.250**	Medico

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
222) 24 maggio 2007	Mancuso, Casini, Del Gandio	Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro, Cervi, Zurlo, Scarpino, Malpica, Vasile Turi, Chiocci, Lehner	Svolgimento di indagini giudiziarie in base a obiettivi personali e politici	€ 60.000 <sup>306</sup>	€ 15.000 <sup>307</sup>		€ 6.500 <sup>308</sup>	Magistrati
223) 28 maggio 2007	De Lorenzo	RAI—Radiotelevisione Italiana S.p.A.	CoINVOLGIMENTO in un piano eversivo per l'attuazione di un colpo di Stato	€ 30.000*			€ 4.200	Militare
224) 22 giugno 2007	Mezzetti	Previti	Utilizzazione di documenti provenienti dall'attività difensiva a scopo personale <sup>309</sup>			X	€ 6.000	Avvocato
225) 13 luglio 2007	Conad soc. coop., De Berardinis, Bosio	R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., Loreti, Fede	CoINVOLGIMENTO del consorzio in uno scandalo finanziario	€ 200.000 <sup>310</sup>				Consorzio nazionale, amministratori
226) 30 luglio 2007	Vaccari	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Giannini Iannuzzi	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 25.000 <sup>311</sup>	€ 5.000 <sup>312</sup>		€ 3.500**	Manager
227) 2 settembre 2007	Il Velino s.r.l.		Condotta scorretta dei collaboratori di agenzia giornalistica	€ 45.000*			€ 6.000	Società
228) 3 settembre 2007	Pallavicini	Finante Semenzato Casa D'Aste S.p.A.	Abusiva indicazione della provenienza di beni oggetto di asta	€ 0 <sup>313</sup>		X	€ 3.500	Nobile
229) 21 settembre 2007	Ghirrelli	Modolo, Pons, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	CoINVOLGIMENTO in scandalo finanziario	€ 25.000 <sup>314</sup>		X	€ 5.500	Imprenditore
230) 22 settembre 2007	Bentivoglio	Lazzarotto	Presentazione di esposti e denunce sulla condotta genitoriale	€ 10.000			€ 4.000	Persona comune
231) 23 settembre 2007	Luce	Il Messaggero S.p.A.	Esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni di un'autovettura	€ 10.000*			€ 2.700 <sup>315</sup>	Persona comune
232) 26 settembre 2007	Sensi	Calabrese, s.r.l. Radio Roma Nord, Di Giovambattista	Debolezza mentale dovuta a ragioni anagrafiche	€ 25.000 <sup>316</sup>			€ 4.300 <sup>317</sup>	Presidente società sportiva
233) 28 settembre 2007	Viola	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Giustolisi, Rinaldi Tufi	CoINVOLGIMENTO in episodi di magistratura corrotta	€ 100.000 <sup>318</sup>	€ 30.000 <sup>319</sup>		€ 15.000**	Magistrato
234) 28 settembre 2007	Mele	Milella, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Corruzione e accettazione di doni e elazioni in relazione a taluni casi giudiziari	€ 100.000 <sup>320</sup>			€ 9.500**	Magistrato
235) 12 ottobre 2007	Pilati	Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Pivetta	Denigrazione personale e professionale	€ 60.000 <sup>321</sup>	€ 20.000 <sup>322</sup>		€ 12.000**	Commisario Anitrust
236) 26 ottobre 2007	Ceci	Società Europea di Edizioni S.p.A., Cervi, Barnini	Separazione dal coniuge dovuta alla frequentazione di una setta satanica	€ 40.000 <sup>323</sup>	€ 4.000 <sup>324</sup>		€ 3.500**	Persona comune
237) 29 ottobre 2007	Cofrancesco	Bonetti, Dedalo Edizioni s.r.l., Marzo	Critica agli scritti dell'attore in relazione a presunti legami con il mondo politico	€ 0 <sup>325</sup>		X	€ 3.152,52**	Docente universitario
238) 5 novembre 2007	Piroso	Calabrese, Trailli, Acciavatti	Collaborazione con le Brigate Rosse e istigazione degli alunni alla lotta politico-studentesca	€ 20.000 <sup>326</sup>			€ 4.540**	Insegnante in una scuola secondaria
239) 12 novembre 2007	Cappucci, Piacentino	Fatone, Bechis, Società Editrice Il Tempo S.p.A., l'Editrice Romana S.p.A.	CoINVOLGIMENTO nei reati di peculato, truffa e calunnia	€ 25.000 <sup>327</sup>	€ 10.000 <sup>328</sup>		€ 8.000**	Politici
240) 20 novembre 2007	Bonelli	Pochetti, Simcioni	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 10.000 <sup>329</sup>			€ 3.400 <sup>330</sup>	Politico
241) 25 novembre 2007	Lovari	Burlandi	Atti irregolari nell'aggiudicazione di un appalto <sup>331</sup>	€ 25.000*			€ 4.500	Politico
242) 9 dicembre 2007	Mandino	Lipper, Gamblescia, Il Messaggero S.p.A.	CoINVOLGIMENTO in attività Brigate Rosse a seguito a perquisizione domiciliare	€ 31.700 <sup>332</sup>		X	€ 8.000 <sup>333</sup>	Persona comune
243) 11 dicembre 2007	Vecchia	Codacons	Accettazione di donazioni da parte di privati per modificare proprie tesi su prodotti	€ 10.000			€ 3.000	Scienziato
244) 14 dicembre 2007	Oreglini	Il Messaggero S.p.A.	CoINVOLGIMENTO in vicende giudiziarie a causa della pubblicazione di una foto dell'attore	€ 15.000*			€ 4.000	Persona comune
245) 20 dicembre 2007	Jaechia	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamuni, Vecchi	Mandante dei delitti commessi dal r.d. «mostro di Firenze»	€ 50.000 <sup>334</sup>	€ 3.000 <sup>335</sup>		€ 6.650**	Medico
246) 2 gennaio 2008	Orlandi, Pezzano, Marinucci	Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro, Chiocci, Malpica	CoINVOLGIMENTO in sequestro di persona	€ 150.000 <sup>336</sup>	€ 10.000 <sup>337</sup>	X	€ 20.500**	Persone comuni
247) 11 gennaio 2008	Porto di Lavagna S.p.A., Mazreku	Editoriale L'Espresso S.p.A, Mauro, Preve, Calandri	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 300.000 <sup>338</sup>			€ 15.000**	Società, amministratori

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
248) 11 gennaio 2008	Unicobas Scuola, Argiolas, D'Errico	Associazione Cobas Comitati di Base della Scuola, Gambino, Teramo, Associazione Cobas Confederazione dei Comitati di base <sup>339</sup>	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 15.000 <sup>340</sup>			€ 8.000**	Federazione sindacale
249) 16 gennaio 2008	Maisto	Il Mattino S.p.A., Nonno, Latella	Collusione con la criminalità organizzata locale	€ 30.000 <sup>341</sup>			€ 3.200**	Libero professionista
250) 1 febbraio 2008	D'Ali	Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Colombo, Amurri	Accuse di connessione con mafia	€ 30.000 <sup>342</sup>	€ 3.000 <sup>343</sup>		€ 4.350**	Politico
251) 1 febbraio 2008	Misiani	Mauro, Buhriani	Coimvolgimento in vicende giudiziarie, qualifica di « toga sporca »	€ 20.000 <sup>344</sup>			€ 4.200 <sup>345</sup>	Magistrato
252) 7 febbraio 2008	Setta	De Gennaro, Associazione Amici di Svantny Onlus	Denigrazione personale e professionale	€ 10.000 <sup>346</sup>		X	€ 5.000 <sup>347</sup>	Giornalista
253) 11 febbraio 2008	Foschini	Bechis, Cerasoli	« Dissocupa di lusso in RAI »	€ 10.000 <sup>348</sup>	€ 2.000 <sup>349</sup>		€ 6.500**	Giornalista
254) 14 febbraio 2008	D'Ascenzo,	Belpietro, Rocca, Società Europea di Edizioni S.p.A.	Comportamenti ommissivi, arricchimento indebito	€ 160.000 <sup>350</sup>			€ 21.500**	Rettore, Ateneo
255) 14 febbraio 2008	Ruo	Lazzarotto	Concussione e corruzione, violenza su minori, sottrazione di minori, false dichiarazioni in udienza <sup>351</sup>	€ 80.000*			€ 10.000	Avvocato
256) 18 febbraio 2008	De Grenet	Siti, Arnoldo Mondadori S.p.A., Calabrese, Ardzizzo	Denigrazione personale	€ 5.000 <sup>352</sup>			€ 6.950 <sup>353</sup>	Attrice
257) 27 febbraio 2008	Antinori	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Briglia, Azzolini	Denigrazione professionale e coinvolgimento in vicende giudiziarie	€ 20.000 <sup>354</sup>			€ 4.850**	Medico
258) 28 febbraio 2008	Rondinella	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Anselmi	Legami con un noto boss mafioso	€ 13.000 <sup>355</sup>			€ 4.840**	Cantante
259) 7 marzo 2008	Gatti	Corso, Gambesca, Il Messaggero S.p.A.	Coimvolgimento in inchiesta per truffa	€ 15.000 <sup>356</sup>			€ 5.400**	Medico
260) 11 marzo 2008	Perrotta	Fiugli, Manfredotto	Condanna alla reclusione per guida in stato di ebbrezza	€ 3.000 <sup>357</sup>			€ 1.800**	Persona comune
261) 11 marzo 2008	Boncompagni	Bocci	Coimvolgimento in vicende giudiziarie	€ 5.000*			€ 2.000	Dipendente pubblico
262) 14 marzo 2008	Milozzi	Calabrese, Di Muzio	Decisione sul solo quantum di risarcimento	€ 60.000 <sup>358</sup>			€ 8.000**	
263) 11 aprile 2008	Russo, PPS — Professional Palmaria Service	Daimlerchrysler Servizi Finanziari S.p.A.	Segnalazione a « Centrale Rischio »	€ 30.000*			€ 6.000	Società, amministratore
264) 11 aprile 2008	Coeco	Baldari	Abuso di ufficio <sup>359</sup>	€ 7.000*			€ 3.500	Vigile urbano
265) 16 aprile 2008	Zichichi	Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli, Massi	Truffa e appropriazione di denaro pubblico	€ 60.000 <sup>360</sup>			€ 6.325**	Scienziato
266) 21 aprile 2008	Santoro	Telecom Italia Media S.p.A.	Istigazione al suicidio di un maresciallo, discredito sull'attendibilità di un collaboratore di giustizia	€ 50.000*			€ 6.000	Giornalista
267) 5 maggio 2008	Caselli	Sgarbi, Liguori, R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A.	Denigrazione dell'operato professionale	€ 60.000 <sup>361</sup>			€ 10.000 <sup>362</sup>	Magistrato
268) 7 maggio 2008	Santos	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Rossella, Amadori	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice senza consenso e in contesto pregiudizievole per la stessa	€ 60.000 <sup>363</sup>			€ 6.000 <sup>364</sup>	Modella
269) 20 maggio 2008	Guerriero	Arnoldo Mondadori Editore, Calabrese, Dotto	Distorta rappresentazione personalità e comportamenti	€ 7.500 <sup>365</sup>			€ 7.500 <sup>366</sup>	Attrice
270) 20 maggio 2008	Gregoretii	Iacopetti, Palomelli, Casa Editrice RCS quotidiani S.p.A.	Ingiurie	€ 25.000 <sup>367</sup>		X	€ 5.000 <sup>368</sup>	Giornalista
271) 13 giugno 2008	Lupo	Società Europea di Edizioni S.p.A., Vladovich	Coimvolgimento in scandalo di vaste dimensioni e accuse per molteplicità di reati	€ 25.000 <sup>369</sup>			€ 3.000**	Politico
272) 27 giugno 2008	Petroni	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Hamami, Pellegrino Torre	Carriera dovuta a fede politica, pendenza di procedimento penale	€ 10.000 <sup>370</sup>			€ 5.930, 64 <sup>371</sup>	Consigliere RAI
273) 27 giugno 2008	Forte		Denigrazione professionale, « furto » dello stipendio	€ 5.000*			€ 3.572,77	Persona comune
274) 30 giugno 2008	Partito di Iniziativa Comunista, Natali	Il Messaggero S.p.A., Graldi, Santoro	Collusione con attività terroristiche	€ 100.000 <sup>372</sup>	€ 2.000 <sup>373</sup>		€ 15.000	Partito politico, legale rappresentante
275) 30 giugno 2008	Grignolo	D'Avanzo, Bonini, Giulio Einaudi S.p.A. Editore	Coimvolgimento in procedimento per traffico di armi	€ 50.000 <sup>374</sup>	€ 10.000 <sup>375</sup>		€ 10.000**	Militare

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
276) 30 giugno 2008	Scovini	R.C.S. Quotidiani S.p.A., Carcia, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mensurati, La Stampa S.p.A., Colomello, Grignetti	Coimpingimento in indagini per gravi atti di spionaggio	€ 45.000 <sup>376</sup>	€ 4.000 <sup>377</sup>		€ 10.000 <sup>378</sup>	Politico
277) 30 giugno 2008	Bl-Elle Fund & Asset Management UK Limited, Statti	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Galbiati	Adozione di un nome simile ad altra banca e utilizzazione di timbri falsi per ottenere finanziamenti	€ 40.000 <sup>379</sup>	€ 3.000 <sup>380</sup>		€ 15.000 <sup>381</sup>	Società, rappresentante
278) 30 giugno 2008	Patruni	Padellaro, Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., Travaglio	Avanzamenti di carriera dovuti alla fede politica	€ 12.000 <sup>381</sup>			€ 6.000 <sup>382</sup>	Giornalista
279) 30 giugno 2008	MG Advertising S.r.l.	Il Messaggero S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. <sup>382</sup>	Utilizzazione abusiva di spazi pubblicitari	€ 600.000 <sup>383</sup>			€ 15.000 <sup>384</sup>	Società
280) 12 luglio 2008	Misiani	Mauro, Bultrini	Coimpingimento in indagini giudiziarie	€ 25.000 <sup>385</sup>			€ 4.500 <sup>386</sup>	Magistrato
281) 21 luglio 2008	De Benedictis	Nardi, Catracchi	Sanzioni disciplinari inflitte agli alunni sulla base di antipatie personali	€ 3.000 <sup>386</sup>			€ 3.156 <sup>387</sup>	Insegnante
282) 24 luglio 2008	Mancini	Praiola	L'attore avrebbe richiesto un compenso - assurdo e truffaldino - <sup>388</sup>	€ 10.000			€ 3.000	avvocato
283) 2 ottobre 2008	Porto Romano S.p.A., D'Amelio	Baldi, Marongiu	Mancato pagamento di canoni e altre inadempienze risultanti dal bilancio	€ 4.000 <sup>389</sup>			€ 2.000 <sup>390</sup>	Società, legale rappresentante

\* Somma rivalutata con gli interessi legali dalla decisione al saldo.

\*\* Spese legali in solido tra i convenuti.

<sup>1</sup> Condanna in solido tra i convenuti Thiery, Verdecchia, Maccarini, Salerno Polidori, per un ammontare di € 5.000 in favore della Lo Prato e di € 2.000 in favore della Lami. Respinta la domanda nei confronti del convenuto Di Meo.

<sup>2</sup> Spese a carico dei convenuti condannati per un ammontare di € 3.000, in favore delle attrici. La restante parte a carico delle attrici per la partecipazione del Di Meo.

<sup>3</sup> Condanna a carico dei convenuti in solido, per un ammontare di € 35.000 in favore di Z. Zingone e € 60.000 in favore di Pasquale Zingone.

<sup>4</sup> Sanzione a carico di Perina, con solidarietà attiva.

<sup>5</sup> Terzi chiamati in causa.

<sup>6</sup> Somma in favore dell'attrice, per € 10.000 a carico di Scanni, Lucianelli e International Press Coop. in solido tra loro; € 10.000 in solido tra Ratini, Lucianelli e la International Press Coop.; € 20.000 in solido tra Lucianelli e International Press Coop. Condanna la International Press Coop. a rivalere lo Scanni di quanto dal medesimo corrisposto.

<sup>7</sup> Sanzione a carico di Scanni, Ratini e Lucianelli per una somma di € 3.000 ciascuno.

<sup>8</sup> Spese in solido tra Lucianelli, International Press Coop., Scanni e Ratini. Compensate integralmente per le chiamate in garanzia.

<sup>9</sup> Condanna di € 10.000 a carico di ciascuno dei convenuti.

<sup>10</sup> Condanna in solido a carico di Calabrese e Il Messaggero S.p.A. Rigettata la domanda nei confronti di Viola.

<sup>11</sup> Spese a carico dei convenuti condannati per un ammontare di € 4.700, in favore della società attrice. La restante parte a carico dell'attore in favore di Viola.

<sup>12</sup> Condanna in solido tra i convenuti per un ammontare di € 25.000. La parte residua è in capo a Il Messaggero S.p.A.

<sup>13</sup> Sanzione a carico della Regoli.

<sup>14</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>15</sup> Sanzione a carico di Saviane.

<sup>16</sup> Condanna in solido a carico di Venturini, Il Messaggero S.p.A., L'Editrice Romana S.p.A., Geraldini.

<sup>17</sup> Spese in solido tra i convenuti condannati, in favore della parte attrice. Compensate interamente le spese di lite per le altre parti.

<sup>18</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>19</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>20</sup> Somma a carico dei convenuti in solido, corrispondente a due terzi del totale. La parte residua di spese compensata tra le parti.

<sup>21</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>22</sup> Condanna a carico di Bordicchia, Rigettata la domanda nei confronti della società convenuta Colonna 2000 S.p.A.

<sup>23</sup> Spese a carico di Bordicchia, in favore dell'attore, per un ammontare di € 4.250. La restante parte rifiuta dall'attore in favore della società convenuta.

<sup>24</sup> Condanna a carico dei convenuti Trizzino ed Editrice Romana S.p.A., per un ammontare di € 15.000 per ciascuna parte attrice.

<sup>25</sup> Spese a carico dei convenuti condannati, per un ammontare di € 4.561, 50 per ciascuna parte attrice.

<sup>26</sup> Condanna in solido a carico di Buffa, Marchi, società Editrice Nord coop. a r.l., Piselli

<sup>27</sup> Sanzione a carico di Buffa.

<sup>28</sup> Condanna a carico della società Il Messaggero S.p.A., rigettata la domanda nei confronti di Calabrese.

<sup>29</sup> Spese a carico della Il Messaggero S.p.A. per un totale di € 3.500, in favore dell'attore. La restante parte a carico dell'attore per Calabrese.

<sup>30</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>31</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>32</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>33</sup> Sanzione pecuniaria a carico del Ragone.

<sup>34</sup> Condanna della Editrice Romana S.p.A. e di Rolando in solido.

<sup>35</sup> Condanna a carico della Codacons. Difetto di legittimazione della Mediaset S.p.A. Rigettate le domande nei confronti degli altri convenuti.

<sup>36</sup> Spese a carico della Codacons. Compensate le spese per le altre parti processuali.

<sup>37</sup> Condanna a carico di Barberi. Respinta ogni domanda nei confronti del quotidiano «Il Centro».

<sup>38</sup> Spese a carico di Barberi.

<sup>39</sup> Condanna a carico di Codacons per un ammontare di € 35.000, la parte residua in solido tra Greggio e la RTI Dichiarato il difetto di legittimazione della Mediaset S.p.A.

<sup>40</sup> Spese a carico della Codacons per un ammontare di € 4.200, la parte residua a carico di RTI e Greggio in solido.

<sup>41</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>42</sup> Addebito contenuto all'interno di una denuncia contro l'attore.

<sup>43</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>44</sup> Addebito contenuto all'interno di una denuncia contro l'attore.

<sup>45</sup> Condanna dei convenuti in solido, con solidarietà attiva.

<sup>46</sup> Dichiarazioni rese durante un processo.

<sup>47</sup> Per un ammontare di € 20.000 per ciascuna delle parti attrici.

<sup>48</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>49</sup> Spese a carico dei convenuti in solido corrispondenti alla metà del totale. La restante parte viene compensata tra le parti.

<sup>50</sup> Condanna dei convenuti in solido, per un ammontare di € 20.000 per ciascuna delle parti attrici.

<sup>51</sup> Sgarbi come terzo intervenuto.

<sup>52</sup> Condanna a carico di RTI Reti Televisive Italiane S.p.A.

<sup>53</sup> Spese a carico del convenuto e del terzo intervenuto in solido.

<sup>54</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>55</sup> Sanzione a carico del Martinelli e del Graldi.

<sup>56</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>57</sup> Sanzione a carico del Martinelli e del Graldi.

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

- 58 Condanna di R.C.S. Editori S.p.A. e Bongini. Difetto di legittimazione passiva per De Bortoli.  
 59 Sanzione a carico dei convenuti condannati in solido.  
 60 Sanzione a carico dei convenuti condannati in solido.  
 61 Condanna dei convenuti in solido.  
 62 Sanzione a carico di Martinelli e Calabrese.  
 63 Condanna dei convenuti in solido.  
 64 Sanzione a carico di De Gregorio.  
 65 Condanna a carico dei convenuti Bassoli e Vigne, in solido tra loro. Nullità della citazione nei confronti del quotidiano « Il Giornale d'Italia ».  
 66 Spese a carico dei convenuti condannati.  
 67 Condanna dei convenuti in solido.  
 68 Condanna dei convenuti in solido.  
 69 Condanna dei convenuti in solido.  
 70 Esposto all'ordine degli avvocati.  
 71 Condanna dei convenuti in solido.  
 72 Condanna in solido dei convenuti Il Messaggero S.p.A. e Venturini per una somma di € 30.000, condanna al pagamento di € 35.000 per Il Messaggero. Somma di € 36.000 a carico dell'ANSA.  
 73 Spese in solido tra i convenuti condannati.  
 74 Condanna dei convenuti in solido.  
 75 Condanna dei convenuti in solido.  
 76 Condanna dei convenuti in solido.  
 77 Condanna dei convenuti in solido.  
 78 Sanzione a carico del convento Pelagalli.  
 79 Condanna dei convenuti in solido.  
 80 Condanna a carico dei convenuti in solido.  
 81 Condanna di Clemente e della società editrice, in favore dell'attore. Compensate le spese tra le altre parti in causa.  
 82 Condanna a carico di Poillucci. Rigettate le domande nei confronti degli altri convenuti.  
 83 Spese a carico di Poillucci.  
 84 Condanna a carico di Manfredi e Il Messaggero.  
 85 Sanzione a carico di Manfredi.  
 86 Condanna dei convenuti in solido.  
 87 Condanna a carico de Il Messaggero S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., per un ammontare di € 15.000 ciascuno in favore di ciascuna parte attrice.  
 88 Condanna a carico di Varano.  
 89 Sanzione a carico del Varano.  
 90 Condanna dei convenuti in solido, per un ammontare di € 40.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 91 Sanzione a carico della convenuta Mangani, per un ammontare di € 2.500 per ciascuna parte attrice.  
 92 Condanna a carico dei convenuti in solido, per un ammontare di € 10.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 93 Condanna dei convenuti in solido.  
 94 Condanna dei convenuti in solido.  
 95 Condanna in solido tra i convenuti Clemente ed Edizioni del Roma S.p.A., per una somma di € 30.000, da ripartire in 15.000 in favore di ciascun attore. Condanna di Clemente al pagamento di € 10.000, per una somma di € 5.000 in favore di ciascuna delle parti attrici.  
 96 Spese a carico di Clemente e della società editrice, in favore dell'attore. Compensate le spese tra le altre parti in causa.  
 97 Condanna da corrispondere in € 50.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 98 Condanna dei convenuti in solido.  
 99 Condanna dei convenuti in solido.  
 100 Condanna a carico della società convenuta.  
 101 Condanna dei convenuti in solido.  
 102 Sanzione a carico di Cirillo.  
 103 Condanna da ripartire in € 50.000 in solido tra Travaglio, Gomez e Editori Riuniti S.p.A., € 10.000 in solido tra Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Giordano, ulteriori € 10.000 in solido tra il Gruppo Editoriale L'Espresso, Anselmi, Arosio ed € 5.000 a carico della Galileo 2001 s.r.l.  
 104 Spese corrispondenti alla metà del totale, a carico dei convenuti in solido.  
 105 Condanna dei convenuti in solido.  
 106 Dichiarazioni in un comizio elettorale.  
 107 Condanna in favore di Vittorio Emanuele di Savoia e di Emanuele Filiberto di Savoia, per una somma di € 50.000 per ciascuna delle parti attrici. Rigettata la domanda avanzata da Marina Doria di Savoia.  
 108 Condanna dei convenuti in solido.  
 109 Condanna dei convenuti in solido.  
 110 Sanzione a carico di Modica.  
 111 Condanna dei convenuti in solido.  
 112 Condanna dei convenuti in solido.  
 113 Condanna in solido tra Chiocci, Feltri, Società Europea di Edizioni S.p.A. Respinte le domande nei confronti di Di Gregorio, Tocci e Feltri.  
 114 Sanzione a carico di Chiocci e della Società Europea di Edizioni S.p.A.  
 115 Spese a carico di Di Gregorio per un ammontare di € 2.500, in favore di Tocci. La parte residua a carico dei convenuti Chiocci, Feltri, Società Europea di Edizioni S.p.A. in solido.  
 116 Condanna dei convenuti in solido.  
 117 Condanna dei convenuti in solido, per un ammontare di € 50.000 per ciascuno degli attori.  
 118 Sanzione a carico di Anselmi per un ammontare di € 10.000 per ciascuno degli attori. La residua parte a carico di Martinelli, per un ammontare di € 10.000.  
 119 Condanna dei convenuti in solido.  
 120 Sanzione a carico della convenuta Audisio.  
 121 Condanna di € 10.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 122 Condanna di € 10.000 per ciascuna delle parti convenute.  
 123 Condanna dei convenuti in solido.  
 124 Sanzione a carico di Ferrara.  
 125 Spese a carico dei convenuti in solido, con ammontare corrispondente a 2/3 delle spese totali. La residua parte viene compensata.  
 126 Condanna dei convenuti in solido.  
 127 Condanna a carico di Vitale e Il Messaggero S.p.A.  
 128 Spese a carico dei convenuti condannati. Compensate le spese tra l'attore e il convento Mauro.  
 129 Condanna dei convenuti in solido.  
 130 Sanzione a carico di Mensurati e Fazzo, in solido tra loro.  
 131 Condanna a carico dei convenuti in solido, per un ammontare di € 13.000 in favore di ciascuna delle parti attrici.  
 132 Spese a carico dei convenuti in solido.  
 133 Condanna dei convenuti in solido.  
 134 Sanzione a carico del Mangano.  
 135 Comunicazioni interne.  
 136 Condanna dei convenuti in solido.  
 137 Ammontare a carico dei convenuti in solido, corrispondente alla metà delle spese processuali. Compensazione per la parte residua.  
 138 Condanna dei convenuti in solido.  
 139 Sanzione a carico di Foà.  
 140 Ammontare corrispondente alla metà delle spese, a carico dei convenuti in solido. La parte residua viene compensata con la parte attrice.  
 141 Condanna a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. Estinzione del processo nei confronti di Pardo e Hamau.  
 142 Spese a carico del convento condannato.  
 143 Condanna dei convenuti in solido.  
 144 Condanna dei convenuti in solido.  
 145 Sanzione a carico di Calandri e Valli in solido.  
 146 Condanna dei convenuti in solido.  
 147 Sanzione a carico di Travaglio e Colombo per un ammontare di € 1.000 ciascuno.  
 148 Condanna dei convenuti in solido.  
 149 Condanna dei convenuti in solido.  
 150 Sanzione a carico di Hamau e Gomez.  
 151 Condanna dei convenuti in solido. Pace N. è carente di legittimazione attiva.

- 152 Sanzione a carico di Di Mario e Il Messaggero S.p.A.  
 153 Terzo intervenuto nella causa.  
 154 Condanna a carico dei convenuti Il Messaggero S.p.A., Calabrese e Lippera. Rigettate le domande nei confronti degli altri convenuti.  
 Inammissibile l'intervento del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio.  
 155 Spese a carico dei convenuti condannati per un ammontare di € 5.000. La restante parte a carico dell'attore rispetto alla partecipazione degli altri convenuti. Nulle le spese per il terzo intervenuto e la Vinci contumace.  
 156 Condanna dei convenuti in solido.  
 157 Condanna dei convenuti in solido.  
 158 Condanna dei convenuti in solido.  
 159 Sanzione a carico di Pomicino.  
 160 Condanna a carico dei convenuti C.E.L. e Sallusti. Rigettata la domanda nei confronti di Calessi.  
 161 Spese a carico dei convenuti condannati al risarcimento. Compensate integralmente le spese tra la parte attrice e la Calessi.  
 162 Condanna corrispondente a un ammontare di € 10.000 per ciascuna delle parti convenute in favore dell'attore.  
 163 Condanna dei convenuti in solido.  
 164 Condanna dei convenuti in solido.  
 165 Sanzione a carico di Cherubini.  
 166 Condanna del convenuto in favore dell'attrice Calò.  
 167 Condanna dei convenuti in solido.  
 168 Sanzione a carico di Pontiroli Gobbi.  
 169 Condanna a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e Anselmi.  
 170 Spese a carico dei convenuti condannati. Compensate le spese tra l'attore e Hamau.  
 171 Condanna dei convenuti in solido, in favore della Moresca s.r.l. Rigettata la domanda in favore di Moresca I.  
 172 Sanzione a carico del convenuto Lippera.  
 173 Spese compensate con le parti attrici per un terzo. La restante parte a carico dei convenuti.  
 174 Condanna dei convenuti in solido.  
 175 Sanzione a carico di Mele.  
 176 Condanna dei convenuti in solido.  
 177 Condanna dei convenuti in solido.  
 178 Condanna dei convenuti in solido.  
 179 Condanna a carico di Graldi e Il Messaggero S.p.A. Dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Gambescia.  
 180 Spese in solido a carico di Graldi e Il Messaggero S.p.A. Compensate le spese tra l'attore e Gambescia.  
 181 Condanna in solido tra i convenuti Cirillo, Mauro e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.. Respinta la domanda nei confronti di Fazzo e Mensurati.  
 182 Sanzione a carico di Cirillo.  
 183 Spese compensate tra le parti. Condanna dell'attore al rimborso in favore di Fazzo e Mensurati delle spese nella misura di due quinti liquidate in € 2.400.  
 184 Condanna dei convenuti in solido.  
 185 Condanna dei convenuti in solido.  
 186 Comunicazione interna.  
 187 Condanna a carico del convenuto Federico. Rigettata la domanda nei confronti della U.I.L.  
 188 Spese a carico del convenuto Federico per un ammontare di € 3.000. La parte restante addebitata all'attore in favore della U.I.L.  
 189 Condanna dei convenuti in solido.  
 190 Somma corrispondente ai due terzi del totale. La parte residua risulta compensata tra le parti litiganti.  
 191 Per un ammontare di € 50.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 192 Condanna a carico di Farina, Sangiuliano, Russo, Sallusti e C.E.L. in solido, per un ammontare di € 30.000 in favore di ciascuno degli attori. Respinte le domande nei confronti di Cimadomo, Feltri, Mainiero, Vitale e Vettori.  
 193 Sanzione a carico di Farina, Sangiuliano, Russo, Sallusti e C.E.L. in solido, per un ammontare di € 10.000 in favore di ciascuno degli attori.  
 194 Spese a carico di Farina, Sangiuliano, Russo, Sallusti e C.E.L. in solido. Compensate integralmente le spese tra gli attori e Cimadomo, Feltri e Mainiero. Nulle le spese tra gli attori e i convenuti contumaci Vitale e Vettori.  
 195 Condanna dei convenuti in solido.  
 196 Condanna a carico di Daniele. Rigettata la domanda nei confronti degli altri convenuti.  
 197 Spese a carico di Daniele. Compensate le spese tra l'attore e gli altri convenuti.  
 198 Condanna dei convenuti in solido.  
 199 Sanzione a carico del convenuto Anselmi per € 10.000 e per ulteriori € 10.000 a carico di Sarzanini.  
 200 Ammontare da ripartire in € 2.000 per ciascuna delle attrici.  
 201 Condanna in solido tra Agnese, Sabelli Fioretti e Quaranta.  
 202 Spese a carico di Agnese, Sabelli Fioretti e Quaranta. Compensate le spese processuali tra l'attore e il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Anselmi.  
 203 Spese a carico dei convenuti in solido per un ammontare di € 6.000. La parte restante è a carico dell'attore in favore del Jannuzzi, carente di legittimazione passiva.  
 204 Condanna dei convenuti in solido.  
 205 Condanna dei convenuti in solido.  
 206 Sanzione a carico di Liviodotti e Pilati in solido.  
 207 Totale delle spese di giudizio, di cui due terzi a carico dei convenuti in solido.  
 208 Condanna dei convenuti in solido.  
 209 Addebito contenuto in volantini.  
 210 Condanna dei convenuti in solido.  
 211 Condanna dei convenuti in solido.  
 212 Condanna dei convenuti in solido.  
 213 Somma da ripartire in € 5.000 per ciascuno degli attori. Condanna dei convenuti Sunseri, Sallusti e C.E.L.  
 214 Condanna a carico del convenuto Sunseri, da ripartire in una somma di € 2.000 per ciascuno degli attori.  
 215 Condanna a carico dei convenuti Sunseri, C.E.L. e Sallusti. Integralmente compensate le spese processuali tra gli attori e il convenuto Feltri.  
 216 Con intervento adesivo del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a.  
 217 Spese a carico dei convenuti in solido. Spese relative all'intervento adesivo compensate fra le parti.  
 218 Condanna dei convenuti in solido.  
 219 Condanna a carico del solo convenuto Lippera.  
 220 Condanna dei convenuti in solido.  
 221 Somma da ripartire in € 25.000 a favore della Confconsumatori e € 15.000 a favore dell'attrice Colla.  
 222 Condanna dei convenuti in solido.  
 223 Somma a carico del solo convenuto Gambescia.  
 224 Comunicazione interna.  
 225 Comunicato stampa.  
 226 Condanna dei convenuti in solido al pagamento del totale, da ripartire in parte uguali tra gli attori.  
 227 Condanna in solido dei convenuti Mottola e L'Editrice Romana S.p.A. Respinta la domanda nei confronti della Società Editrice Il Tempo S.p.A.  
 228 Rifusione delle spese in solido tra Mottola ed Editrice Romana S.p.A., compensate le spese tra l'attore e La Società Editrice Il Tempo.  
 229 Comunicazione interna.  
 230 Condanna in solido dei convenuti Sugamele e Libersind. Rinuncia dell'attore agli atti del giudizio nei confronti del convenuto Urbani. Respinte le domande dell'attore nei confronti di Conte.  
 231 Rifusione delle spese in solido a carico dei convenuti Sugamele e Libersind per un ammontare di € 9.064,58. Spese del Conte a carico dell'attore per una somma di € 8.907.  
 232 Condanna dei convenuti in solido.  
 233 Nonché Il Messaggero S.p.A. in quanto terzo chiamato in causa.  
 234 Condanna dei convenuti in solido e rigetto della domanda di condanna nei confronti del terzo chiamato.  
 235 Spese a favore dell'attore per un ammontare di € 6.700 e in favore del terzo chiamato di € febbraio 200.  
 236 Condanna dei convenuti Taglieri ed Editrice Romana S.p.a.  
 237 Spese processuali a carico dei convenuti Taglieri e della società editrice, con compensazione delle spese riferite alle altre parti convenute.  
 238 Intervento del Monecalvo come terzo chiamato in causa.  
 239 Condanna dei convenuti in solido. Rigetto della domanda nei confronti di Monecalvo.  
 240 Rifusione delle spese a favore dell'attore e del terzo per un ammontare di € 7.000 ciascuno.  
 241 Condanna dei convenuti in solido. Il convenuto De Grassi sarà poi tenuto a rifondere alla RAI qualsiasi somma che questa avrà a pagare in forza della sentenza.  
 242 Spese per € 8.000 a carico di De Grassi. La residua parte di € 8.322,58 a carico dei convenuti in solido.

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

- 243 Non accolta la richiesta dell'attore di ottenere una liquidazione pecuniaria.  
 244 Spese a carico dei convenuti in solido.  
 245 Condanna a carico della società convenuta. Rigettata la domanda nei confronti del convenuto Mauro.  
 246 Condanna dei convenuti in solido per un ammontare di € 12.500 per ciascuno degli attori.  
 247 Riparazione pecuniaria a carico della convenuta Di Gioacchino, per un ammontare di € 5.000 per ciascuna parte attrice.  
 248 Ammontare delle spese di lite corrispondente alla metà del totale.  
 249 Condanna dei convenuti in solido a favore della società Vera 2002. Rigetta la domanda avanzata dal Coletti in proprio.  
 250 Sanzione pecuniaria in favore della società Vera 2002 a carico del convenuto Lippera.  
 251 Ammontare corrispondente a due terzi delle spese di giudizio. Il residuo viene compensato tra le parti.  
 252 Convenuta proponente domanda riconvenzionale.  
 253 Somma di € 1.500 in accoglimento della domanda principale e di € 17.000 in accoglimento della domanda riconvenzionale.  
 254 Somma compensata tra le parti per un terzo. Il residuo a carico dell'attore.  
 255 Condanna dei convenuti in solido.  
 256 Condanna a carico del convenuto Palazzi, in favore dell'attore Schutz.  
 257 Spese a carico del convenuto Schutz.  
 258 Condanna dei convenuti in solido, con ripartizione in € 40.000 per ciascun attore.  
 259 Comunicazioni interne.  
 260 Condanna dei convenuti in solido.  
 261 Ammontare suddiviso in parti uguali tra i due attori.  
 262 Condanna dei convenuti in solido.  
 263 Condanna a carico dei convenuti in solido per una somma corrispondente a € 8.000, per la restante parte a carico della convenuta Sesto.  
 264 Esposto al CSM.  
 265 Ammontare destinato per € 20.000 all'attore Berrino e per i restanti € 10.000 alla società Grifone s.r.l.  
 266 Condanna dei convenuti in solido.  
 267 Condanna dei convenuti in solido.  
 268 Sanzione a carico della convenuta Sarzanini.  
 269 Condanna a carico dei convenuti RCS Quotidiani S.p.A., De Bortoli e Latella. Rigettata la domanda nei confronti della convenuta Lorini.  
 270 Rifusione delle spese a carico dei convenuti RCS Quotidiani S.p.A., De Bortoli e Latella. Compensate le spese per la convenuta Lorini.  
 271 Condanna dei convenuti in solido.  
 272 Sanzione a carico del convenuto Chiariello.  
 273 Condanna dei convenuti in solido.  
 274 Sanzione a carico del convenuto Veltri.  
 275 Condanna dei convenuti in solido.  
 276 Condanna dei convenuti in solido.  
 277 Sanzione a carico del convenuto Martinelli.  
 278 Condanna dei convenuti in solido per un ammontare di € 25.000 per ciascuno degli attori.  
 279 Sanzione a carico del convenuto Martinelli, per un ammontare di € 5.000 per ciascuno degli attori.  
 280 Condanna dei convenuti in solido.  
 281 Sanzione a carico del convenuto Martinelli.  
 282 L'Editoriale Nord Soc. Coop. A r.l. è terzo chiamato in causa dal convenuto Moncalvo.  
 283 Condanna a carico del convenuto Moncalvo in favore delle parti attrici. Rigettata la domanda nei confronti della RAI e nei confronti del terzo chiamato in causa.  
 284 Spese ripartite in € 23.000 a carico del convenuto Moncalvo, di cui € 18.000 in favore delle parti attrici e € 15.000 in favore del terzo chiamato. La restante parte di € 18.000 va corrisposta dalle parti attrici in favore della RAI convenuta.  
 285 Condanna a carico del convenuto Barbareschi.  
 286 Spese a carico del convenuto Barbareschi. Compensate con riferimento alle altre posizioni processuali.  
 287 Condanna dei convenuti in solido.  
 288 Condanna dei convenuti Vespa e RAI S.p.A.  
 289 Spese a carico dei convenuti Vespa e RAI S.p.A.. Compensate le spese con riferimento alle altre posizioni processuali.  
 290 Condanna dei convenuti in solido.  
 291 Condanna a carico del convenuto Lista.  
 292 Spese a carico del Lista per un ammontare di € 7.250, per la restante parte attribuite al Ministero della Difesa.  
 293 Condanna dei convenuti in solido in favore dell'attore Rapisarda Filippo Alberto. Dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli altri attori.  
 294 Spese a carico dei convenuti in solido in favore di Rapisarda Filippo Alberto. Compensate integralmente le spese tra gli altri attori e i convenuti.  
 295 Condanna a carico del convenuto per un ammontare di € 10.000 per ciascuno degli attori.  
 296 Sanzione a carico del convenuto per un ammontare di € 3.000 per ciascuno degli attori.  
 297 Condanna a carico dei convenuti in solido in favore dell'attore Morigi. Respinte le domande avanzate dalle altre parti attrici.  
 298 Spese a carico dei convenuti in solido in favore dell'attore Morigi. Compensate integralmente le spese tra il Celani, il Picozzi e i convenuti.  
 299 Condanna a carico della RTI per un ammontare di € 50.000 per ciascuno degli attori.  
 300 Spese totali corrispondenti a un ammontare di € 10.000 per ciascuno degli attori.  
 301 Condanna a carico del convenuto Armani. Rigettata la domanda nei confronti della Società Europa di Edizioni S.p.A.  
 302 Sanzione a carico del convenuto Armani.  
 303 Spese a carico del convenuto Armani, con compensazione della residua parte relativa alla partecipazione dei convenuti Cervi e Società Europa di Edizioni S.p.A.  
 304 Condanna dei convenuti in solido.  
 305 Condanna in solido dei convenuti Catania e Cooperativa editoriale Libero.  
 306 Condanna in solido a carico dei convenuti Società Europea di Edizioni S.p.A., Belpietro, Chiocci, Lehner, Malpica e Scarpino, da corrispondere in quote di € 20.000 per ciascuno degli attori. Rigettate le domande nei confronti di Cervi, Vassle e Zurlo.  
 307 Sanzione a carico dei convenuti Chiocci, Lehner, Malpica e Scarpino in solido, per una somma di € 5.000 per ciascuno degli attori.  
 308 Spese a carico dei convenuti in solido. Compensazione delle spese tra gli attori e in convenuti Cervi, Turi e Zurlo.  
 309 Esposto a ordine avvocati.  
 310 Somma a favore del Consorzio Conad per un totale di € 100.000 e di € 50.000 per ciascuno degli altri convenuti.  
 311 Condanna dei convenuti in solido.  
 312 Sanzione a carico del convenuto Giannini.  
 313 Non concesso il risarcimento danni richiesto dalla parte attrice.  
 314 Condanna dei convenuti in solido.  
 315 Spese a carico della società convenuta per la metà dell'ammontare, la restante parte venendo compensata tra le parti.  
 316 Condanna a carico del convenuto Calabrese. Rigettata la domanda nei confronti degli altri convenuti.  
 317 Spese a carico del convenuto Calabrese. Compensate le spese tra le altre parti.  
 318 Condanna dei convenuti in solido.  
 319 Sanzione a carico del convenuto Giustolisi.  
 320 Condanna dei convenuti in solido.  
 321 Condanna dei convenuti in solido.  
 322 Sanzione a carico del convenuto Pivetta.  
 323 Condanna dei convenuti in solido.  
 324 Sanzione a carico dei convenuti Barnini e Cervi.  
 325 Non concesso il risarcimento danni richiesto dall'attore.  
 326 Condanna dei convenuti in solido.  
 327 Condanna dei convenuti in solido in favore degli attori.  
 328 Sanzione a carico della convenuta Fatone.  
 329 Condanna dei convenuti in solido.  
 330 Ammontare a carico dei convenuti in solido corrispondente a due terzi delle spese totali, per la restante parte compensate.  
 331 Addebito contenuto all'interno di una denuncia.  
 332 Condanna in solido dei convenuti Gambesica e Il Messaggero.  
 333 Spese processuali a carico dei convenuti Gambesica e Il Messaggero per un totale di € 5.500. Condanna dell'attrice a rifondere le spese in favore del Lippera, carente di legittimazione passiva, per un totale di € 3.500.  
 334 Condanna dei convenuti in solido.  
 335 Sanzione a carico del convenuto Vecchi.  
 336 Condanna dei convenuti in solido, per un ammontare di € 50.000 per ciascuna parte attrice.  
 337 Sanzione pecuniaria a carico dei convenuti Chiocci, Belpietro, Malpica.  
 338 Condanna dei convenuti in solido.  
 339 Comunicato in bacheca.

- 340 Condanna dei convenuti in solido.  
 341 Condanna dei convenuti in solido.  
 342 Condanna dei convenuti in solido.  
 343 Sanzione pecuniaria a carico della convenuta Amurri.  
 344 Condanna dei convenuti in solido.  
 345 Spese legali in solido tra i convenuti per la metà dell'ammontare.  
 346 Condanna a carico dell'Associazione.  
 347 Spese legali integralmente compensate tra l'attrice e il convenuto De Gennaro; condanna l'Associazione convenuta a rifondere alla parte attrice le spese legali.  
 348 Condanna dei convenuti in solido.  
 349 Sanzione pecuniaria a carico della convenuta Cerasoli.  
 350 Condanna dei convenuti in solido per un ammontare di € 80.000 per ciascuna parte attrice.  
 351 Esposto a ordine avvocati.  
 352 Condanna in solido dei convenuti Ardizzone, Calabrese e Arnoldo Mondadori. Respinta la domanda contro il convenuto Siti.  
 353 Spese a carico dell'attrice in merito alla domanda contro il convenuto Siti per un ammontare di € 3.450. La parte residua a carico dei convenuti in solido.  
 354 Condanna dei convenuti in solido.  
 355 Condanna dei convenuti in solido.  
 356 Condanna dei convenuti in solido.  
 357 Somma equitativamente determinata.  
 358 Condanna dei convenuti in solido.  
 359 Comunicazione interna.  
 360 Condanna dei convenuti in solido.  
 361 Condanna in solido tra i convenuti Liguori e la società RTI.  
 362 Spese di giudizio compensate tra l'attore e il convenuto Sgarbi. Condanna dei convenuti Liguori e RTI S.p.A. al rimborso a favore dell'attore delle spese di giudizio.  
 363 Condanna in solido dei convenuti Arnoldo Mondadori Editori e Rossella.  
 364 Spese di lite a carico dei convenuti Arnoldo Mondadori Editori e Rossella, in solido.  
 365 Condanna dei convenuti in solido.  
 366 Spese legali in solido tra i convenuti per la metà dell'ammontare.  
 367 Condanna rivolta al solo Iacopetti.  
 368 Spese a carico del convenuto Iacopetti.  
 369 Condanna dei convenuti in solido.  
 370 Condanna in solido dei convenuti Hamaui e il Gruppo Editoriale L'Espresso.  
 371 Spese in solido per i convenuti condannati.  
 372 Condanna dei convenuti in solido per un ammontare di € 50.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 373 Sanzione a carico della sola convenuta Santoro, per un ammontare di € 1.000 in favore di ciascuna delle parti attrici.  
 374 Condanna dei convenuti in solido.  
 375 Sanzione a carico dei convenuti D'Avanzo e Bonini per un ammontare di € 5.000 ciascuno.  
 376 Condanna da ripartire in € 15.000 a carico di R.C.S. Quotidiani S.p.A. e Caccia, € 15.000 a carico di Mensurati e L'Espresso, € 15.000 a carico di Colonnello, Grignetti e La Stampa S.p.A.  
 377 Condanna a carico dei convenuti Caccia, Mensurati, Colonnello e Grignetti per una somma di € 1.000 ciascuno.  
 378 Condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese, da dividersi internamente in modo pari per ciascuna testata.  
 379 Condanna dei convenuti in solido per un ammontare di € 20.000 per ciascuna delle parti attrici.  
 380 Sanzione civile a carico del solo convenuto Galbati per un ammontare di € 4.000 in favore di ciascuna delle parti attrici.  
 381 Condanna dei convenuti in solido per la somma di € 10.000, in aggiunta a € 1.000 ciascuno per i soli convenuti Travaglio e Padellaro.  
 382 Il Comune di Roma si costituisce in quanto terzo chiamato in giudizio.  
 383 Condanna dei convenuti per un ammontare di € 300.000 ciascuno.  
 384 Spese a carico dei convenuti in solido. Compensate tra la parte attrice e quelle convenute nei confronti della costituzione del Comune di Roma.  
 385 Condanna dei convenuti in solido.  
 386 Condanna a carico della convenuta Nardi.  
 387 Rifusione delle spese a carico della parte attrice.  
 388 Esposto all'ordine degli avvocati.  
 389 Condanna del solo convenuto Baldi, per un ammontare di € 2.000 per ciascuna parte attrice.  
 390 Spese a carico del convenuto condannato. Compensate tra gli attori e il convenuto Marongiu.

## ALLEGATO 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VICENDE, DEI MOTIVI E DEI CRITERI LIQUIDATIVI  
 NELLE DECISIONI IN MATERIA DI LESIONE DEI DATI PERSONALI  
 (a cura di Simona Florio)

1) *Sent. 25 marzo 2004, L. c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. Nell'edizione dell'11 ottobre 2001 del quotidiano *Il Messaggero* veniva riportata la notizia del tentato sequestro dei figli dell'attrice da parte di una nomade slava, riportando dati personali identificativi della vittima e della sua famiglia.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle generalità dell'attrice appare eccedente le finalità di cronaca, poiché estranea al profilo dell'essenzialità della diffusione dei dati per fatti di interesse pubblico.

2) *Sent. 27 marzo 2004, S. c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. In data 20 marzo 2000 l'attore scriveva una e-mail alla redazione on-line dell'Espresso, per porre delle domande riservate e personali da inserire all'interno del forum « Parliamo di sesso ». Il messaggio veniva inviato con uno pseudonimo e in risposta l'attore riceveva la comunicazione da parte della redazione che l'indirizzo di posta elettronica e i dati personali non sarebbero stati pubblicati; al contrario il sito riportava successivamente i dati personali identificativi dell'attore e provvedeva a rimuoverli solo in seguito alla segnalazione dell'interessato.

MOTIVAZIONE. La fattispecie rappresenta una violazione del diritto alla riservatezza di dati personali del soggetto, tra i quali non può rimanere escluso l'indirizzo e-mail chiaramente identificativo dell'autore del messaggio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) intensità della sofferenza; 2) gravità del fatto lesivo; 3) concorso di colpa del danneggiato (ai fini di una *deminutio* del *quantum* risarcibile); 4) condizione economica delle parti.

3) *Sent. 8 giugno 2004, B. c. Rusconi Editore S.p.A., Mayer, Rossani.*

FATTO. Sull'edizione del 17 aprile 1999 del settimanale *Gente* veniva pubblicata un'intervista alla moglie divorziata dell'attore e includeva commenti sulla vita privata dello stesso, riferimenti a vicende personali, nonché l'utilizzazione di immagini fotografiche.

MOTIVAZIONE. I commenti e le circostanze narrate non appaiono utili, né tantomeno essenziali, alla diffusione di notizie o fatti di interesse pubblico. Altrettanto illecita appare la pubblicazione di immagini dell'attore, avvenuta senza un espresso consenso dell'interessato e pertanto in violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e del diritto all'immagine.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) effettiva potenzialità denigratoria delle affermazioni e dei commenti; 2) considerazione della provenienza delle dichiarazioni (evidente prospettazione soggettiva e parziale dei fatti narrati dalla moglie divorziata dell'attore); 3) diffusione della testata nel territorio nazionale (ampia, ma non caratterizzata da un genere di informazione particolarmente incisiva).

4) *Sent. 3 gennaio 2005, B. c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Somaschini.*

FATTO. In data 2 dicembre 1999 il quotidiano *La Repubblica* riportava la notizia dell'intervento dell'attore, in quanto vice sovrintendente del Commissariato di Polizia, in occasione di una rapina in una banca, riportando specificatamente i dati anagrafici e identificativi dell'attore.

MOTIVAZIONE. La diffusione di dati personali nell'ambito del diritto di cronaca deve costituire un'informazione essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico. Nel presente caso i dati identificativi dell'attore devono considerarsi non essenziali perché non indispensabili alla descrizione della vicenda, né per la qualificazione dell'attore, non essendo persona nota o pubblica.

5) *Sent. 28 luglio 2005, C. c. Graldi, Il Messaggero S.p.A., Caltagirone S.p.A.*

FATTO. Il *Messaggero* pubblicava un articolo sull'edizione romana del 16 febbraio 2001, in cui si riportava la notizia dell'aggressione nei confronti dell'attore da parte di due ragazze sorprese a rubare, che per evitare controlli sarebbero fuggite in automobile investendo il sorvegliante. L'articolo riportava le generalità dell'attore, l'età e il luogo di lavoro.

MOTIVAZIONE. La divulgazione dei dati personali dell'attore costituisce violazione del diritto alla riservatezza per avere il giornalista diffuso dati non necessari al corretto esercizio del diritto-dovere di cronaca.

6) *Sent. 11 novembre 2005, T. c. Il Messaggero S.p.A., Martina.*

FATTO. In data 20 giugno 2003 il quotidiano *Il Messaggero*, nella cronaca di Roma città, riportava la notizia del furto subito dall'attore nei giorni precedenti. Nell'articolo erano riportati i dati personali identificanti l'attore, la sua abitazione e l'entità dei beni posseduti dallo stesso e in parte rubati.

MOTIVAZIONE. L'indicazione dei dati personali dell'attore avviene al di fuori del presupposto dell'interesse pubblico all'informazione e va pertanto considerato esorbitante e non necessario rispetto al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) diffusione del quotidiano (soprattutto nella città in cui l'attore lavora e vive).

7) *Sent. 14 luglio 2006, B. c. Ministero dell'Interno.*

FATTO. La Direzione Sanitaria del VI reparto mobile di Genova, del cui operato risponde il Ministero dell'Interno, inviava per conoscenza a uffici terzi, per l'esattezza all'Ufficio per la Riforma e alla Segreteria del dipartimento di pubblica sicurezza, il contenuto di una comunicazione privata con l'attore in merito alle sue condizioni di salute.

MOTIVAZIONE. La divulgazione di informazioni riservate concernenti l'attore avviene in violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) comportamento del danneggiante inteso a ridurre gli effetti nocivi della sua condotta; 2) lesione alla vita di relazione dell'attore nell'ambito del suo ambiente di lavoro.

8) *Sent. 20 febbraio 2007, C., B. c. Banca di Roma S.p.A.*

FATTO. La società convenuta forniva a una banca dati (archivio della CRIF) informazioni errate relative alla situazione finanziaria delle parti attrici, per l'esattezza in riferimento a una presunta insolvenza di precedenti debiti contratti con la banca.

MOTIVAZIONE. Il comportamento è riconducibile a una mancata diligenza da parte dell'operatore bancario che può qualificarsi come trattamento inesatto dei dati dei ricorrenti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/03.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) durata della condotta illecita; 2) importo del successivo mancato finanziamento agli attori da parte di altri enti.

9) *Sent. 20 febbraio 2007, F. c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. In un articolo pubblicato sull'edizione del quotidiano *Il Messaggero* del 20 luglio 1998, in merito a un tragico incidente stradale di cui l'attrice era stata vittima, venivano divulgati dati personali e immagini dell'attrice che ne permettevano una facile identificazione.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione non autorizzata dei dati personali contenuti nell'articolo non presenta il requisito dell'essenzialità della notizia, giacché mancante della finalità di interesse pubblico rispetto alla completezza dell'informazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta (modesta) entità della violazione; 2) diffusione del quotidiano; 3) collocazione della notizia nella sezione dedicata alla cronaca di Roma.

10) *Sent. 20 ottobre 2007, Eredi P. c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. In data 12 marzo 2005 su *Il Messaggero Marche* compariva in prima pagina un trafiletto « Impiegato comunale si toglie la vita », che riportava la notizia del suicidio del coniuge e padre degli attori, inserendo dati personali identificativi del *de cuius* e della sua famiglia.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione non autorizzata dei dati personali contenuti nell'articolo è inutile rispetto all'essenzialità della notizia e mancante di finalità di interesse pubblico alla completezza dell'informazione; costituisce pertanto una violazione del diritto alla riservatezza degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ambito circoscritto di diffusione del giornale; 2) personalità e qualità dei soggetti; 3) particolare sensibilità dei due minori.

ALLEGATO 4  
TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA  
DELLE DECISIONI IN MATERIA DI LESIONE  
DEI DATI PERSONALI  
(a cura di Simona Florio)

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
1) 25 marzo 2004	L.	Il Messaggero S.p.A.	Indicazione dei dati personali dell'attrice quale vittima di un reato	€ 5.000			€ 2.791,94	Persona comune
2) 27 marzo 2004	S.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Pubblicazione dell'indirizzo e-mail senza consenso	€ 15.000			€ 4.300	Persona comune
3) 8 giugno 2004	B.	Rusconi Editore S.p.A., Mayer, Rossani	Particolari su vita matrimoniale e su separazione	€ 10.000 <sup>391</sup>			€ 5.000**	Militare
4) 3 gennaio 2005	B.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Somaschini	Indicazione dei dati personali dell'attore in merito a un'azione di polizia	€ 10.000 <sup>392</sup>			€ 3.200**	Militare
5) 28 luglio 2005	C.	Graldi, Il Messaggero S.p.A., Caltagirone S.p.A.	Indicazione di dati personali dell'attore in merito al coinvolgimento in fatti di cronaca	€ 6.000 <sup>393</sup>	€ 6.000 <sup>394</sup>			Persona comune
6) 11 novembre 2005	T.	Il Messaggero S.p.A., Martina	Indicazione delle generalità e dei dati personali dell'attore quale vittima di un reato	€ 25.000 <sup>395</sup>			€ 4.600**	Avvocato
7) 14 luglio 2006	B.	Ministero dell'Interno	Comunicazione a uffici terzi di dati personali dell'attore relativi alle sue condizioni di salute	€ 10.000*			€ 2.700	Dipendente ministeriale
8) 20 febbraio 2007	C., B.	Banca di Roma S.p.A.	Illecito trattamento di dati relativi a situazione finanziaria	€ 3.500 <sup>396</sup>			€ 5.100 <sup>397</sup>	Persona comuni
9) 20 febbraio 2007	F.	Il Messaggero S.p.A.	Pubblicazione di immagini, dati personali, anche attinenti alla sfera privata, senza il consenso dell'attrice	€ 5.000*			€ 2.500	Avvocato
10) 20 ottobre 2007	Eredi P.	Il Messaggero S.p.A.	Divulgazione di notizie relative alle motivazioni del suicidio del congiunto	€ 50.000 <sup>398</sup>			€ 5.700	Persona comune

\* Somma rivalutata con gli interessi legali dalla decisione al saldo.

\*\* Spese legali in solido tra i convenuti.

<sup>391</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>392</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>393</sup> Condanna a carico di Il Messaggero S.p.A. e Graldi, in solido tra loro. Dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Caltagirone S.p.A.

<sup>394</sup> Spese suddivise in € 2.000 a carico dell'attore per la parte di Caltagirone e in € 4.000 a carico dei convenuti condannati in solido.

<sup>395</sup> Condanna dei convenuti in solido.

<sup>396</sup> Condanna a carico della Banca di Roma S.p.A.

<sup>397</sup> Spese compensate per la metà dell'ammontare e a carico della Banca di Roma S.p.A. per la restante parte.

<sup>398</sup> Somma da ripartire in quote di € 20.000 per ciascun figlio e i residui € 10.000 per l'attrice Biagini.

ALLEGATO 5

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VICENDE, DEI MOTIVI  
E DEI CRITERI LIQUIDATIVI NELLE DECISIONI IN MATERIA DI LESIONE  
DI ALTRI ASPETTI DELLA PERSONALITÀ

(a cura di Simona Florio)

1) *Sent. 9 luglio 2003, Trivelloni c. Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Bussi.*

FATTO. Il quotidiano *Il Messaggero* pubblicava sull'edizione del giorno 8 febbraio 1998 una foto dell'attrice, realizzata nel corso di una manifestazione sportiva anni prima, a corredo di due articoli riguardanti vicende di abuso e di traffico illegale di sostanze anabolizzanti, inducendo il lettore all'erroneo convincimento di un collegamento tra l'attrice e la vicenda oggetto di cronaca.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espreso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di tutela del diritto all'immagine, di tutela della riservatezza nonché del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

2) *Sent. 7 agosto 2003, Consolini c. Image Service s.n.c., Milady s.r.l., Top Floor s.n.c.*

FATTO. La società *Image Service s.n.c.* utilizzava arbitrariamente alcune immagini dell'attrice, realizzate per un servizio pubblicitario per conto della *Milady s.r.l.*, con una divulgazione territoriale ben più ampia di quella oggetto di accordo tra quest'ultima società e l'attrice.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espreso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di diritto d'autore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) corrispettivo normalmente conseguito dall'attrice per l'attività svolta in analoghe fattispecie contrattuali; 2) corrispettivo realizzato dalla *Image Service* a seguito dell'utilizzazione non consentita dell'immagine dell'attrice.

3) *Sent. 10 ottobre 2003, Arcuri c. Magliozzi, Lancio S.p.A., Lancio Edizioni S.p.A., F.P.Zeta Immagini di Zancarini.*

FATTO. L'attrice rileva la pubblicazione su diverse riviste a contenuto scandalistico di fotografie ricavate da scatti fotografici presi dai servizi sviluppati con il convenuto *Magliozzi*, con il quale aveva stipulato un accordo, poi disdetto, per la promozione della propria immagine.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espreso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di diritto all'immagine.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) considerazione di precedenti simili pubblicazioni ri-trattanti l'attrice.

4) *Sent. 14 novembre 2003, Antonelli c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Canitano.*

FATTO. Il settimanale *L'Espresso* pubblicava più articoli sul tema delle università italiane, ponendo a corredo alcune immagini dell'attrice, senza il consenso della stessa; inoltre, tale pubblicazione veniva collocata nella stessa pagina di un articolo su scandali pornografici, creando così un accostamento tra l'immagine dell'attrice e quella di un'altra donna parzialmente nuda.

MOTIVAZIONE. Non esiste diffamazione per l'indebito accostamento delle immagini, poiché appartenenti ad articoli differenti. La pubblicazione delle fotografie risulta piuttosto avvenuta in violazione delle leggi in materia di tutela del diritto all'immagine e tutela della riservatezza, per l'assenza di un consenso espreso da parte dell'interessata.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) concreta entità del fatto; 2) modestia del *pretium doloris* verosimilmente risentito.

5) *Sent. 1 dicembre 2003, Vigliani Bragaglia c. Edizioni Joyce & Co. Associazione culturale, eredi Bragaglia, Scarbellini Bragaglia, Carioti, Semerano, Comune di Roma, Verdone.*

FATTO. L'attrice, unica erede di Anton Giulio Bragaglia, ideatore della corrente artistico-creativa del «Fotodinamismo» e autore del trattato «Fotodinamismo futurista — Sedici tavole», lamentava l'appropriazione indebita della paternità del movimento e del trattato da parte di Carlo Ludovico, uno dei fratelli del Bragaglia. Veniva inoltre organizzata un'esposizione dedicata alla corrente artistica, con il patrocinio del Comune di Roma, in occasione della quale la Edizioni Joyce Co. pubblicava un catalogo dal titolo «Omaggio a Carlo Ludovico Bragaglia», nel quale veniva pienamente riconosciuta a Carlo Ludovico Bragaglia la paternità delle fotografie riprodotte.

MOTIVAZIONE. La lesione dell'attrice deriva dal catalogo della mostra e non dall'evento culturale organizzato. La responsabilità dei convenuti deriva dal *modus operandi*, che non ha lasciato spazio a una corretta polemica storico-artistica circa l'attribuzione delle opere. Si generano per-

tanto sia una lesione all'immagine personale di Anton Giulio Bragaglia che una lesione del diritto d'autore, quest'ultima per il diritto morale d'autore, per l'abusiva attribuzione e riproduzione dell'opera da parte di Carlo Ludovico Bragaglia e per l'infedele riproduzione dell'opera.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) limitata diffusione del catalogo e inibizione all'ulteriore diffusione in seguito a procedimento cautelare; 2) le parti non hanno proceduto alla pubblicazione dell'ordinanza emessa a seguito di procedimento cautelare.

6) *Sent. 29 dicembre 2003, Mandala c. Edizioni Cioè s.r.l., Charlie Tango s.r.l.*

FATTO. Il mensile *Boss*, edito dalla Edizioni Cioè s.r.l., pubblicava nel 1997 un servizio fotografico ritraente l'attrice, realizzato anni prima da un fotografo con l'accordo di divulgarlo solo previa autorizzazione dell'interessata.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espresso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di diritto d'autore e di tutela della riservatezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) intensità della sofferenza; 2) gravità del fatto lesivo patito dall'istante.

7) *Sent. 29 dicembre 2003, Olumati Sampson Ogunka, Joy Obanor Ovie c. Centro Culturale Ricreativo Rivendell, Editore di Echo News, Ekhaton, Dotti, Edo Supermarket s.a.s.*

FATTO. Esponevano gli attori che la fotografia del figlio minore era stata pubblicata sull'ultima pagina di copertina della rivista *Echo News* in data 12 settembre 1998, all'interno di una pubblicità della Edo Supermarket s.a.s..

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle fotografia avviene senza l'espresso consenso degli attori, in violazione della normativa in materia di diritto all'immagine e di tutela della riservatezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) intensità della sofferenza; 2) gravità del fatto lesivo patito dall'istante; 3) diffusione della rivista.

8) *Sent. 23 gennaio 2004, Fumagalli c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Benedetto, Mauro, Serra, L.I.L.A. — Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, Valpondi.*

FATTO. In data 15 maggio 1998, sul supplemento «Il Venerdì» al quotidiano «La Repubblica», veniva pubblicato un articolo del Serra circa un concorso fotografico indetto dalla L.I.L.A. sul tema della lotta all'AIDS, corredato da alcune foto in gara, tra cui una dell'attore ritratto accanto ad un altro uomo in atteggiamento confidenziale, intitolata «*Love is stronger than death*»; l'attore veniva così a conoscenza che la foto, scattata a mero titolo amicale dalla Valpondi, era stata utilizzata all'interno del concorso.

MOTIVAZIONE. L'assenza del consenso non è contestabile sulla base della considerazione che l'attore avesse prestato il proprio consenso ad essere fotografato, diverse essendo le conseguenze della pubblicazione dell'immagine. Pertanto, l'immagine è stata divulgata senza un espresso consenso dell'interessato, in violazione della normativa sul diritto all'immagine e sulla tutela della riservatezza. La condanna non si addebita al giornalista, che non ha responsabilità nella scelta delle immagini, la quale ricade sulla persona del direttore responsabile e dell'editore. Resta la responsabilità della L.I.L.A. per l'esposizione delle foto.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) ampia diffusione del settimanale; 2) dimensioni della foto ritraente l'attore in primo piano.

9) *Sent. 26 gennaio 2004, Croce c. RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. Nel corso della trasmissione «Sciuscià» del 13 luglio 2000 veniva mandato in onda il servizio «Tutto sul Gay Pride», nel quale era stata riprodotta l'immagine dell'attore all'interno di una stazione nell'ambito della prevalente ripresa di manifestanti omosessuali in partenza per il Gay Pride di Roma.

MOTIVAZIONE. Il caso non rientra nelle ipotesi di «evento pubblico», che concerne la manifestazione in sé, ma non la partenza dei manifestanti da altre città italiane. Pertanto, l'inquadramento dell'attore manifesta una violazione del diritto all'immagine, non essendo stato prestato alcun consenso dall'interessato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) particolare attività professionale svolta dall'attore.

10) *Sent. 12 marzo 2004, Barone c. Media Plus Group s.r.l.*

FATTO. L'attore lamenta l'abusiva pubblicazione di una sua immagine, all'interno di un articolo sui servizi televisivi via satellite. Per l'esattezza, la fotografia, contraffatta mediante un fotomontaggio, lo raffigura in costume tipico di *mascotte* della Nazionale italiana durante i Mondiali del 1994.

**MOTIVAZIONE.** Il caso di specie non rientra nelle fattispecie di esonero dal consenso dell'interessato, prevista per « fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico », essendo richiesto infatti un nesso di pertinenza attuale tra la diffusione dell'immagine, in questo caso relativo alla gestione dei servizi televisivi, e l'evento nell'ambito del quale la stessa viene scattata, ovvero una manifestazione sportiva; la divulgazione appare dunque priva di un esplicito consenso dell'attore, in violazione della normativa in materia di tutela dell'immagine (art. 10 c.c. e artt. 96 ss. L. Aut.) e di tutela della riservatezza (art. 23 d.lgs. 196/2003).

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) concreta entità del fatto; 2) avvenuta contraffazione della foto; 3) entità del *pretium doloris* verosimilmente risentito.

11) *Sent. 5 aprile 2004, Pesci, Garate c. Il Manifesto Cooperativa Editrice a r.l., Barengli.*

**FATTO.** Il quotidiano Il Manifesto pubblicava un'immagine degli attori a corredo dell'articolo intitolato « Al bar del Giambellino », circa il fenomeno del razzismo del nord Italia.

**MOTIVAZIONE.** La pubblicazione delle foto avviene in violazione delle leggi poste a tutela del diritto all'immagine e del trattamento dei dati personali, poiché divulgate senza un espresso consenso degli attori. Al contrario, non può essere considerato oltraggioso l'accostamento della fotografia al contenuto dell'articolo, poiché è assente qualsiasi riferimento agli attori all'interno del testo.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) concreta entità del fatto; 2) entità del *pretium doloris*.

12) *Sent. 29 novembre 2004, Garsia c. Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS, CTS Viaggi s.r.l.*

**FATTO.** L'attrice conveniva in giudizio il centro CTS per aver rilevato la pubblicazione di una propria immagine su un depliant pubblicitario del centro, fotografia scattata da persona sconosciuta lungo i viali dell'università senza che la stessa avesse prestato il consenso.

**MOTIVAZIONE.** L'immagine dell'attrice viene abusivamente utilizzata a scopi pubblicitari, senza che la stessa abbia prestato il proprio consenso. È pertanto leso il diritto all'immagine ex art. 10 c.c., violando altresì la disciplina in materia di diritto d'autore e di tutela della riservatezza.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) prezzo che l'interessato avrebbe potuto richiedere per acconsentire la pubblicazione del ritratto; 2) contesto in cui la fotografia è stata pubblicata; 3) limitata diffusione dello stampato.

13) *Sent. 20 dicembre 2004, Villemari c. Centro Oasi s.r.l.*

**FATTO.** L'attrice lamenta l'abusiva divulgazione a scopo pubblicitario di un servizio fotografico realizzato in favore della società convenuta, in violazione di un accordo intercorso tra le parti in causa circa l'utilizzo delle immagini stesse.

**MOTIVAZIONE.** La divulgazione della foto viene effettuata oltre i limiti stabiliti dall'accordo e pertanto in assenza di un espresso consenso dell'attrice, in violazione della legge sulla tutela del diritto all'immagine e della legge sulla tutela del trattamento dei dati personali.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) effetto riduttivo rappresentato dal consenso prestato alla diffusione delle immagini, seppur meno ampia.

14) *Sent. 29 aprile 2005, Estrada c. Actor's Studio s.r.l., Golden, Edizioni Luna s.r.l., Edizioni Pepe s.r.l., Piscopo Editore s.r.l., Nati s.r.l.*

**FATTO.** Le società editrici convenute pubblicavano più volte tra il 1998 e il 1999 immagini dell'attrice in riviste a contenuto scandalistico ed erotico.

**MOTIVAZIONE.** Lo sfruttamento dell'immagine e del nome di una persona nota, se effettuato senza il consenso della stessa, costituisce atto lesivo del diritto all'immagine sia per la perdita di valore commerciale dell'immagine che per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ovvero il decoro e la reputazione sociale del soggetto.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.** 1) notorietà del personaggio; 2) compenso ricevuto dall'attrice per un analogo sfruttamento delle immagini; 3) contesto della pubblicazione; 4) circostanza che l'attrice ha più volte prestato il consenso alla diffusione di proprie immagini nell'arco di tempo considerato e su riviste del medesimo genere.

15) *Sent. 3 maggio 2005, Bianconi c. Edizioni Cioè s.r.l., Edizioni Golden s.r.l., Tattilo Editrice S.p.A., Balsamo, Costadura, Studio Zoom s.a.s. di Costadura C&C, Antonelli, Fantauzzi.*

**FATTO.** Lo studio Zoom s.a.s. realizza in data 19 aprile 1999 un servizio fotografico per l'attrice, con l'accordo di commercializzare le sole foto indicate caso per caso dall'attrice stessa. Al contrario, i fotogrammi venivano utilizzati per la pubblicazione su varie riviste senza che l'at-

trice avesse prestato il proprio consenso e senza che avesse ottenuto profitto dall'utilizzazione delle immagini.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle immagini avviene senza la selezione e dunque un espresso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di tutela del diritto all'immagine e del trattamento dei dati personali. Non esiste responsabilità sugli editori, esonerati dai controlli di liceità diversi dalle fattispecie penali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta entità del fatto; 2) entità del *pretium doloris* presumibilmente risentito.

16) *Sent. 3 maggio 2005, Celli c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Manzoni & C. S.p.A., Venturi.*

FATTO. Sul quotidiano La Repubblica veniva pubblicata un'intervista rilasciata dal Celli sui metodi di coltura biologica, senza alcuna autorizzazione e con la sua fotografia ed i suoi dati personali, in un inserto di informazione pubblicitaria recante il logo dei prodotti dell'azienda Del Monte.

MOTIVAZIONE. Il quotidiano ha di fatto utilizzato la notorietà e l'autorevolezza dell'attore per il lancio propagandistico di alcuni prodotti commerciali, abusando dell'immagine del Celli e generando una lesione alla sua immagine di scienziato da tempo schierato contro taluni sistemi produttivi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) peculiarità del caso concreto; 2) gravità della condotta dei convenuti; 3) qualità delle parti coinvolte; 4) carattere plurioffensivo del fatto dannoso; 5) rango costituzionale dei diritti lesi; 6) ritardo nella pubblicazione della rettifica.

17) *Sent. 29 maggio 2005, Rispoli, Porcarelli in proprio e in rappresentanza dei figli minori c. Romana Editrice s.r.l., Partito Popolare Italiano, Comitato Romano, Cromografica s.r.l., Erwin s.r.l., Bonanni.*

FATTO. Gli attori lamentano l'utilizzazione di un'immagine che li rappresenta da parte del Partito Popolare Italiano, all'interno dei manifesti pubblicizzanti la « festa della famiglia » del 20 luglio 1997. La fotografia era stata realizzata dal fotografo Bonanni in occasione della pubblicazione di un libro, senza che fosse mai effettivamente utilizzata.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione avviene senza un espresso consenso degli attori, in violazione della normativa in materia di tutela del diritto all'immagine e della riservatezza. Esclusa ogni forma di responsabilità del Bonanni e della Erwin s.r.l., i quali partecipano alla realizzazione della foto al solo fine della pubblicazione del libro.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) intensità della sofferenza/ disagio per la decontestualizzazione della propria immagine sotto il logo di un partito politico; 2) gravità del fatto lesivo agli istanti, che non hanno potuto liberamente gestire la propria immagine.

18) *Sent. 29 settembre 2005, Oliveira c. TMP International s.r.l.*

FATTO. L'attrice realizzava un servizio fotografico per la TMP International s.r.l. per la copertina di un compact disc musicale, con accordo verbale di distribuirlo esclusivamente all'interno del locale gestito dalla società convenuta e per un numero limitato di copie. Il CD e le immagini venivano invece commercializzate e pubblicate sul sito Internet della società *lebain.it*.

MOTIVAZIONE. La divulgazione delle immagini avviene senza il consenso dell'attrice, consenso che deve essere espresso, libero, dato in forma specifica, documentato per iscritto, e successivo alla regolare informativa dell'interessato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) sofferenza imposta all'attrice.

19) *Sent. 2 novembre 2005, Laurenzi, Povia c. Il Messaggero S.p.A., Gambescia, RCS Quotidiani S.p.A., Calabrese, Curino, Arnoldo Mondadori S.p.A., Rossella, Brindani, Liverani.*

FATTO. Il quotidiano Il Messaggero pubblicava un articolo a proposito della sconfitta di una squadra di calcio, corredato da una fotografia ritraente i due attori in lacrime con il commento « la delusione di due tifosi interisti ».

MOTIVAZIONE. La pubblicazione avviene senza il dovuto ed espresso consenso degli attori, al di fuori delle ipotesi di applicazione della scriminante degli avvenimenti di interesse pubblico perché la fotografia è scattata in seguito alla partita e ha come unico oggetto la rappresentazione del tifo sportivo. Pertanto la divulgazione è avvenuta in violazione della legge sulla tutela del diritto all'immagine e del trattamento dei dati personali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) lieve entità della violazione.

20) *Sent. 4 novembre 2005, Perotti c. Cannavò, Piscopo Editore s.r.l., Medical Laser Beauty Services and Supplies s.n.c.*

FATTO. L'attrice lamenta l'abusiva utilizzazione di proprie immagini a scopo pubblicitario sul periodico «Settimana Vip», con la rappresentazione dell'intervento ortodontico praticato dal dott. Cannavò, il quale si era occupato di scattare le fotografie.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza un espresso consenso dell'attrice, la quale aveva acconsentito alla sola utilizzazione professionale delle immagini da parte del dott. Cannavò. La responsabilità per la divulgazione ricade esclusivamente sul Cannavò, in quanto autore delle fotografie, dell'articolo pubblicato e committente della pubblicità, e non sull'editore il quale risponde solo delle fattispecie penali commesse a mezzo stampa e non della liceità delle pubblicazioni di inserti pubblicitari.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta entità del fatto; 2) *pretium doloris* verosimilmente risentito; 3) comprensibile disagio risentito in seguito alla pubblicazione; 4) tiratura della rivista; 5) reiterazione dell'illecito.

21) *Sent. 24 ottobre 2006, Pandolfi c. Brio s.r.l., Fantauzzi, Life Press International s.r.l.*

FATTO. La rivista «Scandali 2000» riportava alcune immagini ritraenti l'attrice a seno nudo, presentandola come la sorella dell'attrice, personaggio notorio al quale era dedicato l'articolo della rivista.

MOTIVAZIONE. Lo scambio di persone nelle immagini segue a un comportamento colposo da parte della redazione, per esplicita ammissione del direttore responsabile; esclusa dunque la fattispecie di esonero dal consenso prevista dall'articolo 97 L. 633/41 per i personaggi notori, la pubblicazione ha violato le norme in materia di diritto all'immagine e di tutela della riservatezza, non essendo stato prestato alcun consenso espresso da parte dell'attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta modalità del fatto (assenza di volgarità nelle foto); 2) diffusione del periodico; 3) giovane età dell'attrice; 4) tipologia del periodico.

22) *Sent. 15 gennaio 2007, Laudano c. Società Editrice Il Tempo S.p.A.*

FATTO. In data 27 luglio 2004, il quotidiano Il Tempo pubblicava un'immagine dell'attore a corredo di un articolo dedicato al maltempo, con l'accostamento della didascalia «Che tempo da cani! Danni in città, ai Castelli e nella Valle dell'Aniene» alla fotografia, in modo tale da suggerire ai lettori l'idea che la persona raffigurata conduca «una vita da cani», violando in tal modo la sua privacy.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espresso consenso dell'attore e al di fuori delle ipotesi derogatorie alla previa acquisizione dello stesso, in violazione della normativa in materia di diritto all'immagine e di tutela della riservatezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta entità del fatto; 2) obiettiva rilevanza del *pretium doloris* risentito.

23) *Sent. 5 marzo 2007, Pappalardo c. RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.*

FATTO. Nel settembre 2003 la Rai trasmetteva un servizio televisivo in cui veniva abusivamente diffusa l'immagine dell'attore. Per l'esattezza, l'immagine era stata ripresa in occasione di una simulazione di una operazione di controllo presso l'aeroporto di Fiumicino, dove veniva chiesto all'attore, dipendente del Ministero delle Finanze, di rappresentare una persona sorpresa dai finanziari con merci di importazione illegale.

MOTIVAZIONE. La divulgazione dell'immagine avviene senza il consenso dell'interessato e pertanto in violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza e tutela dell'immagine.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) modalità del fatto; 2) superficialità della condotta degli operatori (non giustificata da alcuna esigenza informativa); 3) ampia diffusione del servizio trasmesso per due giorni consecutivi; 4) limitata riconoscibilità dell'attore alla stretta cerchia di conoscenti (per la brevità della sequenza che lo mostra in viso); 5) considerazioni sul turbamento e la sofferenza che la vicenda era suscettibile di cagionare all'attore.

24) *Sent. 30 maggio 2007, Chiaradia c. Ceccarelli.*

FATTO. In occasione di un intervento di chirurgia plastica realizzato dal dott. Ceccarelli sulla paziente Chiaradia, il convenuto scattava delle fotografie alla stessa a scopo dichiaratamente professionale. Le fotografie venivano poi utilizzate come materiale di depliant distribuiti all'interno dello studio medico a scopo divulgativo e pubblicitario, senza che l'attrice abbia mai prestato il proprio consenso.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espresso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personale e di diritto all'immagine.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 1) concreta entità del fatto; 2) qualità personali dell'attrice; 3) modesto ambito di divulgazione dell'opuscolo; 4) disagio psicologico e di sofferenza psicosomatica-gastrica dell'attrice in seguito alla scoperta delle foto.

25) *Sent. 26 giugno 2007, Minglis c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. In data 6 giugno 2004, Il Messaggero pubblicava una foto ritraente l'attrice all'atto di eseguire esercizi ginnici, in occasione di un servizio fotografico realizzato nella palestra nella quale la stessa svolgeva la propria attività. L'immagine era posta a corredo di un articolo su un festival del fitness, dal titolo « Mister Muscolo non seduce più » e « I palestrati sono considerati out ».

MOTIVAZIONE. La divulgazione della foto avviene senza l'espresso consenso dell'attrice, in violazione della normativa in materia di tutela del diritto all'immagine e di tutela della riservatezza.

26) *Sent. 15 settembre 2007, Del Brocco c. Pelicoat Italia s.r.l., Lana.*

FATTO. Del Brocco conveniva in giudizio la Pelicoat Italia s.r.l., società operativa nel settore della pulizia dei muri in concorrenza con un'altra società, la Cooperativa Acep, per cui l'attore presta attività lavorativa, per uso arbitrario di immagini dell'attore, rappresentato nella propria attività lavorativa, a scopo pubblicitario e promozionale.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione delle foto avviene senza l'espresso consenso dell'attore, in violazione dell'articolo 96 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore e in violazione del diritto alla riservatezza.

27) *Sent. 14 marzo 2008, Sforzellini s.r.l., Sforzellini L. c. FA.RO Immobiliare s.r.l., Crash s.r.l., Sisco s.r.l., Tutti Per Uno s.r.l., Bongio s.r.l., T.Bone s.r.l.*

FATTO. In data 10 luglio 2002, la Sforzellini s.r.l., società attiva nel campo della consulenza in materia culinaria ad alberghi e riviste o rubriche televisive, aveva concluso un contratto con le società convenute con cui si impegnava a prestare la propria opera di consulenza in loro favore. In seguito a risoluzione del suddetto contratto, le società convenute continuano a utilizzare l'immagine e il nome della ditta Sforzellini a scopo pubblicitario.

MOTIVAZIONE. La divulgazione delle immagini e l'uso del nome avviene senza il consenso espresso delle parti attrici, in violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza e di diritto d'autore.

ALLEGATO 6

TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA DELLE DECISIONI IN MATERIA  
DI LESIONE DI ALTRI ASPETTI DELLA PERSONALITÀ  
(a cura di Simona Florio)

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDERITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
1) 9 luglio 2003	Trivelloni	Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Bussi	Pubblicazione di un'immagine degli attori senza consenso e in un contesto informativo pregiudizievole	€ 10.000 <sup>*399</sup>			€ 3.050 <sup>*400</sup>	Persona comune
2) 7 agosto 2003	Consolini	Image Service s.n.r.c., Milady s.r.l. <sup>*401</sup> , Top Floor s.n.c.	Uso arbitrario di fotografie dell'attrice, al di là del consenso prestato	€ 6.000 <sup>*402</sup>			€ 10.618,26 <sup>*403</sup>	Modella
3) 10 ottobre 2003	Arcuri	Maggiore, Lancio S.p.A., Lancio Edizioni S.p.A. <sup>*404</sup> , F.P. Zeta Immagini di Zancarini	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice senza consenso e in un contesto informativo pregiudizievole	€ 10.000 <sup>*405</sup>			€ 9.900 <sup>*406</sup>	Attrice
4) 14 novembre 2003	Antonelli	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Canitano <sup>*407</sup>	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice a scopo pubblicitario, senza il consenso della stessa	€ 3.000 <sup>*408</sup>			€ 2.900 <sup>*409</sup>	Persona comune
5) 1 dicembre 2003	Vigliani Bragaglia	Edizioni Joyce &co. Associazione culturale, eredi di Bragaglia, Scarbellini Bragaglia, Carioti, Semerano, Comune di Roma, Verdone <sup>*410</sup>	Violazione diritti morale e patrimoniale d'autore per privazione della paternità dell'opera	€ 25.000 <sup>*411</sup>		X	€ 9.000 <sup>*412</sup>	Erve di un artista
6) 29 dicembre 2003	Mandala	Edizioni Cioè s.r.l., <sup>*413</sup> Charlie Tango s.r.l. <sup>*413</sup>	Pubblicazione di un'immagine degli attori senza consenso	€ 8.500 <sup>*414</sup>			€ 2.300 <sup>*415</sup>	Persona comune
7) 29 dicembre 2003	Ohnmati Sampson Ognuka, Joy Ohanor Ovie	Centro Culturale Rievendell, Editore di Echo News, Ekhator, Dotti, Edo Supermarket s.a.s.	Pubblicazione dell'immagine del figlio minore degli attori senza il consenso degli stessi	€ 1.500 <sup>*416</sup>			€ 1.200 <sup>*416</sup>	Persona comuni

## IL QUANTUM RISARCITORIO IN 320 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	RIPARAZIONE PECUNIARIA	PUBBLICAZ. SENTENZA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
8) 23 gennaio 2004	Fumagalli	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Benedetto, Mauro, Serra, I.L.L.A. — Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS e Valponti <sup>417</sup>	Pubblicazione di un'immagine dell'attore senza il suo consenso	€ 36.000 <sup>418</sup>			€ 8.340 <sup>419</sup>	Persona comune
9) 26 gennaio 2004	Croce	RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Pubblicazione di un'immagine degli attori senza consenso e in un contesto informativo pregiudizievole	€ 20.658,28*	€		6.000	Persona comune
10) 12 marzo 2004	Barone	Media Plus Group s.r.l.	Pubblicazione di un'immagine dell'attore senza il suo consenso	€ 4.000			€ 2.960	Persona comune
11) 5 aprile 2004	Pesci, Garate	Il Manifesto Coop. Editrice a r.l., Barenghi	Pubblicazione immagine senza consenso e in un contesto pregiudizievole	€ 6.000 <sup>420</sup>			€ 5.920 <sup>421</sup>	Persone comuni
12) 29 novembre 2004	Garsia	Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS, CTS Viaggi s.r.l.	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice a scopo pubblicitario senza consenso	€ 1.500 <sup>422</sup>			€ 3.000 <sup>423</sup>	Persona comune
13) 20 dicembre 2004	Villemari	Centro Oasi s.r.l.	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice a scopo pubblicitario senza il consenso	€ 7.000*			€ 3.100 <sup>423</sup>	Persona comune
14) 29 aprile 2005	Estrada	Actor's Studio s.r.l., Edizioni Golden s.r.l., Edizioni Luna s.r.l., Edizioni Pepe s.r.l., Piscopo Editore s.r.l., Nati s.r.l. <sup>424</sup>	Pubblicazione di immagini erotiche dell'attrice senza il suo consenso	€ 70.000 <sup>425</sup>			€ 11.500 <sup>426</sup>	Attrice
15) 3 maggio 2005	Bianconi	Edizioni Gioè s.r.l., Edizioni Golden s.r.l., Tatilo Editrice S.p.A., Balsamo, Costadura, Studio Zoom s.a.s., Antonelli, Fantauzzi	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice senza consenso	€ 30.000 <sup>427</sup>			€ 8.500 <sup>428</sup>	Modello
16) 3 maggio 2005	Celli	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Manzoni & C. S.p.A., Venturi	Utilizzazione di intervista in <i>réclame</i> pubblicitaria	€ 100.000 <sup>429</sup>			€ 20.000 <sup>430</sup>	Docente universitario
17) 29 maggio 2005	Rispoli, Forcarelli in proprio e per i figli minori	Romana Editrice s.r.l., Partito Popolare Italiano — Comitato Romano, Cromografica s.r.l., Erwin s.r.l., Bonanni <sup>431</sup>	Utilizzazione dell'immagine degli attori a scopo pubblicitario e senza il consenso degli stessi	€ 20.000 <sup>432</sup>			€ 4.500 <sup>433</sup>	Persone comuni
18) 29 settembre 2005	Oliveira	TMP International s.r.l.	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice a scopo pubblicitario, senza il consenso della stessa	€ 3.000*		X	€ 2.900	Modello
19) 2 novembre 2005	Laurenzi, Povia	Il Messaggero S.p.A., Gambesca, RCS Quotidiani S.p.A., Calabrese, Curino, Arnoldo Mondadori S.p.A., Rossella, Brindani, Liverani	Pubblicazione di un'immagine degli attori senza consenso	€ 1.500 <sup>434</sup>			€ 3.500 <sup>435</sup>	Persone comuni
20) 4 novembre 2005	Perotti	Cannavò, Piscopo Editore s.r.l., Medical Laser Beauty Services and Supplies s.n.c. <sup>436</sup>	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice a scopo pubblicitario, senza il consenso della stessa	€ 15.000 <sup>437</sup>			€ 6.200 <sup>438</sup>	Modello
21) 24 ottobre 2006	Pandolfi	Brio S.r.l., Fantauzzi, Life Press International S.r.l. <sup>439</sup>	Pubblicazione di foto dell'attrice senza consenso, errata identificazione dell'attrice	€ 10.000 <sup>440</sup>			€ 7.710 <sup>441</sup>	Persona comune
22) 15 gennaio 2007	Landano	Società Editrice S.p.A.	Pubblicazione di un'immagine degli attori senza consenso	€ 3.000*			€ 2.960 <sup>442</sup>	Persona comune
23) 5 marzo 2007	Pappalardo	RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Associazione immagine a quella di un reo	€ 15.000*			€ 7.500	Dipendente ministeriale
24) 30 maggio 2007	Chiaradia	Ceccarelli	Pubblicazione di un'immagine dell'attrice senza consenso	€ 20.000*			€ 5.172	Persona comune
25) 26 giugno 2007	Mingis	Il Messaggero S.p.A.	Pubblicazione di un'immagine degli attori senza consenso	€ 2.500*			€ 3.500	Persona comune
26) 15 settembre 2007	Del Brocco	Pelicoat Italia s.r.l., Lana	Pubblicazione di un'immagine dell'attore a scopo pubblicitario, senza il consenso dello stesso	€ 10.000 <sup>443</sup>			€ 3.700 <sup>444</sup>	Dipendente della società convenuta
27) 14 marzo 2008	Sforzellini s.r.l., Sforzellini L.	Fa.Ro Immobiliare S.r.l., Crash S.r.l., Sisco S.r.l., Tutti Per Uno S.r.l., Bongio S.r.l., T.Bone S.r.l.	Utilizzazione del nome e dell'immagine degli attori in una campagna pubblicitaria a favore delle società convenute	€ 15.000 <sup>444</sup>			€ 7.000 <sup>445</sup>	Società, libero professionista

\* Somma rivalutata con gli interessi legali dalla decisione al saldo.

\*\* Spese legali in solido tra i convenuti.

<sup>399</sup> Condanna a carico dei convenuti Calabrese e Il Messaggero S.p.A. Rigettata la domanda nei confronti di Bussi.

<sup>400</sup> Spese a carico dei convenuti condannati in solido con ammontare corrispondente a due terzi del totale. La residua parte compensata tra le parti.

<sup>401</sup> Terza chiamata in causa.

<sup>402</sup> Condanna a carico della Image Service s.n.c. Rigettate le domande nei confronti delle altre parti convenute.

<sup>403</sup> Spese a carico della Image Service s.n.c. per un totale di € 8.118,26, di cui € 2.500 in favore del terzo chiamato ed € 5.618,26 in favore dell'attrice. La residua parte a carico della parte attrice in favore della Top Floor s.n.c.

<sup>404</sup> Terza chiamata in causa.

<sup>405</sup> Condanna in solido a carico di Lancio S.p.A., Lancio Edizioni S.p.A. e F.P. Zeta Immagini. Rigettata la domanda nei confronti del Magliozzi.

<sup>406</sup> Spese a carico dei convenuti condannati per un ammontare di € 5.000, in favore dell'attrice. La restante parte a carico dell'attrice in favore del Magliozzi.

- 407 Terzo intervenuto.  
 408 Condanna a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso. Canitano condannato a corrispondere al convenuto € 5.690\* a titolo di garanzia.
- 409 Spese a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., rifuise poi dal terzo garante.  
 410 Terzo chiamato in causa.  
 411 Condanna a carico di Edizioni Joyce Co. Associazione culturale, eredi di Bragaglia, Carioti, Sembrano, Comune di Roma in solido tra loro.  
 412 Spese a carico dei convenuti condannati in solido. Compensate le spese per Verdone e irripetibili per scarbellini Bragaglia.  
 413 Charlie Tango s.r.l. come terzo chiamato in causa.  
 414 Condanna a carico di Edizioni Cioè s.r.l. Rigettata la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato.  
 415 Spese a carico di Edizioni Cioè s.r.l.  
 416 Condanna dei convenuti in solido.  
 417 Terzi chiamati in causa dai convenuti.  
 418 Condanna a carico di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, L.I.L.A. e Valpondi, in solido tra loro. Rigettata la domanda nei confronti di Serra e le domande di garanzia nei confronti di L.I.L.A. e di quest'ultima nei confronti di Valpondi.  
 419 Spese a carico dei convenuti condannati per un ammontare di € 6.780. La parte residua è a carico dell'attore per la partecipazione di Serra.  
 420 Condanna a carico del convenuto Il Manifesto Coop. Editrice a r.l., per un ammontare di € 3.000 ciascuno.  
 421 Spese a carico del convenuto Il Manifesto Coop. Editrice a r.l. per un ammontare di € 2.960. La residua parte a carico delle parti attrici in favore di Barenghi.  
 422 Condanna dei convenuti in solido.  
 423 Somma corrispondente a un terzo del totale, a carico della convenuta. La restante parte compensata tra le parti litiganti.  
 424 Terzo chiamato in causa dall'Actor's Studio s.r.l.  
 425 Condanna per un ammontare di € 14.000 per ciascuna delle società convenute. La Nati s.r.l. viene condannata a tenere indenne l'Actor's Studio s.r.l.  
 426 Spese da ripartirsi in € 8.000 in favore dell'attrice a carico dei convenuti in solido e € 3.500 a carico della Nati s.r.l. in favore dell'Actor's Studio s.r.l.  
 427 Condanna a carico delle Edizioni Cioè s.r.l., Edizioni Golden s.r.l. e Studio Zoom s.a.s. per un ammontare di € 10.000 ciascuno. Respinta la domanda nei confronti di Costadura, Antonelli, Fantuzzi. Estinto il giudizio nei confronti di Tattilo Editrice S.p.A. e Balsamo.  
 428 Spese a carico delle Edizioni Cioè s.r.l., Edizioni Golden s.r.l. e Studio Zoom s.a.s. Nulle le spese nei confronti di Costadura, Antonelli e Fantuzzi.  
 429 Condanna a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e di Mauro in solido.  
 430 Spese a carico dei convenuti in solido per un ammontare di € 14.500. La parte residua a carico dell'attore.  
 431 Terzo chiamato in causa dalla Cromografica s.r.l.  
 432 Condanna a carico della Romana Editrice s.r.l.  
 433 Spese a carico della Romana Editrice s.r.l. per un ammontare di € 2.500 e per la restante parte a carico della Cromografica s.r.l. per il terzo chiamato in causa. Compensate le spese tra la Cromografica s.r.l. e L'Erwin s.r.l.  
 434 Condanna a carico dei convenuti in solido, per un ammontare di € 1.500 per ciascuna delle parti attrici.  
 435 Spese a carico di Gambescia e Il Messaggero S.p.A. in solido, Mondadori S.p.A. e Rossella in solido, RCS Editori, Calabrese, Curino e Liverani.  
 436 Terzo intervenuto.  
 437 Condanna a carico del convenuto Cannavò. Respinta la domanda nei confronti della Piscopo Editore s.r.l. e la domanda di garanzia rispetto alla società intervenuta.  
 438 Spese a carico del Cannavò. Integralmente compensate le spese tra l'attrice e la Piscopo e tra la Piscopo, il Cannavò e La Medical Laser.  
 439 Chiamata in causa la Life Press International S.r.l.  
 440 Condanna dei convenuti in solido. Rigettata la domanda della Brio S.r.l. nei confronti del terzo chiamato in causa.  
 441 Ammontare di € 4.310 a carico dei convenuti in solido e di € 3.400 a carico del solo convenuto Brio S.r.l. per le spese processuali del terzo chiamato in causa.  
 442 Somma compensata per la metà tra le parti, con addebito del residuo al convenuto.  
 443 Condanna dei convenuti in solido.  
 444 Condanna dei convenuti in solido.